



RAPPORTO SULLO STATO
DELLA LEGISLAZIONE
DELLA REGIONE MARCHE E
SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE
DELL'ASSEMBLEA

Anno 2016

Area dei processi normativi e di controllo

Coordinamento:

Luigia Alessandrelli

Redazione:

Luigia Alessandrelli

Edoardo Ascoli

Tamara Ferretti

Raffaella Marinelli

Barbara Sardella

Grafica:

Caroline Moresi

Si ringrazia per la collaborazione il personale dell'Assemblea legislativa delle Marche

INDICE

Introduzione.....	VII
Relazione di sintesi	XI

PARTE I
STATO DELLA LEGISLAZIONE

CAPITOLO I
INIZIATIVA LEGISLATIVA

a cura della Dott.ssa Raffaella Marinelli

1. Andamento dell'iniziativa legislativa	3
2. Tipo di iniziativa legislativa	4
3. Tasso di successo dell'iniziativa legislativa.....	8
4. Intervento modificativo all'iniziativa legislativa	12

CAPITOLO II
PRODUZIONE LEGISLATIVA

a cura della Dott.ssa Raffaella Marinelli

1. Andamento della produzione legislativa	15
2. Dimensione delle leggi	17
3. Tasso mensile di legislazione	17
4. Fonte giuridica della potestà legislativa	18
5. Tipologia delle leggi	20
6. Finalità delle leggi	22
7. Tecnica redazionale delle leggi	24
8. Macrosettori d'intervento legislativo	26
9. Durata media dell'iter di approvazione delle leggi	28
10. Singole leggi	29

**CAPITOLO III
PRODUZIONE REGOLAMENTARE**

a cura del Dott. Edoardo Ascoli

1. Andamento della produzione regolamentare e dimensione dei regolamenti..	53
2. La dimensione dei regolamenti	54
3. Tasso mensile della produzione regolamentare.....	54
4. Macrosettori d'intervento della produzione regolamentare	55
5. Singoli regolamenti	55
6. Regolamenti abrogati e modificati	58

**CAPITOLO IV
RIORDINO NORMATIVO**

a cura della Dott.ssa Raffaella Marinelli

1. Leggi abrogate	59
2. Leggi vigenti	62
3. Leggi modificate	69
4. Regolamenti abrogati	74
5. Regolamenti vigenti	75
6. Regolamenti modificati	82

**CAPITOLO V
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE**

a cura della Dott.ssa Raffaella Marinelli

1. Premessa	83
2. Ricorsi del Governo	83
3. Sentenze e ordinanze	83

**PARTE II
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL'ASSEMBLEA**

**CAPITOLO I
SEDUTE E ATTI**

a cura del Dott. Edoardo Ascoli

1. Sedute dell'Assemblea	103
2. Atti approvati	104

**CAPITOLO II
SINDACATO ISPETTIVO**

a cura del Dott. Edoardo Ascoli

1.	Atti di sindacato ispettivo	105
2.	Iniziativa degli atti di sindacato ispettivo	106
3.	Tasso di successo dell'iniziativa degli atti di sindacato ispettivo	108

**CAPITOLO III
INDIRIZZO POLITICO**

a cura del Dott. Edoardo Ascoli

1.	Atti di indirizzo politico	109
2.	Iniziativa degli atti di indirizzo politico	110
3.	Tasso di successo dell'iniziativa degli atti di indirizzo politico	113

**CAPITOLO IV
NOMINE E DESIGNAZIONI**

a cura della Dott.ssa Raffaella Marinelli

1.	Premessa	115
2.	Analisi delle nomine e designazioni	115
3.	Analisi della rappresentanza di genere	120

**CAPITOLO V
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI**

a cura di Tamara Ferretti

1.	Sedute del Consiglio delle autonomie locali	125
2.	Atti	126
3.	Pareri	129
4.	I rapporti con la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo delle Marche	133
	Allegato 1	135
	Allegato 2	161

CAPITOLO VI
RAPPORTI CON L'ORDINAMENTO EUROPEO
a cura della Dott.ssa Barbara Sardella

1. Partecipazione alla formazione del diritto europeo	163
2. Funzione di indirizzo e controllo nei confronti della Giunta.....	164

CAPITOLO VII
ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE E CLAUSOLE VALUTATIVE
a cura della Dott.ssa Luigia Alessandrelli

1. Funzione di controllo e valutazione.....	167
2. Rendicontazioni degli organismi indipendenti Autorità di Garanzia	171
2.1. <i>Ombudsman</i>	171
2.2. <i>Co.re.com.</i>	172
2.3. <i>Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna</i>	172
3. Relazioni di risposta alle clausole valutative.....	173

APPENDICE

Schema di classificazione dei macrosettori e delle materie di intervento legislativo.....	177
---	-----

Introduzione

Il Rapporto sullo stato della legislazione e sull'attività istituzionale del Consiglio analizza i principali dati quantitativi e qualitativi della produzione normativa e amministrativa dell'Assemblea nonché quelli relativi all'esercizio dell'azione consiliare di indirizzo politico e controllo, al fine di individuarne le prevalenti tendenze.

Il Rapporto redatto dalla competente struttura amministrativa giunge quest'anno alla sua XVI edizione. L'attività di monitoraggio della produzione normativa regionale è iniziata infatti nel 2002 in sinergia con analoghe iniziative delle altre Regioni italiane e con quelle della Camera dei Deputati.

Tutti i Rapporti sono pubblicati nel sito web dell'Assemblea legislativa per offrire ai cittadini una chiara fotografia di ciò che stato prodotto nell'anno di riferimento e negli anni precedenti nonché per stimolare la riflessione sull'andamento dell'attività assembleare da parte di Consiglieri, dirigenti e tecnici del settore.

Il XVI Rapporto conserva inalterata la struttura delle precedenti edizioni. I principali dati riportati sono confrontati con quelli delle passate legislature per individuare le tendenze e gli scostamenti dell'azione consiliare nel tempo.

Il Rapporto è articolato in due parti.

Nella prima parte viene esaminato l'andamento della produzione legislativa e regolamentare, le azioni relative al riordino normativo, il trend dell'iniziativa legislativa e regolamentare, il tasso di successo delle proposte presentate, l'attività emendativa delle Commissioni e dell'Assemblea, i tempi del procedimento legislativo. Un apposito Capitolo è dedicato al contenzioso costituzionale.

La seconda parte riguarda l'attività istituzionale del Consiglio regionale. In essa viene esaminata l'attività dell'Assemblea, cioè le sedute, gli atti approvati, l'attività di sindacato ispettivo e quella di indirizzo politico. In appositi Capitoli, viene monitorata l'attività del Consiglio delle Autonomie locali, la parteci-

pazione dell'Assemblea legislativa alla formazione del diritto europeo e alla sua attuazione; l'attività di valutazione delle politiche regionali; le nomine e designazioni assembleari in Enti ed Organismi di interesse regionale.

Antonio Russi

Relazione di sintesi

I dati inerenti la produzione normativa e l'attività istituzionale dell'Assemblea legislativa relativi al 2016 confermano molte delle tendenze rilevate negli anni precedenti, a cui si aggiungono però alcune novità.

Sembra in primo luogo assestarsi intorno al suo valore medio (39,82 leggi annue) la produzione normativa regionale. Sono infatti state approvate 37 leggi ordinarie e una legge di modifica statutaria, confermando così il trend di contenimento dell'attività legislativa rispetto al 1997, anno in cui la stessa ha raggiunto il suo picco con 77 leggi. Da tale data si rileva tuttavia un andamento altalenante della produzione che supera la media annua solo in tre casi e cioè nel 1998 (47 leggi), nel 2012 (46 leggi) e nel 2013 (51 leggi).

E' confermata poi la tendenza rilevata nella IX legislatura a disciplinare maggiormente i settori dell'ordinamento istituzionale (35% delle leggi approvate nel 2016) e dei servizi alla persona e alla comunità (27% delle leggi approvate nel 2016). Sostanzialmente identica rispetto ai trend precedenti l'attenzione dedicata al settore dello sviluppo economico ed attività produttive (16% delle leggi approvate nel 2016, a fronte del 15% delle leggi approvate nella IX legislatura). Minore è stata invece l'attività legislativa in materia di territorio ambiente ed infrastrutture (5% delle leggi approvate nel 2016; 18% delle leggi approvate nella IX legislatura). Il settore della finanza regionale occupa il 16% delle leggi approvate sia nel 2016 sia nella scorsa legislatura.

Altra tendenza confermata è quella dell'approvazione in via prevalente di leggi costitutive, seguite dalle leggi regolative e da quelle distributive. Aumenta invece, rispetto a quanto rilevato nella precedente legislatura, il numero delle leggi di manutenzione approvate (65% nel 2016; 62% nell'intera X legislatura; 46% nella IX legislatura); le leggi di settore si attestano su un valore del 10% della produzione normativa, dato in controtendenza rispetto a quanto rilevato nel secondo anno della IX legislatura in cui sono di settore il 20% delle leggi approvate.

Un'inversione di tendenza rispetto ai precedenti dati si rileva per quanto attiene alla fonte giuridica della potestà legislativa. Prevale infatti, seppure di lieve misura, l'intervento legislativo nelle materie di potestà residuale della Regione (15 leggi approvate) rispetto a quello ascrivibile alla potestà concorrente (14 leggi approvate). Le leggi cosiddette miste (cioè non classificabili né

tra gli interventi di competenza concorrente né tra quelli di competenza residuale) sono 8. Nella IX legislatura al contrario prevalenti sono stati gli interventi legislativi in materia concorrente (40% delle leggi approvate) rispetto a quelli in materia residuale (35% delle leggi approvate). L'inversione di tendenza sembrerebbe confermata anche confrontando i dati della legislatura in corso, con quelli della IX: il 40% delle leggi approvate nella X legislatura attiene alla competenza residuale, il 38% alla competenza concorrente ed il 22% a quella mista. Gli interventi in materia residuale posti in essere nel 2016 hanno per lo più riguardato i settori istituzionali e dei servizi alla persona e alla comunità.

Per quanto attiene al riordino normativo e alla sua semplificazione si assiste ad un lieve incremento dello stock normativo il cui numero passa da 936 leggi al termine del 2015 a 968 al 31/12/ 2016 (+32 leggi). E' tuttavia da rilevare che delle 968 leggi vigenti, 235 contengono esclusivamente modifiche esplicite testuali, cioè concorrono a formare i testi vigenti di precedenti leggi, fatta eccezione per le norme transitorie. Lo strumento dell'abrogazione esplicita è stato utilizzato dal legislatore, ma non ha rappresentato un mezzo significativo di riduzione delle stock legislativo. Sono, infatti, state introdotte 37 leggi e ne sono state abrogate 5. La tecnica della novella continua ad essere assiduamente utilizzata per l'attività di manutenzione dell'ordinamento: il 54% delle leggi approvate sono modifiche esplicite testuali. Complessivamente sono state introdotte 37 leggi e ne sono state modificate testualmente 53.

Resta invece limitata la produzione regolamentare. Sono stati approvati 4 regolamenti che costituiscono il 9,7% della produzione normativa totale. Non si conferma pertanto la tendenza rilevata nel 2015 ad un incremento della produzione. Tutti i regolamenti sono stati approvati dalla Giunta regionale e nella quasi totalità dei casi (3 regolamenti su 4) previo parere della competente Commissione. I 3 pareri espressi sono stati condizionati e le modifiche richieste sono state accolte.

Intensa è stata anche nel 2016 l'attività di raccordo con gli enti locali. Complessivamente è stato richiesto il parere del CAL su 77 atti la cui approvazione è di competenza del Consiglio regionale e su 30 deliberazioni di competenza della Giunta. Obbligatorie (cioè previste espressamente dalla legge) sono stati tutti i pareri richiesti al Consiglio delle autonomie locali dall'esecutivo,

mentre il 63% dei pareri richiesti al Consiglio regionale sono stati facoltativi. Si consolida nel 2016 la procedura di espressione del parere on line che ha permesso il coinvolgimento dell'organo pur nei termini ristretti assegnati per l'espressione dei pareri. Il CAL è stato infatti coinvolto sulla metà delle decisioni assunte dal Consiglio (leggi e atti amministrativi).

L'attività di indirizzo politico ha caratterizzato l'azione dell'Assemblea regionale nel 2016. Sono mozioni il 37% degli atti approvati dal Consiglio Assemblea, risoluzioni il 12,7% e ordini del giorno il 5,8%. L'attività legislativa resta un'attività rilevante e rappresenta il 22% degli atti approvati. E' proseguita nel 2016 l'attenzione dell'Assemblea legislativa alle attività di partecipazione alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto europeo.

La Sessione comunitaria si è conclusa con l'approvazione di una risoluzione che impegna la Giunta regionale ha fornire al Consiglio i dati riguardanti l'attuazione degli interventi cofinanziati con i programmi operativi della programmazione 2007–2013, sotto il profilo della capacità di mantenimento e di creazione di occupazione, in particolare di occupazione giovanile.

In relazione alle attività di fase ascendente il Consiglio regionale ha partecipato a 3 procedure di verifica dell'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, approvando 3 risoluzioni in materia di rifiuti ed economia circolare, contratti di vendita on line e a distanza, distacco di lavoratori. E' stata inoltre approvata una risoluzione riguardante il programma di lavoro dell'Unione europea con l'individuazione dei temi ritenuti prioritari per la Regione.

La partecipazione alla fase ascendente è stata effettuata, come di consueto, con il coinvolgimento della Commissione assembleare competente in materia, della sua struttura tecnica di supporto e delle competenti strutture della Giunta regionale.

Per quanto attiene all'attività di controllo, significativa è stata l'adozione in seconda lettura della riforma statutaria (delibera legislativa n. 42 del 27/9/2016) che istituisce un apposito organismo assembleare, il Comitato di controllo e valutazione delle politiche, per supportare il concreto esercizio del-

le funzioni di controllo sull'esecutivo, sull'attuazione delle leggi e sugli effetti delle politiche regionali.

Particolare attenzione è stata inoltre dedicata dalla nuova legge statutaria alla qualità formale e sostanziale della normazione, attraverso una riformulazione delle precedenti disposizioni. E' stato infatti attribuito alla legge regionale il compito di individuare i contenuti dell'analisi tecnico normativa e di impatto della regolamentazione che devono accompagnare gli atti normativi.

Nel 2016 è proseguita l'attività ordinaria di controllo che è stato realizzata sia attraverso gli strumenti tradizionali del sindacato ispettivo, sia con quelli della valutazione degli effetti degli interventi legislativi e della loro attuazione.

In particolare sono state presentate 242 interrogazione e 8 interpellanze; il 77,6% di queste state evase/discusse. Prevalente è stata l'iniziativa della minoranza (75% degli atti presentati), dato in linea con la tendenza rilevata nel primo scorcio di legislatura (giugno/dicembre 2015).

Sul versante dell'attività di controllo e valutazione delle politiche pubbliche, è stata inserita una nuova clausola valutativa e sono pervenuti tre relazioni di risposta a precedenti disposizioni che imponevano oneri di rendicontazione al Consiglio da parte dell'esecutivo. Un rapporto è stato discusso in Aula in apposita seduta aperta alla partecipazione di stakeholder.

Luigia Alessandrelli

Parte I

Stato della legislazione

INIZIATIVA LEGISLATIVA

1. Andamento dell'iniziativa legislativa

Dall'avvio della X legislatura, avvenuto il 22 giugno 2015 mediante la prima seduta dell'Assemblea legislativa delle Marche, sono state presentate, alla citata Assemblea, 99 proposte di legge: 24 nell'anno 2015, con una media di 3,43 proposte al mese, e 75 nell'anno 2016, con una media di 6,25 proposte al mese. Si registra, pertanto, un incremento del numero delle iniziative legislative nel 2016 rispetto al 2015 (giu./dic.).

Nei primi due anni della X legislatura non sono state presentate proposte di legge popolare, ma ai fini dell'analisi oggetto di questo Rapporto, la proposta di legge regionale di iniziativa popolare presentata nella IX legislatura, non decaduta in forza del comma 1 dell'articolo 97 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, rientra nel computo delle proposte di legge ad iniziativa popolare presentate nel primo anno della X legislatura.


Durante la X legislatura sono state presentate anche 5 proposte di legge statutaria: 2 nell'anno 2015 e 3 nell'anno 2016. Inoltre sono state presentate 3 proposte di legge alle Camere: nessuna nell'anno 2015 e 3 nell'anno 2016, di cui 1 costituzionale.

P.d.l. presentate nella X legislatura distinte per anno e per tipologia

Pdl	2015 giu./dic.	2016	Totale X Leg.
Ordinarie	25 ¹	75	100
Statutarie	2	3	5
Alle Camere	0	3	3
Totale	27	81	108

¹ 1 delle 25 proposte di legge ordinaria deriva dall'iniziativa popolare: presentata nel 2013, ma non decaduta alla scadenza della IX legislatura in forza del comma 1 dell'art. 97 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale (deliberazione amministrativa del Consiglio regionale 21 dicembre 1979 e s.m.i).


P.d.l. presentate nella X legislatura distinte per anno e per tipologia




2. Tipo di iniziativa legislativa

Nell'anno 2016 sono state presentate 22 proposte di legge regionale di iniziativa della Giunta, 53 di iniziativa consiliare, nessuna proviene dall'iniziativa popolare o degli Enti locali.

P.d.l. anno 2016 distinte per tipo di iniziativa




Ripartizione % p.d.l. anno 2016 distinte per tipo di iniziativa



Nei primi due anni della X legislatura è stato inutilizzato l'istituto dell'iniziativa legislativa degli Enti locali e di quella popolare², mentre si è rilevata una certa vivacità dell'iniziativa legislativa consiliare (67% delle proposte di legge presentate), che spesso rappresenta uno stimolo per l'esecutivo ad intervenire nelle stesse materie.

P.d.l. X legislatura distinte per anno e per tipo di iniziativa²




² Leggere nota 1.


Per quanto concerne il tipo di iniziativa legislativa consiliare dell'anno 2016 29 proposte di legge sono di iniziativa dei Consiglieri di maggioranza, 20 di iniziativa dei Consiglieri di minoranza e 4 di iniziativa mista, ossia derivante dall'iniziativa consiliare congiunta di maggioranza e minoranza.

Delle 4 proposte di iniziativa mista ³ sono state firmate e presentate dagli organi interni dell'Assemblea legislativa, sostanzialmente sulla base di una decisione unanime nella predisposizione da parte dei propri componenti, a dimostrazione del ruolo significativo che a volte assumono l'Ufficio di Presidenza o le Commissioni nell'elaborazione delle proposte di legge consiliari.

P.d.l. anno 2016 distinte per tipo di iniziativa consiliare




Ripartizione % pdl anno 2016 distinte per tipo di iniziativa consiliare



³ L'Ufficio di Presidenza e una Commissione assembleare hanno presentato rispettivamente 2 e 1 proposta di legge di iniziativa mista.

Le proposte di legge d'iniziativa consiliare della X legislatura derivano per il 58% dalla maggioranza, per il 34% dalla minoranza e per l'8% sono d'iniziativa mista.

P.d.l. X legislatura distinte per anno e per tipo di iniziativa consiliare



Le 3 proposte di legge statutarie presentate nell'anno 2016 sono di iniziativa consiliare: 2 sono di iniziativa della minoranza e 1 è di iniziativa mista. La Giunta e la maggioranza consiliare non hanno prodotto proposte di legge statutarie nei primi 2 anni della X legislatura.

P.d.l. statutarie X legislatura distinte per anno e per tipo di iniziativa

Iniziativa p.d.l. statutaria	2015 (giu./dic.)	2016	Totale X leg.
Giunta	0	0	0
Maggioranza	0	0	0
Minoranza	0	2	2
Mista	2	1	3
Totale	2	3	5

Delle 3 proposte di legge alle Camere presentate nell'anno 2016 1 deriva dall'iniziativa della Giunta⁴ e 2 provengono dall'iniziativa consiliare (1 dalla maggioranza e 1 dalla minoranza). Nei primi due anni della X legislatura l'istituto dell'iniziativa legislativa alle Camere è stato inutilizzato dall'iniziativa consiliare congiunta di maggioranza e minoranza.

P.d.l. alle Camere X legislatura distinte per anno e per tipo di iniziativa

Iniziativa p.d.l. statutaria	2015 (giu./dic.)	2016	Totale X leg.
Giunta	0	1	1
Maggioranza	0	1	1
Minoranza	0	1	1
Mista	0	0	0
Totale	0	3	3

3. Tasso di successo dell'iniziativa legislativa

Per tasso di successo dell'iniziativa legislativa si intende il rapporto tra le proposte di legge presentate e le proposte di legge approvate in un'unità di tempo determinata.

Le proposte di legge approvate, in genere, risultano in numero superiore alle leggi promulgate, in quanto le proposte di legge d'identico contenuto vengono abbinate tra loro.

Nell'anno 2016 sono state approvate 37 proposte di legge: 3 proposte sono state presentate nell'anno 2015 e 34 proposte sono state presentate nell'anno 2016.

Si evidenzia che nel 2016 nessuna proposta di legge che ha avuto successo è stata abbinata ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Pertanto dall'inizio della X legislatura sono state approvate 51 delle 100 proposte di legge presentate, con un tasso di successo pari al 51%.

⁴ La Giunta regionale ha presentato 1 proposta di legge costituzionale alle Camere.

Tasso di successo iniziativa legislativa X legislatura

P.d.l. presentate	P.d.l. approvate	Tasso di successo complessivo
100	51	51%

Il tasso di successo varia, poi, in maniera significativa in relazione al soggetto dell'iniziativa.


Di norma il tasso di successo delle proposte di legge di iniziativa della Giunta regionale è sensibilmente superiore a quello delle proposte di legge di iniziativa consiliare.

Nell'anno 2016 sono state approvate 19 proposte di legge di iniziativa della Giunta e 18 di iniziativa consiliare, con un tasso di successo riferito alla X legislatura rispettivamente dell'81,25% e del 37,31%.

Tasso di successo iniziativa legislativa X legislatura distinto in base al soggetto dell'iniziativa

Iniziativa p.d.l. e anno	P.d.l. presentate	P.d.l. approvate nel 2015 (giu./dic.)	P.d.l. approvate nel 2016	P.d.l. approvate nella X legislatura	Tasso di successo
Giunta					
2015 (giu./dic.)	10	7	1	8	
2016	22	---	18	18	
Totale	32	7	19	26	81,25%
Consiliare					
2015 (giu./dic.)	14	7	2	9	
2016	53	---	16	16	
Totale	67	7	18	25	37,31%
Enti locali					
2015 (giu./dic.)	---	---	---	---	
2016	---	---	---	---	
Totale	---	---	---	---	---
Popolare					
2015 (giu./dic.)	1 ⁵	---	---	---	
2016	---	---	---	---	
Totale	1	---	---	---	---
Totale	100	14	37	51	51%

⁵ Leggere nota 1.



In genere il tasso di successo delle proposte di legge di iniziativa mista (presentate dai Consiglieri di maggioranza e di minoranza insieme) è sensibilmente superiore a quello delle proposte di legge presentate dai Consiglieri di maggioranza o di minoranza.


Nell'anno 2016 sono state approvate 14 proposte di legge di iniziativa della maggioranza, 4 di iniziativa mista e nessuna di iniziativa della minoranza, con un tasso di successo riferito alla X legislatura rispettivamente del 48,72%, del 100% e del 4,35%.

Tasso di successo iniziativa legislativa X legislatura distinto in base al soggetto dell'iniziativa consiliare

Iniziativa p.d.l. e anno	P.d.l. presentate	P.d.l. approvate nel 2015 (giu./dic.)	P.d.l. approvate nel 2016	P.d.l. approvate nella X legislatura	Tasso di successo
Maggioranza					
2015 (giu./dic.)	10	5	2	7	
2016	29	---	12	12	
Totale	39	5	14	19	48,72%
Minoranza					
2015 (giu./dic.)	3	1	---	1	
2016	20	---	---	---	
Totale	23	1	---	1	4,35%
Mista					
2015 (giu./dic.)	1	1	---	1	
2016	4	---	4	4	
Totale	5	1	4	5	100%
Totale	67	7	18	25	37,31%

Tasso di successo iniziativa legislativa X legislatura distinto in base al soggetto dell'iniziativa e per tipo di iniziativa consiliare

Soggetto iniziativa P.d.l.	P.d.l. presentate	P.d.l. approvate	Tasso di successo soggetto iniziativa
Giunta	32	26	81,25%
Maggioranza	39	19	48,72%
Minoranza	23	1	4,35%
Mista	5	5	100%
Enti locali	---	---	---
Popolare	1	---	---
Totale	100	51	51%



Nell'anno 2016 1 proposta di legge statutaria è stata approvata in seconda deliberazione, conforme alla prima, e 4 proposte di legge statutaria, abbinate ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale, sono state approvate in prima e in conforme seconda deliberazione, con un tasso di successo complessivo del 100%.

Tasso di successo iniziativa legislativa statutaria X legislatura

P.d.l. statutarie presentate	P.d.l. statutarie approvate	Tasso di successo complessivo
5	5	100%

Nell'anno 2016 è stata anche approvata 1 proposta di legge alle Camere⁶, con un tasso di successo complessivo del 33,33%.

Tasso di successo iniziativa legislativa alle Camere X legislatura

P.d.l. Camere presentate	P.d.l. Camere approvate	Tasso di successo complessivo
3	1	33,33%

4. Intervento modificativo all'iniziativa legislativa

Diverse le sedi e le modalità con cui si applica lo strumento modificativo all'iniziativa legislativa.

L'attività emendativa comprende, oltre le ordinarie procedure politiche di votazione delle modifiche, anche attività meno visibili quali la riscrittura dei testi in seno alle Commissioni e l'introduzione di modifiche tecnico-formali da parte degli Uffici per la presenza di un insieme di regole standard riguardo alla redazione dei testi normativi.

In genere risulta incisivo, ai fini dell'approvazione, l'intervento di modifica a cui sono sottoposte le proposte di legge connesso all'istruttoria legislativa delle competenti Commissioni assembleari e alla discussione e votazione in Aula.

Lungi dall'essere mero recettore delle iniziative dell'esecutivo, l'Assemblea legislativa regionale si presenta di norma come attore vivace e partecipe del procedimento legislativo.

Nell'anno 2016 l'intervento modificativo delle Commissioni alle proposte di legge approvate rispetto alle relative proposte iniziali è stato sia tecnico-formale che sostanziale e ha riguardato 27 delle 37 proposte di legge approvate, con un tasso di modifica pari al 72,97%, a dimostrazione dell'incisiva influenza del lavoro istruttorio.

Poi, sempre nel periodo preso a riferimento nel presente rapporto, 22 delle 37 proposte di legge approvate sono state oggetto di emendamenti in sede di discussione e votazione in Aula, con un tasso di modifica complessivo pari a 59,46%, a riprova che l'Assemblea legislativa regionale è in grado di esercitare un'apprezzabile influenza sulla conformazione finale dei testi legislativi.


⁶ Si tratta della proposta di legge costituzionale alle Camere presentata dalla Giunta regionale.

Solo 6 delle 37 proposte di legge approvate non hanno subito interventi modificativi.

Per 26 delle 37 deliberazioni legislative del 2016 è stato messo in votazione e approvato in Aula il coordinamento tecnico, che consiste nel controllo dell'atto sotto il profilo della tecnica legislativa. Peraltro, tutte le proposte di legge nel preventivo esame, in sede referente, della competente Commissione assembleare sono sottoposte al predetto controllo.


Intervento modificativo alle p.d.l. approvate nell'anno 2016 distinte in base al soggetto dell'iniziativa

Iniziativa P.d.l.	P.d.l. approvate	P.d.l. modificate in Comm.ne	P.d.l. emendate in Aula	P.d.l. non modificate
Giunta	19	12	12	5
Consiliare	18	15	10	1
Enti locali	---	---	---	---
Popolare	---	---	---	---
Totale	37	27	22	6



Tasso di modifica complessivo alle p.d.l. approvate nell'anno 2016

Intervento modificativo	P.d.l. approvate	Tasso di modifica complessivo alle p.d.l. approvate
Commissione	27	72,97%
Aula	22	59,46%
non modificate	6	16,22%



Nell'anno 2016 il testo base scelto tra le 4 proposte di legge statutaria, abbinate ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale, è stato modificato in sede di Commissione assembleare e non è stato emendato nella prima votazione da parte dell'Aula.

Nella seconda votazione le 2 deliberazioni legislative statutarie sono risultate conformi a quelle della prima votazione⁷ avvenute per 1 deliberazione nel 2015 e per l'altra nel 2016.

La proposta di legge alle Camere⁸ approvata nell'anno 2016 ha subito modifiche⁹ solo in sede di Commissione assembleare.

⁷ Ai sensi del secondo comma dell'articolo 123 della Costituzione "lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi".

⁸ Vedi nota 6.

⁹ La modifica ha interessato il preambolo della proposta di deliberazione.

PRODUZIONE LEGISLATIVA


1. Andamento della produzione legislativa

Nell'anno 2016 sono state promulgate 37 leggi regionali e 1 legge statutaria. Le leggi entrate in vigore nel secondo anno della X legislatura risultano superiori a quelle promulgate nel secondo anno della precedente legislatura. L'incremento dell'attività legislativa deriva anche da interventi plurimi sulle stesse questioni, come la fusione di Comuni per incorporazione o l'esigenza di assicurare, nelle more del perfezionamento dell'iter della legge di riordino in materia di diritto allo studio universitario, la funzionalità degli ERSU dando continuità all'incarico dei commissari straordinari.

Le tabelle e i grafici che seguono evidenziano l'andamento della produzione legislativa, riferito alle sole leggi regionali e non anche alle leggi statutarie, nel periodo compreso tra la I e la X legislatura.

Viene prima riportato il numero delle leggi promulgate in ogni legislatura, poi il numero delle leggi promulgate ogni anno dal 1970 al 31 dicembre 2016.

Produzione legislativa per legislatura



*Produzione legislativa per anno*¹⁰

Anno	1970	1971	1972	1973	1974	1975
Legge	---	4	9	36	53	47
Anno	1976	1977	1978	1979	1980	1981
Legge	35	50	25	42	55	43
Anno	1982	1983	1984	1985	1986	1987
Legge	48	41	42	33	29	45
Anno	1988	1989	1990	1991	1992	1993
Legge	45	34	60	40	52	37
Anno	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Legge	52	67	49	77	47	39
Anno	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Legge	30	35	28	29	30	36
Anno	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Legge	22	20	38	33	22	30
Anno	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
Legge	46	51	37	32	37	leggi 1.792

¹⁰ Non sono riportate le 5 leggi statutarie della Regione: nel corso della VII, VIII, IX e X legislatura sono state rispettivamente promulgate la n. 1 dell'8 marzo 2005 (Statuto della Regione Marche) e la n. 2 del 22 gennaio 2008, la n. 3 del 19 giugno 2013, la n. 4 del 2 luglio 2015 e la n. 5 del 27 giugno 2016 che modificano lo Statuto regionale.

2. Dimensione delle leggi

Per quantificare l'entità della produzione legislativa regionale va anche analizzata la dimensione delle leggi, che si misura convenzionalmente in articoli, commi e caratteri, questi ultimi da considerare come unità di misura elementare dell'estensione fisica delle leggi.

E' ovvio che una valutazione complessiva della produzione legislativa regionale non va basata solo su tali elementi, ma deve essere ricavata dalla combinazione e dal bilanciamento di ulteriori fattori, quali il numero delle leggi prodotte e soprattutto il loro contenuto normativo.

Dimensione leggi X legislatura differenziata per anno

X legislatura	2015 (giu./dic)	2016
leggi	13	37
articoli	103	260
commi	197	543
caratteri	88.272	221.997

3. Tasso mensile di legislazione

Per tasso di legislazione si intende il numero medio di leggi prodotte dall'organo legislativo in un'unità di tempo determinato.

Prendendo come unità di tempo il mese, si passa da un tasso di 1,86 leggi/mese nel periodo giugno-dicembre 2015 ad un tasso di 3,08 leggi/mese nell'anno 2016.

Tasso mensile di legislazione X legislatura differenziato per anno

Anno	Numero leggi	Tasso mensile
2015 (giu./dic.)	13	1,86
2016	37	3,08

4. Fonte giuridica della potestà legislativa


Avendo riguardo alla fonte giuridica della potestà legislativa e, cioè, alla fonte costituzionale, le leggi regionali possono essere suddivise a seconda che costituiscano esercizio della potestà legislativa concorrente o residuale, di cui all'art. 117 della Costituzione.

In virtù di tale criterio una legge regionale può essere classificata come:

- ♦ concorrente, quando emanata in forza di potestà legislativa di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.¹¹;
- ♦ residuale, quando emanata in forza di potestà legislativa di cui all'art. 117, quarto comma, Cost.;
- ♦ mista, quando sfugge a una chiara individuazione del titolo competenziale in base al criterio della prevalenza.


In base alla fonte giuridica e al criterio della prevalenza delle 37 leggi promulgate nell'anno 2016 14 leggi sono da ricomprendere nella potestà legislativa concorrente, 15 leggi in quella residuale e 8 leggi in quella mista.

Produzione legislativa anno 2016 differenziata per fonte giuridica della potestà legislativa




¹¹ Le leggi in materia di bilancio e di tributi sono classificate tra quelle che costituiscono esercizio di potestà legislativa concorrente, in quanto l'autonomia finanziaria regionale deve comunque rispettare i principi di armonizzazione statali in materia contabile e finanziaria.


Produzione legislativa X legislatura differenziata per fonte giuridica della potestà legislativa e per anno



Ripartizione % produzione legislativa anno 2016 differenziata per fonte giuridica della potestà legislativa



Ripartizione % produzione legislativa X legislatura differenziata per fonte giuridica della potestà legislativa



5. Tipologia delle leggi


Avendo riguardo al contenuto, le leggi regionali possono distinguersi in base alla tipologia prevalente delle norme che esse contengono, al fine di misurarne il rilievo normativo.

In virtù di tale criterio una legge regionale può classificarsi come:


- ◆ legge di settore, quando stabilisce regole per il governo di settori specifici o definisce strumenti per realizzare interventi in tali ambiti;
- ◆ legge istituzionale, quando riguarda l'organizzazione istituzionale della Regione e la tutela di diritti fondamentali;
- ◆ legge di bilancio, quando è direttamente collegata alla manovra annuale di bilancio;
- ◆ legge provvedimento, quando disciplina situazioni specifiche o realizza singoli interventi;
- ◆ legge di manutenzione normativa, quando reca disposizioni di puntuale correzione, modifica o integrazione della normativa vigente.

Delle 37 leggi promulgate nell'anno 2016 risulta, in base al criterio della prevalenza, che 24 sono leggi di manutenzione normativa, 5 sono leggi di bilancio, 4 sono leggi di settore, 4 sono leggi provvedimento e nessuna è legge istituzionale.


Produzione legislativa anno 2016 differenziata per tipologia




Produzione legislativa X legislatura differenziata per tipologia e per anno



Ripartizione % produzione legislativa anno 2016 differenziata per tipologia



Ripartizione % produzione legislativa X legislatura differenziata per tipologia



6. Finalità delle leggi


Avendo riguardo al contenuto, le leggi regionali possono classificarsi in base alle finalità che esse perseguono.

In virtù di tale criterio una legge regionale può classificarsi come:


- ♦ regolativa, quando determina i comportamenti dei soggetti destinatari;
- ♦ distributiva, quando eroga risorse finanziarie o servizi;
- ♦ redistributiva, quando, in assenza di risorse aggiuntive, riduce le risorse precedentemente distribuite ad alcuni soggetti per trasferirle ad altri, comportando quindi svantaggi per i primi e benefici per i secondi;
- ♦ costitutiva, quando riguardano l'organizzazione e il funzionamento della Regione, il riparto delle competenze, l'istituzione di nuovi organismi e la definizione delle procedure dello svolgimento delle attività pubbliche;
- ♦ simbolica, quando il fine non è la realizzazione di un intervento, ma è la formazione di un consenso intorno a una precisa posizione ovvero contiene dichiarazioni di principio o linee politiche.

Delle 37 leggi promulgate nell'anno 2016 risulta che 17 leggi sono costitutive, 6 leggi sono distributive, 12 leggi sono regolative, 2 leggi sono redistributive e nessuna è simbolica. La classificazione è effettuata sulla base del criterio della prevalenza.


Produzione legislativa anno 2016 differenziata per finalità




Produzione legislativa X legislatura differenziata per finalità



Ripartizione % produzione legislativa anno 2016 differenziata per finalità



Ripartizione % produzione legislativa X legislatura differenziata per finalità



7. Tecnica redazionale delle leggi


Avendo riguardo al contenuto, le leggi regionali possono distinguersi in base alla modalità di redazione del testo, al fine di evidenziarne la forma tecnica.

In virtù di tale criterio una legge regionale può classificarsi come:


- ♦ nuovo testo, quando introduce nell'ordinamento una disciplina totalmente o anche solo parzialmente nuova di un settore o di una materia. Rientrano in tale tipologia di classificazione anche le leggi che, nel disciplinare ex novo una materia, abrogano in tutto o in parte la normativa pre-vigente e quelle che introducono modifiche in modo non esplicito;
- ♦ novella, quando modifica, sostituisce o integra testualmente disposizioni di leggi precedenti (il testo è, cioè, costituito da disposizioni redatte con la tecnica della "novella"). In genere il carattere di novella si ricava dal titolo stesso della legge;
- ♦ mista, quando il testo della legge non può essere ricondotto a una determinata tipologia; quando, cioè, non è possibile o agevole identificare la prevalenza di una tecnica sull'altra. In tale categoria sono state considerate anche alcune leggi di bilancio (quali quelle di assestamento dei bilanci) e le leggi finanziarie, in quanto, pur introducendo nuove disposizioni, contengono numerosissime novelle;
- ♦ testo unico, quando è stata redatta e approvata con la forma e il contenuto del testo unico.

Sotto il profilo della tecnica redazionale delle 37 leggi promulgate nell'anno 2016 11 leggi sono classificabili come nuovo testo, 20 leggi come novella, 6 leggi a tecnica mista e non sono stati adottati testi unici.


Produzione legislativa anno 2016 differenziata per tecnica redazionale




Produzione legislativa X legislatura differenziata per tecnica redazionale



Ripartizione % produzione legislativa anno 2016 differenziata per tecnica redazionale



Ripartizione % produzione legislativa X legislatura differenziata per tecnica redazionale



8. Macrosettori d'intervento legislativo

Gli ambiti d'intervento legislativo, a fine di semplificazione, possono essere accorpati in macrosettori: a ogni macrosettore fanno capo determinate materie.


I macrosettori e le materie corrispondono alle voci dell'indice sistematico della banca dati delle leggi regionali, voci che sono state individuate sia per consentire di classificare i testi normativi secondo descrittori rispondenti alle nuove competenze delle Regioni, risultanti anche dalle ultime riforme apportate alla Costituzione, sia per cercare di rendere la classificazione il più possibile uniforme a quella contenuta nello schema predisposto dalla Camera dei Deputati per la formazione dei questionari per i rapporti annuali sullo stato delle legislazioni regionali.

Lo schema di classificazione dei macrosettori e delle materie di intervento legislativo è riportato in appendice.


Nell'anno 2016 il macrosettore ponderante risulta essere quello relativo a "Ordinamento istituzionale".

Macrosettori di intervento legislativo anno 2016


Macrosettori	Numero leggi
A. Ordinamento istituzionale	13
B. Sviluppo economico e attività produttive	6
C. Territorio ambiente e infrastrutture	2
D. Servizi alla persona e alla comunità	10
E. Finanza regionale	6
Totale	37




Macrosettori di intervento legislativo X legislatura



Ripartizione % macrosettori di intervento legislativo anno 2016



Ripartizione % macrosettori di intervento legislativo X legislatura



9. Durata media dell'iter di approvazione delle leggi


Nell'anno 2016 la durata media dell'iter di approvazione delle leggi regionali è stata di 67,59 giorni.

Tale computo fa riferimento al numero di giorni intercorrenti tra la data di presentazione delle singole proposte di legge e la data della approvazione definitiva delle stesse in Aula.


In particolare, 1 legge promulgata nel periodo in esame è stata approvata dopo più di 360 giorni: si tratta della legge che riconduce ad un procedimento unico le procedure amministrative relative agli istituti dell'autorizzazione, dell'accreditamento e degli accordi contrattuali riguardanti le strutture e i servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

Leggi anno 2016 suddivise in scaglioni in base alla durata dell'iter di approvazione con indicazione della durata media annuale

Giorni iter	Numero leggi	Totale giorni approvazione	Media annuale giorni
tra 1 e 30	14	---	---
tra 31 e 90	13	---	---
tra 91 e 180	8	---	---
tra 181 e 360	1	---	---
superiore	1	---	---
Totale	37	2.501	67,59



Ripartizione % leggi anno 2016 suddivise in scaglioni in base alla durata dell'iter di approvazione



10. Singole leggi

Si riportano, di seguito, le singole leggi promulgate nell'anno 2016, individuando per ciascuna di esse sia il macrosettore d'intervento, sia la specifica materia oggetto della legge; ogni legge, poi, è accompagnata da brevi informazioni sui dati concernenti il suo iter.

In particolare, la tabella riportata a lato di ciascuna legge indica:

- ♦ il numero della proposta di legge (nel caso di più numeri significa che la legge è il risultato di più proposte: si indica con TB il testo base e con TU che è stato redatto il testo unificato¹²);
- ♦ il soggetto titolare dell'iniziativa;
- ♦ la Commissione assembleare referente;

¹² Ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale (deliberazione amministrativa del Consiglio regionale 21 dicembre 1979 e s.m.i), le proposte di legge aventi oggetto identico o strettamente connesso sono poste congiuntamente all'ordine del giorno della competente Commissione referente. Dopo l'esame preliminare delle proposte abbinate la Commissione procede alla scelta del testo base ovvero alla redazione del testo unificato. L'eventuale proposta della Giunta costituisce il testo base.

- ◆ le Commissioni assembleari consultive (in questo campo è altresì indicata l'assegnazione al CAL o al CREL);
- ◆ la data in cui la proposta di legge è stata presentata;
- ◆ la data in cui è stata assegnata alla Commissione consiliare referente;
- ◆ la data in cui è stata licenziata dalla Commissione referente;
- ◆ la data in cui è stata approvata in Aula;
- ◆ il numero delle sedute dell'Aula consiliare dedicate all'approvazione;
- ◆ la durata dell'iter legislativo dalla data di assegnazione alla Commissione assembleare referente a quella dell'approvazione in Aula;
- ◆ la classificazione in base schema dei macrosettori e delle materie di intervento legislativo riportato in appendice.

LEGGI PROMULGATE NELL'ANNO 2016

Legge regionale 25 gennaio 2016, n. 1
Disposizioni urgenti in materia sanitaria e modifica alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 32

Tema: D. Servizi alla persona e alla comunità
Settore: D.1. Sanità
Materia: D.1.1 Disposizioni generali

Pdl	27/2016
Iniziativa	Maggioranza
Presentata	12/01/2016
Commissione referente	IV
Commissione consultiva	I
Assegnata il	12/01/2016
Licenziata il	14/01/2016
Approvata il	19/01/2016
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	7

Legge regionale 29 febbraio 2016, n. 2

Modifica alla legge regionale 13 novembre 2001, n. 27
"Interventi per il coordinamento dei tempi delle città e
la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà
sociale"

Tema: D. Servizi alla persona e alla comunità

Settore: D.2. Servizi sociali e alla persona

Materia: D.2.1 Disposizioni generali

Pdl	17/2015
Iniziativa	Maggioranza
Presentata	30/10/2015
Commissione referente	IV
Commissione consultiva	---
Assegnata il	02/11/2015
Licenziata il	11/02/2016
Approvata il	23/02/2016
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presenta- zione alla approvazione in Aula	116

Legge regionale 9 marzo 2016, n. 3

Modifica alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10
"Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e
delle Province nella Regione Marche" - Disposizioni
in materia di referendum

Tema: A. Ordinamento istituzionale

Settore: A.3. Enti locali – Autonomie funzionali

Materia: A.3.2 Riordino terr.le – Mod. denominazioni

Pdl	35/2016
Iniziativa	Giunta
Presentata	24/02/2016
Commissione referente	I
Commissione consultiva	CAL – CREL
Assegnata il	24/02/2016
Licenziata il	02/03/2016
Approvata il	08/03/2016
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presenta- zione alla approvazione in Aula	13

Legge regionale 10 marzo 2016, n. 4

Disposizioni in materia di riorganizzazione degli uffici assembleari. Modifiche alle leggi regionali 10 agosto 1988, n. 34, 15 ottobre 2001, n. 20, 30 giugno 2003, n. 14, 26 febbraio 2008, n. 3 e 28 dicembre 2010, n. 22

Tema: A. Ordinamento istituzionale
Settore: A.2. Amministrazione regionale
Materia: A.2.3 Ordinamento degli uffici e del personale

Pdl	29/2016
Iniziativa	Maggioranza
Presentata	04/02/2016
Commissione referente	I
Commissione consultiva	---
Assegnata il	05/02/2016
Licenziata il	02/03/2016
Approvata il	08/03/2016
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	33

Legge regionale 18 marzo 2016, n. 5

Modifica alla legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 "Norme in materia di beni e attività culturali"

Tema: D. Servizi alla persona e alla comunità
Settore: D.4. Beni e attività culturali
Materia: D.4.1 Disposizioni generali

Pdl	31/2016
Iniziativa	Maggioranza
Presentata	18/02/2016
Commissione referente	I
Commissione consultiva	CAL – CREL
Assegnata il	18/02/2016
Licenziata il	07/03/2016
Approvata il	15/03/2016
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	26

Legge regionale 25 marzo 2016, n. 6

Modifica alla legge regionale 3 aprile 2015, n. 13
 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province”

Tema: A. Ordinamento istituzionale
 Settore: A.3. Enti locali – Autonomie funzionali
 Materia: A.3.1 Disposizioni generali

Pdl	37/2016
Iniziativa	Maggioranza
Presentata	07/03/2016
Commissione referente	I
Commissione consultiva	CAL
Assegnata il	07/03/2016
Licenziata il	08/03/2016
Approvata il	22/03/2016
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	15

Legge regionale 7 aprile 2016, n. 7

Modifica alla legge regionale 21 settembre 2015, n. 23
 “Disposizioni urgenti sugli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU)”

Tema: D. Servizi alla persona e alla comunità
 Settore: D.3. Istruzione – Formazione
 Materia: D.3.2 Istruzione scolastica e universitaria

Pdl	39/2016
Iniziativa	Giunta
Presentata	16/03/2016
Commissione referente	I
Commissione consultiva	CAL – CREL
Assegnata il	17/03/2016
Licenziata il	31/03/2016
Approvata il	05/04/2016
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	20

Legge regionale 18 aprile 2016, n. 8

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 30 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2016/2018 della Regione Marche. Legge di stabilità 2016” e alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 31 “Bilancio di previsione 2016/2018”

Tema: E. Finanza

Settore: E.1. Contabilità – Programmazione

Materia: E.1.2 Bilanci – Leggi finanziarie

Pdl	41/2016
Iniziativa	Giunta
Presentata	18/03/2016
Commissione referente	I
Commissione consultiva	CAL – CREL
Assegnata il	21/03/2016
Licenziata il	31/03/2016
Approvata il	12/04/2016
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	25

Legge regionale 26 aprile 2016, n. 9

Abolizione del contributo per il funzionamento dei gruppi consiliari e modifiche alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari”

Tema: A. Ordinamento istituzionale

Settore: A.1. Aspetti istituzionali

Materia: A.1.3 Consiglieri e assessori reg.li – Gruppi cons.

Pdl	20/2015
Iniziativa	Maggioranza
Presentata	03/12/2015
Commissione referente	I
Commissione consultiva	---
Assegnata il	04/12/2015
Licenziata il	11/04/2016
Approvata il	19/04/2016
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	138

Legge regionale 2 maggio 2016, n. 10

Modifiche alla legge regionale 20 aprile 2015, n. 19
 “Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici”

Tema: B. Sviluppo economico e attività produttive
 Settore: B.4. Energia
 Materia: B.4.1 Disposizioni generali

Pdl	34/2016
Iniziativa	Giunta
Presentata	24/02/2016
Commissione referente	III
Commissione consultiva	CAL – CREL
Assegnata il	24/02/2016
Licenziata il	18/04/2016
Approvata il	26/04/2016
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	62

Legge regionale 23 maggio 2016, n. 11

Modifiche alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34
 “Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari”

Tema: A. Ordinamento istituzionale
 Settore: A.1. Aspetti istituzionali
 Materia: A.1.3 Consiglieri e assessori reg.li – Gruppi cons.

Pdl	42/2016
Iniziativa	Mista*
Presentata	18/03/2016
Commissione referente	I
Commissione consultiva	---
Assegnata il	21/03/2016
Licenziata il	09/05/2016
Approvata il	17/05/2016
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	60

* L'iniziativa deriva dai componenti dell'Ufficio di Presidenza

Legge regionale 21 giugno 2016, n. 12

Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6
"Legge forestale regionale"

Tema: B. Sviluppo economico e attività produttive

Settore: B.8. Agricoltura e foreste

Materia: B.8.3 Boschi e foreste – Prodotti del sottobosco e tartufi - Collina e montagna

Pdl	50/2016
Iniziativa	Maggioranza
Presentata	05/05/2016
Commissione referente	II
Commissione consultiva	CREL
Assegnata il	09/05/2016
Licenziata il	13/06/2016
Approvata il	21/06/2016
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	47

Legge regionale 27 giugno 2016, n. 13

Variazione generale al bilancio di previsione
2016/2018, ai sensi del comma 1 dell'articolo 51 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. (1° provvedimento)

Tema: E. Finanza

Settore: E.1. Contabilità – Programmazione

Materia: E.1.2 Bilanci – Leggi finanziarie

Pdl	60/2016
Iniziativa	Giunta
Presentata	06/06/2016
Commissione referente	I
Commissione consultiva	II – III – IV CAL – CREL
Assegnata il	06/06/2016
Licenziata il	13/06/2016
Approvata il	21/06/2016
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	5

Legge regionale 27 giugno 2016, n. 14

Disposizioni in materia di gestione dei molluschi bivalvi

Tema: B. Sviluppo economico e attività produttive

Settore: B.9. Caccia – Pesca – Acquacoltura

Materia: B.9.3 Pesca – Acquacoltura

Pdl	61/2016
Iniziativa	Giunta
Presentata	08/06/2016
Commissione referente	II
Commissione consultiva	CAL – CREL
Assegnata il	08/06/2016
Licenziata il	16/06/2016
Approvata il	23/06/2016
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	15

Legge regionale 7 luglio 2016, n. 15Modifica alla legge regionale 1° dicembre 1997, n. 71
“Norme per la disciplina delle attività estrattive”

Tema: B. Sviluppo economico e attività produttive

Settore: B.5. Miniere e risorse geotermiche

Materia: B.5.2 Cave e torbiere – Miniere

Pdl	56/2016
Iniziativa	Maggioranza
Presentata	26/05/2016
Commissione referente	III
Commissione consultiva	CAL – CREL
Assegnata il	27/05/2016
Licenziata il	13/06/2016
Approvata il	05/07/2016
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	40

Legge regionale 19 luglio 2016, n. 16
 Modifiche alla legge regionale 8 marzo 1990, n. 13
 “Norme edilizie per il territorio agricolo”

Tema: C. Territorio – ambiente e infrastrutture
 Settore: C.2. EDILIZIA
 Materia: C.2.1 Disposizioni generali

Pdl	48/2016
Iniziativa	Maggioranza
Presentata	26/04/2016
Commissione referente	III
Commissione consultiva	CAL – CREL
Assegnata il	27/04/2016
Licenziata il	06/07/2016
Approvata il	12/07/2016
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	77

Legge regionale 19 luglio 2016, n. 17
 Ulteriori modifiche alla legge regionale 16 gennaio
 1995, n. 10 “Norme sul riordinamento territoriale dei
 Comuni e delle province nella Regione Marche”

Tema: A. Ordinamento istituzionale
 Settore: A.3. Enti locali – Autonomie funzionali
 Materia: A.3.2 Riordino terr.le – Mod. denominazioni

Pdl	52/2016
Iniziativa	Giunta
Presentata	06/05/2016
Commissione referente	I
Commissione consultiva	CAL
Assegnata il	09/05/2016
Licenziata il	04/07/2016
Approvata il	12/07/2016
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	67

Legge regionale 1 agosto 2016, n. 18
Disposizioni urgenti di adeguamento dell'ordinamento regionale

Tema: A. Ordinamento istituzionale
Settore: A.2. Amministrazione regionale
Materia: A.2.1 Disposizioni generali

Pdl	63/2016
Iniziativa	Giunta
Presentata	08/06/2016
Commissione referente	I
Commissione consultiva	II – IV CAL – CREL
Assegnata il	08/06/2016
Licenziata il	04/07/2016
Approvata il	26/07/2016
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	48

Legge regionale 4 agosto 2016, n. 19
Ulteriori modifiche alla legge regionale 30 giugno 1997, n. 39 “Interventi a favore dei marchigiani all'estero”

Tema: D. Servizi alla persona e alla comunità
Settore: D.2. Servizi sociali e alla persona
Materia: D.2.1 Disposizioni generali

Pdl	62/2016
Iniziativa	Giunta
Presentata	08/06/2016
Commissione referente	I
Commissione consultiva	CAL – CREL
Assegnata il	08/06/2016
Licenziata il	21/07/2016
Approvata il	02/08/2016
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	55

Legge regionale 21 settembre 2016, n. 20

Modifiche alla legge regionale 27 marzo 2001, n. 8
 “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM)”

Tema: A. Ordinamento istituzionale

Settore: A.1. Aspetti istituzionali

Materia: A.1.4 Organismi di garanzia e altri organismi reg.li

Pdl	78/2016
Iniziativa	Maggioranza
Presentata	04/08/2016
Commissione referente	I
Commissione consultiva	---
Assegnata il	04/08/2016
Licenziata il	08/09/2016 19/09/2016*
Approvata il	20/09/2016
Numero sedute Aula	2*
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	47

* Conclusa la discussione generale l'Assemblea legislativa regionale approva la richiesta di rinvio in Commissione referente della p.d.l.

Legge regionale 30 settembre 2016, n. 21

Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati

Tema: D. Servizi alla persona e alla comunità

Settore: D.2. Servizi sociali e alla persona

Materia: D.2.3 Strutture assistenziali

Pdl	5/2015
Iniziativa	Giunta
Presentata	06/08/2015
Commissione referente	IV
Commissione consultiva	CAL – CREL
Assegnata il	06/08/2015
Licenziata il	15/09/2016
Approvata il	27/09/2016
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	418

Legge regionale 30 settembre 2016, n. 22

Interventi di sostegno e di valorizzazione della cultura musicale, della tradizione e della produzione della fisarmonica

Tema: D. Servizi alla persona e alla comunità

Settore: D.4. Beni e attività culturali

Materia: D.4.1 Disposizioni generali

Pdl	76/2016
Iniziativa	Giunta
Presentata	22/07/2016
Commissione referente	I
Commissione consultiva	CAL – CREL
Assegnata il	08/08/2016
Licenziata il	19/09/2016
Approvata il	27/09/2016
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	67

Legge regionale 30 settembre 2016, n. 23

Modifica alla legge regionale 24 marzo 2015, n. 9 “Disposizioni in materia di prevenzione, diagnosi precoce e cura del diabete mellito”

Tema: D. Servizi alla persona e alla comunità

Settore: D.1. Sanità

Materia: D.1.2 Strutture e personale sanitari e ospedalieri

Pdl	70/2016
Iniziativa	Maggioranza
Presentata	07/07/2016
Commissione referente	IV
Commissione consultiva	---
Assegnata il	07/07/2016
Licenziata il	15/09/2016
Approvata il	27/09/2016
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	82

Legge regionale 18 ottobre 2016, n. 24

Modifica alla legge regionale 21 settembre 2015, n. 23
 “Disposizioni urgenti sugli Enti regionali per il diritto
 allo studio universitario (ERSU)”

Tema: D. Servizi alla persona e alla comunità
 Settore: D.3. Istruzione – Formazione
 Materia: D.3.2 Istruzione scolastica e universitaria

Pdl	86/2016
Iniziativa	Maggioranza
Presentata	04/10/2016
Commissione referente	I
Commissione consultiva	CAL – CREL
Assegnata il	04/10/2016
Licenziata il	04/10/2016
Approvata il	18/10/2016
Numero sedute Aula	2*
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	14

* L'Assemblea legislativa regionale ha approvato gli articoli della p.d.l. nella I seduta e l'intero testo della p.d.l. nella II seduta

Legge regionale 24 ottobre 2016, n. 25

Incorporazione del Comune di Acquacanina nel Comune di Fiastra

Tema: A. Ordinamento istituzionale
 Settore: A.3. Enti locali – Autonomie funzionali
 Materia: A.3.2 Riordino terr.le – Mod. denominazioni

Pdl	75/2016
Iniziativa	Giunta
Presentata	22/07/2016
Commissione referente	I
Commissione consultiva	CAL
Assegnata il	29/08/2016
Licenziata il	10/10/2016
Approvata il	18/10/2016
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	88

Legge regionale 25 novembre 2016, n. 26

Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 “Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile” e alla legge regionale 4 dicembre 2014, n. 33 “Assestamento del bilancio 2014”

Tema: C. Territorio - Ambiente e infrastrutture

Settore: C.2. Edilizia

Materia: C.2.1 Disposizioni generali

Pdl	74/2016
Iniziativa	Maggioranza
Presentata	21/07/2016
Commissione referente	III
Commissione consultiva	CAL – CREL
Assegnata il	21/07/2016
Licenziata il	08/11/2016
Approvata il	22/11/2016
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	124

Legge regionale 2 dicembre 2016, n. 27

Modifiche alla legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 “Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura”

Tema: B. Sviluppo economico e attività produttive

Settore: B.8. Agricoltura e foreste

Materia: B.8.1 Disposizioni generali del settore agricolo e agro-alimentare

Pdl	93/2016
Iniziativa	Mista*
Presentata	17/11/2016
Commissione referente	II
Commissione consultiva	CAL
Assegnata il	21/11/2016
Licenziata il	24/11/2016
Approvata il	29/11/2016
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	12

* L’iniziativa deriva dai componenti della II Commissione assembleare

Legge regionale 7 dicembre 2016, n. 28

Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Barchi, Orciano di Pesaro, Piagge e San Giorgio di Pesaro, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, Lettera A), della Legge Regionale 16 gennaio 1995, n. 10 "Norme sul Riordinamento Territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche"

Tema: A. Ordinamento istituzionale
Settore: A.3. Enti locali – Autonomie funzionali
Materia: A.3.2 Riordino terr.le – Mod. denominazioni

Pdl	82/2016
Iniziativa	Giunta
Presentata	26/08/2016
Commissione referente	I
Commissione consultiva	CAL
Assegnata il	12/09/2016
Licenziata il	14/09/2016
Approvata il	06/12/2016
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	102

Legge regionale 7 dicembre 2016, n. 29

Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Montemaggiore al Metauro, Saltara e Ser-rungarina ai sensi dell'articolo 2, comma 1, Lettera A), della Legge Regionale 16 gennaio 1995, n. 10 "Norme sul Riordinamento Territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche"

Tema: A. Ordinamento istituzionale
Settore: A.3. Enti locali – Autonomie funzionali
Materia: A.3.2 Riordino terr.le – Mod. denominazioni

Pdl	83/2016
Iniziativa	Giunta
Presentata	26/08/2016
Commissione referente	I
Commissione consultiva	CAL
Assegnata il	12/09/2016
Licenziata il	14/09/2016
Approvata il	06/12/2016
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	102

Legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30
Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia

Tema: A. Ordinamento istituzionale
Settore: A.1. Aspetti istituzionali
Materia: A.1.4 Organismi di garanzia e altri organismi regionali

Pdl	96/2016
Iniziativa	Mista*
Presentata	29/11/2016
Commissione referente	I
Commissione consultiva	---
Assegnata il	29/11/2016
Licenziata il	05/12/2016
Approvata il	13/12/2016
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	14

* L'iniziativa deriva dai componenti dell'Ufficio di Presidenza

Legge regionale 15 dicembre 2016, n. 31
Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 "Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo"

Tema: D. Servizi alla persona e alla comunità
Settore: D.1. Sanità
Materia: D.1.5 Veterinaria

Pdl	65/2016
Iniziativa	Mista
Presentata	16/06/2016
Commissione referente	IV
Commissione consultiva	---
Assegnata il	16/06/2016
Licenziata il	07/12/2016
Approvata il	13/12/2016
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	180

Legge regionale 15 dicembre 2016, n. 32
Rendiconto generale della Regione per l'anno 2015

Tema: E. Finanza
Settore: E.1. Contabilità - Programmazione
Materia: E.1.2 Bilanci – Leggi finanziarie

Pdl	81/2016
Iniziativa	Giunta
Presentata	18/08/2016
Commissione referente	I
Commissione consultiva	---
Assegnata il	23/08/2016
Licenziata il	05/12/2016
Approvata il	13/12/2016
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	117

Legge regionale 22 dicembre 2016, n. 33
Assestamento del bilancio di previsione 2016/2018

Tema: E. Finanza
Settore: E.1. Contabilità - Programmazione
Materia: E.1.2 Bilanci – Leggi finanziarie

Pdl	98/2016
Iniziativa	Giunta
Presentata	12/12/2016
Commissione referente	I
Commissione consultiva	CAL – CREL
Assegnata il	12/12/2016
Licenziata il	14/12/2016
Approvata il	20/12/2016
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	8

Legge regionale 22 dicembre 2016, n. 34

Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Pievebovigliana e Fiordimonte, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 "Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche"

Tema: A. Ordinamento istituzionale
Settore: A.3. Enti locali – Autonomie funzionali
Materia: A.3.2 Riordino terr.le – Mod. denominazioni

Pdl	69/2016
Iniziativa	Giunta
Presentata	06/05/2016
Commissione referente	I
Commissione consultiva	CAL
Assegnata il	29/08/2016
Licenziata il	07/09/2016
Approvata il	20/12/2016
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	228

Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 35

Disposizioni per la formazione del bilancio 2017/2019 della Regione Marche (legge di stabilità 2017)

Tema: E. Finanza
Settore: E.1. Contabilità - Programmazione
Materia: E.1.2 Bilanci – Leggi finanziarie

Pdl	100/2016
Iniziativa	Giunta
Presentata	20/12/2016
Commissione referente	I
Commissione consultiva	II – III – IV CAL – CREL
Assegnata il	20/12/2016
Licenziata il	22/12/2016
Approvata il	27/12/2016
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	7

Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 36
Bilancio di previsione 2017/2019

Tema: E. Finanza
Settore: E.1. Contabilità - Programmazione
Materia: E.1.2 Bilanci - Leggi finanziarie

Pdl	101/2016
Iniziativa	Giunta
Presentata	20/12/2016
Commissione referente	I
Commissione consultiva	II - III - IV CAL - CREL
Assegnata il	20/12/2016
Licenziata il	22/12/2016
Approvata il	27/12/2016
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	7

Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 37
Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale

Tema: B. Sviluppo economico e attività produttive
Settore: B.9. Caccia - Pesca - Acquacoltura
Materia: B.9.2 Protezione della fauna - Attività venatoria

Pdl	102/2016
Iniziativa	Maggioranza
Presentata	22/12/2016
Commissione referente	I
Commissione consultiva	---
Assegnata il	22/12/2016
Licenziata il	22/12/2016
Approvata il	27/12/2016
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	5

Leggi regionali promulgate nell'anno 2016 con indicazione del tipo di iniziativa, della competente Commissione assembleare referente, dei pareri richiesti e degli interventi modificativi apportati alla relativa proposta di legge da parte della predetta Commissione e in sede di discussione e votazione in Aula assembleare regionale

L.R. 2016 n.	Iniziativa	Comm.ne referente	Intervento modificativo Comm.ne referente	Parere Comm.ne consultiva	Parere CAL	Parere CREL	Emendata in sede di discussione e votazione in Aula
1	Consiliare maggioranza	IV	no	I non reso			no
2	Consiliare maggioranza	IV	si				no
3	Giunta	I	si		chiesto e reso	chiesto e non reso	si
4	Consiliare maggioranza	I	si				si
5	Consiliare maggioranza	I	no		chiesto e reso	chiesto e reso	si
6	Consiliare maggioranza	I	no		chiesto e reso		si
7	Giunta	I	no		chiesto e reso	chiesto e reso	no
8	Giunta	I	no		chiesto e reso	chiesto e reso	si
9	Consiliare maggioranza	I	si				si
10	Giunta	III	si		chiesto e reso	chiesto e reso	si
11	Consiliare mista ¹³	I	si				no
12	Consiliare maggioranza	II	si			chiesto e non reso	no
13	Giunta	I	si	II – IV reso III non reso	chiesto e non reso	chiesto e non reso	si

¹³ L'iniziativa deriva dai componenti dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale.

L.R. 2016 n.	Iniziativa	Comm.ne referente	Intervento modificativo Comm.ne referente	Parere Comm.ne consultiva	Parere CAL	Parere CREL	Emendata in sede di discussione e votazione in Aula
14	Giunta	II	si		chiesto e reso	chiesto e non reso	si
15	Consiliare maggioranza	III	si		chiesto e reso	chiesto e reso	si ¹⁴
16	Consiliare maggioranza	III	si		chiesto e reso	chiesto e non reso	si
17	Giunta	I	no		chiesto e non reso		no
18	Giunta	I	si	II reso IV non reso	chiesto e non reso	chiesto e reso	si
19	Giunta	I	si		chiesto e non reso	chiesto e non reso	no ¹⁴
20	Consiliare maggioranza	I	si ¹⁵				si
21	Giunta	IV	si		chiesto e reso	chiesto e reso	si
22	Giunta	I	no		chiesto e non reso	chiesto e reso	no ¹⁴
23	Consiliare maggioranza	IV	si				no ¹⁴
24	Consiliare maggioranza	I	si		chiesto e non reso	chiesto e reso	si ¹⁴
25	Giunta	I	si		chiesto e non reso		si
26	Consiliare maggioranza	III	si		chiesto e reso	chiesto e reso	no ¹⁴
27	Consiliare mista ¹⁶	II	si		chiesto e non reso		no ¹⁴
28	Giunta	I	si		chiesto e reso		si

¹⁴ Non è stato messo in votazione il coordinamento tecnico.

¹⁵ La Commissione referente apporta modifiche nella 1^a e nella 2^a relazione alla p.d.l.

¹⁶ L'iniziativa deriva dai componenti della II Commissione assembleare.

L.R. 2016 n.	Iniziativa	Comm.ne referente	Intervento modificativo Comm.ne referente	Parere Comm.ne consultiva	Parere CAL	Parere CREL	Emendata in sede di discussione e votazione in Aula
29	Giunta	I	si		chiesto e reso		si ¹⁴
30	Consiliare mista ¹³	I	si				si
31	Consiliare mista	IV	si				no ¹⁴
32	Giunta	I	no				no ¹⁴
33	Giunta	I	no		chiesto e non reso	chiesto e reso	si
34	Giunta	I	no		chiesto e reso		no ¹⁴
35	Giunta	I	si	II – III – IV non reso	chiesto e non reso	chiesto e reso	si
36	Giunta	I	si	II – III – IV non reso	chiesto e non reso	chiesto e reso	no
37	Consiliare maggioranza	I	si				si


PRODUZIONE REGOLAMENTARE ¹

1. Andamento della produzione regolamentare e dimensione dei regolamenti

Nell'anno 2016 sono stati emanati complessivamente 4 regolamenti, di cui 3 approvati dalla Giunta regionale previo parere della Commissione assembleare competente.

Produzione regolamentare X legislatura differenziata per modalità di approvazione e per anno

Anno	Regolamenti approvati Giunta	Regolamenti approvati Assemblea	Regolamenti emanati
2015 (giu/dic)	1	1	2
2016	4	---	4
Totale	5	1	6



¹ Il presente capitolo è stato redatto in base ai dati rinvenuti dal sito istituzionale dell'Assemblea legislativa della Regione Marche

2. La dimensione dei regolamenti

Si riporta, di seguito, una tabella che indica la dimensione dei regolamenti relativi all'anno 2016. E' ovvio che la valutazione complessiva della produzione regolamentare regionale, come quella legislativa, non va basata solo sul numero degli articoli, dei commi e dei caratteri dei regolamenti emanati, ma deve essere ricavata dalla combinazione e dal bilanciamento di ulteriori fattori, quali il numero dei regolamenti prodotti e il loro contenuto normativo.

Dimensione dei regolamenti anno 2016

Reg. Assemblea	0
Articoli	0
Commi	0
Caratteri	0
Reg. Giunta	4
Articoli	58
Commi	202
Caratteri	74161

3. Tasso mensile della produzione regolamentare

Per tasso della produzione regolamentare si intende il numero medio di regolamenti emanati dall'organo legislativo in un'unità di tempo determinato.

Prendendo come unità di tempo il mese, nell'anno 2016 si registra un tasso mensile della produzione regolamentare dello 0,3 regolamenti/mese.

Tasso mensile produzione regolamentare nella X Legislatura


Anno	Numero regolamenti	Tasso mensile annuale	Tasso mensile complessivo
2015 (giu./dic.)	2	0,3	...
2016	4	0,3	...
Totale	6	0,3

4. Macrosettori d'intervento della produzione regolamentare

Per quanto concerne i macrosettori di intervento della produzione regolamentare nell'anno 2016 il macrosettore preponderante è quello dello Sviluppo economico e attività produttive.

Macrosettori di intervento produzione regolamentare anno 2016

Macrosettori	2016	Totale
A. Ordinamento istituzionale	---	---
B. Sviluppo economico e attività produttive	2	2
C. Territorio ambiente e infrastrutture	1	1
D. Servizi alla persona e alla comunità	---	---
E. Finanza regionale	1	1
Totale	4	4



5. Singoli regolamenti

Ai sensi dell'articolo 35 dello Statuto, i Regolamenti sono approvati dal Consiglio regionale salvo i casi in cui le leggi regionali ne demandino l'approvazione alla Giunta. Tutti i regolamenti relativi all'anno 2016 sono stati

approvati dalla Giunta regionale. Per tre dei quattro regolamenti è stato acquisito il parere della Commissione assembleare competente.

Si riportano di seguito, i singoli regolamenti approvati nell'anno 2016 individuando per ciascuno di essi sia il macrosettore d'intervento, sia la specifica materia oggetto di regolamento; ogni regolamento, è poi accompagnato da brevi informazioni sui dati concernenti il suo iter.

ANNO 2016

1) Regolamenti approvati dalla Giunta regionale

Regolamento regionale 23 maggio 2016, n. 3
Gestione della cassa economale, dei beni mobili e del magazzino della Giunta Regionale

E. FINANZA
E.1. CONTABILITA' - PROGRAMMAZIONE

Iniziativa	Giunta
Approvata	DGR n. 472 del 23/05/2016
Emanata	09/06/2016

2) Regolamenti approvati dalla Giunta regionale previo parere della Commissione assembleare competente

Regolamento regionale 07 marzo 2016, n. 1
Disciplina delle serre solari ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 20 aprile 2015, n. 17 (Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia)

C. TERRITORIO - AMBIENTE E INFRA-STRUTTURE
C.2. EDILIZIA

Delibera Giunta richiesta parere	n. 1127 del 21/12/2015
Commissione consultiva	III
Assegnato	28/12/2015
Licenziato	11/02/2016
Approvato dalla Giunta regionale con delibera	n. 167 del 07/03/2016
Parere: la III Commissione esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento di due modifiche. Le modifiche sono state accolte dalla Giunta regionale.	

Regolamento regionale 09 maggio 2016, n. 2
 Modalità di esercizio delle attività di tatuaggio e piercing, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 18 novembre 2013, n. 38 (Disciplina dell'attività di tatuaggio e piercing)

B. SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
B.2 LAVORO - OCCUPAZIONE - SVILUPPO

Delibera Giunta richiesta parere	n. 97 del 15/02/2016
Commissione consultiva	IV
Assegnato	24/02/2016
Licenziato	17/03/2016
Approvato dalla Giunta regionale con delibera	n. 445 del 09/05/2016
Parere: la I Commissione esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento di una modifica. La modifica è stata accolta dalla Giunta regionale.	

Regolamento regionale 19 dicembre 2016, n. 4
 Modifica dei regolamenti regionali 2 marzo 2015, n. 1 (Disciplina delle attività di commercio in sede fissa, in attuazione del titolo II, capo I, della Legge Regionale 10 novembre 2009, n. 27 - Testo unico in materia di commercio), e 4 dicembre 2015, n. 8 (Disciplina delle attività di commercio su aree pubbliche, in attuazione del titolo II, capo II della Legge Regionale 10 novembre 2009, n. 27 - Testo unico in materia di commercio).

B. SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
B.6. COMMERCIO

Delibera Giunta richiesta parere	n. 1321 del 03/11/2016
Commissione consultiva	II
Assegnato	11/11/2016
Licenziato	15/12/2016
Approvato dalla Giunta regionale con delibera	n. 1581 del 19/12/2016
Parere: la II Commissione esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento di due modifiche. Le due modifiche sono state accolte dalla Giunta regionale.	

6. Regolamenti abrogati e modificati

Nel periodo in esame:

- a) la legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati) ha abrogato i seguenti regolamenti regionali:
 - 8 marzo 2004, n. 1 (Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale);
 - 24 ottobre 2006, n. 3 (Modifiche al regolamento regionale 8 marzo 2004, n. 1 in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale);
 - 27 dicembre 2006, n. 4 (Modifica al regolamento regionale 8 marzo 2004, n. 1 “Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale”);
- b) il regolamento regionale 23 maggio 2016, n. 3 (Gestione della cassa economica, dei beni mobili e del magazzino della Giunta Regionale) ha abrogato il regolamento regionale 13 gennaio 2009, n. 1 (Acquisizione in economia di beni e servizi e funzionamento della cassa economica);
- c) è stato emanato un regolamento modificativo: regolamento regionale 19 dicembre 2016, n. 4 [Modifica dei regolamenti regionali 2 marzo 2015, n. 1 (Disciplina delle attività di commercio in sede fissa, in attuazione del titolo II, capo I, della Legge Regionale 10 novembre 2009, n. 27 - Testo unico in materia di commercio), e 4 dicembre 2015, n. 8 (Disciplina delle attività di commercio su aree pubbliche, in attuazione del titolo II, capo II della Legge Regionale 10 novembre 2009, n. 27 - Testo unico in materia di commercio)].

RIORDINO NORMATIVO


1. Leggi abrogate

Nell'anno 2016 sono state abrogate 5 leggi regionali: nessuna legge è stata abrogata in maniera condizionata; non è mai stata utilizzata la formula generica di abrogare tutte le norme in contrasto con la legge abrogante o la formula “sono o restano abrogate”.


Leggi abrogate nell'anno 2016 con indicazione degli atti abrogativi e della disciplina di abrogazione

Legge abrogante	n. leggi abrogate	Abrogazione condizionata	Uso formula: abrogazione norme in contrasto con legge abrogante	Uso formula: sono o restano abrogate
l.r. 18/2016	1	---	---	---
l.r. 21/2016 ¹⁷	3	---	---	---
l.r. 30/2016	1	---	---	---
Totale	5	---	---	---

Leggi promulgate e abrogate nell'anno 2016



¹⁷ La l.r. 21/2016 abroga anche 3 regolamenti regionali.

Leggi abrogate nell'anno 2016 differenziate per macrosettore*Leggi abrogate per anno nel 2016*


Anno	2000	2001	2002	2008	2015	Totale leggi abrogate
Leggi abrogate	1	1	1	1	1	5

Il 2016 si presenta come un anno con maggiori interventi sulla legislazione pregressa rispetto al periodo giugno – dicembre 2015, primo anno della X legislatura, nel quale non sono state abrogate leggi regionali.


Nell'anno 2016 il numero di leggi abrogate è risultato essere legato al lavoro di riordino dell'intero settore dell'integrazione socio-sanitario nel quale è emersa la necessità di uniformare le procedure amministrative relative agli istituti dell'autorizzazione, dell'accreditamento e degli accordi contrattuali riguardanti le strutture e i servizi sanitari, socio-sanitari e sociali (l.r. 21/2016); nonché per corrispondere ai rilievi di incostituzionalità sollevati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, come concordato con la medesima Presidenza nello spirito di leale collaborazione, per evitare il ricorso presso la Corte costituzionale (l.r. 18/2016) e per dettare norme comuni per la gestione amministrativa e contabile degli Organismi regionali di garanzia, uniformando la loro attività alle disposizioni amministrative e contabili che disciplinano le articolazioni organizzative del Consiglio regionale (l.r. 30/2016).

Leggi promulgate e abrogate X legislatura differenziate per anno

Leggi	2015 (giu./dic.)	2016	Totale
promulgate	13	37	50
abrogate	0	5	5



Leggi promulgate e abrogate X legislatura




2. Leggi vigenti

Dalla I legislatura fino al 31 dicembre 2016 la Regione Marche ha promulgato 1.792 leggi e ne ha abrogate 824; pertanto le leggi regionali vigenti ammontano a 968.

Le leggi vigenti risultano pari al 54% del totale delle leggi promulgate fino al periodo oggetto di questo Rapporto.

Stato della legislazione al 31 dicembre 2016

Leggi	al termine IX legisl.	al 31 dic. 2015	al 31 dic. 2016
promulgate	1.742	1.755	1.792
abrogate	819	819	824
vigenti	923	936	968



Le tabelle che seguono evidenziano l'andamento dell'attività di riordino connessa alle leggi regionali.

Nella prima tabella viene riportato il numero delle leggi promulgate in ciascuno degli anni compresi nell'arco temporale 1970 – 2016, con indicazione del numero delle relative leggi abrogate e vigenti alla data del 31 dicembre 2016.

Nella tabella successiva vengono fornite le stesse informazioni ma in riferimento ad ogni legislatura.

Leggi promulgate, abrogate e vigenti per anno fino al 31 dicembre 2016


Anno	Leggi promulgate	Leggi abrogate	Leggi vigenti
1970	---	---	---
1971	4	2	2
1972	9	2	7
1973	36	16	20
1974	53	39	14
1975	47	35	12
1976	35	25	10
1977	50	35	15
1978	25	18	7
1979	42	31	11
1980	55	43	12
1981	43	33	10
1982	48	40	8
1983	41	32	9
1984	42	30	12
1985	33	25	8
1986	29	14	15
1987	45	30	15
1988	45	32	13
1989	34	21	13
1990	60	37	23
1991	40	27	13
1992	52	29	23
1993	37	25	12

Anno	Leggi promulgate	Leggi abrogate	Leggi vigenti
1994	52	29	23
1995	67	31	36
1996	49	21	28
1997	77	34	43
1998	47	19	28
1999	39	15	24
2000	30	10	20
2001	35	9	26
2002	28	9	19
2003	29	3	26
2004	30	3	27
2005	36	7	29
2006	22	4	18
2007	20	1	19
2008	38	2	36
2009	33	2	31
2010	22	1	21
2011	30	---	30
2012	46	1	45
2013	51	---	51
2014	37	1	36
2015	32	1	31
2016	37	---	37
Totale	1.792	824	968

L'intervento di pulizia dell'ordinamento giuridico realizzato con l'abrogazione del 46% delle leggi promulgate dalla I legislatura all'anno 2016 costituisce un elemento di semplificazione, di maggiore chiarezza e di certezza del diritto. Le abrogazioni sono disposte, in genere, laddove gli obiettivi posti dalle norme di riferimento risultano già raggiunti, ma anche nei casi in cui la materia è stata successivamente disciplinata in modo più complessivo ed organico.

Leggi promulgate, abrogate e vigenti per legislatura


Legislatura	Leggi promulgate	Leggi abrogate	Leggi vigenti
I	149	94	55
II	202	148	54
III	212	164	48
IV	205	129	76
V	241	137	104
VI	253	108	145
VII	142	28	114
VIII	141	13	128
IX	197	2	195
X	50	1	49
Totale	1.792	824	968



Il settore legislativo maggiormente disciplinato fino al 31 dicembre 2016 è: Ordinamento istituzionale¹⁸.

Stato delle leggi promulgate per macrosettore X legislatura differenziate per anno

Leggi	Termine IX leg.	al 31 dic. 2015	al 31 dic. 2016
A. Ordinamento istituzionale	371	377	390
B. Sviluppo economico e attività produttive	379	379	385
C. Territorio ambiente e infrastrutture	308	309	311
D. Servizi alla persona e alla comunità	338	339	349
E. Finanza regionale	346	351	357
Totale	1.742	1.755	1.792




¹⁸ In questo capitolo in "Ordinamento istituzionale" non sono ricomprese le 5 leggi statutarie della Regione: nel corso della VII, VIII, IX e X legislatura sono state rispettivamente promulgate la n. 1 dell'8 marzo 2005 (Statuto della Regione Marche) e la n. 2 del 22 gennaio 2008, la n. 3 del 19 giugno 2013, la n. 4 del 2 luglio 2015 e la n. 5 del 27 giugno 2016 che modificano lo Statuto regionale.

Il settore legislativo che, al 31 dicembre 2016, ha subito, in rapporto alle leggi emanate, la maggiore percentuale di abrogazioni è: Sviluppo economico e attività produttive (67,27%).

Stato delle leggi abrogate per macrosettore X legislatura differenziato per anno


Leggi	Termine IX leg.	al 31 dic. 2015	al 31 dic. 2016
A. Ordinamento istituzionale	183	183	184
B. Sviluppo economico e attività produttive	259	259	259
C. Territorio ambiente e infrastrutture	141	141	142
D. Servizi alla persona e alla comunità	179	179	182
E. Finanza regionale	57	57	57
Totale	819	819	824



Il settore legislativo con il maggior numero di leggi in vigore al 31 dicembre 2016 è: Finanza regionale.


Stato delle leggi vigenti per macrosettore X legislatura differenziato per anno

Leggi	Termine IX legisl.	al 31 dic. 2015	al 31 dic. 2016
A. Ordinamento istituzionale	188	194	206
B. Sviluppo economico e attività produttive	120	120	126
C. Territorio ambiente e infrastrutture	167	168	169
D. Servizi alla persona e alla comunità	159	160	167
E. Finanza regionale	289	294	300
Totale	923	936	968



Stato della legislazione per macrosettore al 31 dicembre 2016

Macrosettori	Leggi promulgate	Leggi abrogate	Leggi vigenti
A. Ordinamento istituzionale	390	184	206
B. Sviluppo economico e attività produttive	385	259	126
C. Territorio ambiente e infrastrutture	311	142	169
D. Servizi alla persona e alla comunità	349	182	167
E. Finanza regionale	357	57	300
Totale	1.792	824	968



3. Leggi modificate¹⁹

Un tratto caratteristico della produzione legislativa regionale è la forte presenza di leggi modificative di leggi regionali previgenti.

In particolare si ha modifica esplicita testuale quando il legislatore, con opportune formule, prescrive che un precedente testo sia scritto in modo diverso e detta il nuovo testo o abroga le precedenti disposizioni.

Invece con la modifica esplicita non testuale il legislatore apporta esplicitamente modifiche (citando l'atto modificato) senza modificare testualmente il precedente atto. I casi più importanti in cui si ricorre a questa tecnica sono: la deroga esplicita, la sospensione, la proroga.

La manutenzione dell'ordinamento regionale si rende spesso necessaria non solo per mettere il corpus legislativo regionale in sintonia con l'evoluzione dei riferimenti statali e comunitari, ma anche per renderlo in grado di intervenire in modo più efficace nel merito di alcune fattispecie già disciplinate con legge.

La manutenzione dell'ordinamento regionale, pertanto, può assumere, di volta in volta, una veste meramente tecnica o una più marcatamente politica, talvolta semplicemente conservativa dei tratti essenziali della legislazione, o, al contrario, in certi casi, innovativa.

Nell'anno 2016 29 delle 37 leggi regionali promulgate hanno apportato modifiche a leggi previgenti.

In particolare nell'anno 2016 sono state modificate testualmente 53 leggi previgenti.

Inoltre, sono state modificate in modo espresso non testuale 3 leggi previgenti²⁰.

12 delle 53 leggi modificate testualmente hanno subito più interventi modificativi nel corso dell'anno 2016: la legge sui gruppi consiliari è stata modificata da 3 leggi²¹; la legge di stabilità 2016 e il bilancio di previsione



¹⁹ Non si riportano dati sulle modifiche implicite.

²⁰ In due casi si è trattato di proroga e in un caso di deroga.

2016/2018 da 3 leggi²²; la legge in materia di riordino territoriale dei Comuni e delle Province da 2 leggi²³; la legge che istituisce il Comitato regionale per le Comunicazioni da 2 leggi²⁴; la legge in materia di ordinamento contabile e la legge di variazione al bilancio di previsione 2016/2018 da 2 leggi²⁵; la legge finanziaria 2010 da 2 leggi²⁶; la legge in materia di organizzazione e valutazione del personale da 2 leggi²⁷; la legge di assestamento del bilancio 2014 da 2 leggi²⁸, la legge in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici da 2 leggi²⁹ e la legge in materia di diritto allo studio universitario da 2 leggi³⁰.

Per l'applicazione delle disposizioni del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, sono state modificate, nel periodo preso a riferimento in questo rapporto, le leggi regionali di bilancio e quella finanziaria così da effettuare la ricognizione straordinaria di cui all'articolo 29 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37 e la rimodulazione delle risorse finanziarie in coerenza della programmazione regionale.

Pertanto gli interventi modificativi a leggi previgenti sono stati 69³¹, in particolare 13 con la legge che disciplina, con riferimento alle strutture e ai servizi sanitari, socio-sanitari e sociali, compresi quelli domiciliari e di segreteria sociale, le autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio, l'accreditamento istituzionale e gli accordi contrattuali (l.r. 30 settembre 2016, n. 21); 11 con la legge di adeguamento dell'ordinamento regionale (l.r. 1 agosto 2016, n. 18); 7 con la legge di adeguamento della legislazione regionale (l.r. 30 dicembre 2016, n. 37); 6 con l'assestamento del bilancio di previsione 2016/2018 (l.r. 22 dicembre 2016, n. 33) e 4 con la legge in materia di riorganizzazione degli uffici assembleari (l.r. 10 marzo 2016, n. 4).

²¹ La l.r. 34/1988 è stata modificata dalle ll.rr. nn. 4, 9 e 11 del 2016.

²² La l.r. 30/2015 e la l.r. 31/2015 sono state modificate dalle ll.rr. nn. 8, 13 e 33 del 2016.

²³ La l.r. 10/1995 è stata modificata dalle ll.rr. nn. 3 e 17 del 2016.

²⁴ La l.r. 8/2001 è stata modificata dalle ll.rr. nn. 20 e 30 del 2016.

²⁵ La l.r. 31/2001 e la l.r. 13/2016 sono state modificate dalle ll.rr. nn. 18 e 33 del 2016.

²⁶ La l.r. 31/2009 è stata modificata dalle ll.rr. nn. 18 e 21 del 2016.

²⁷ La l.r. 22/2010 è stata modificata dalle ll.rr. nn. 4 e 18 del 2016.

²⁸ La l.r. 33/2014 è stata modificata dalle ll.rr. nn. 21 e 26 del 2016.

²⁹ La l.r. 19/2015 è stata modificata dalle ll.rr. nn. 10 e 37 del 2016.

³⁰ La l.r. 23/2015 è stata modificata dalle ll.rr. nn. 7 e 24 del 2016.

³¹ Sono state escluse dal calcolo le modifiche implicite e le 3 modifiche esplicite non testuali.

Leggi modificatrici e numero leggi modificate nell'anno 2016

Legge modificatrice	l.r. 1/16	l.r. 2/16	l.r. 3/16	l.r. 4/16	l.r. 5/16
n. leggi modificate	1	1	1	4	1

Legge modificatrice	l.r. 6/16	l.r. 7/16	l.r. 8/16	l.r. 9/16	l.r. 10/16
n. leggi modificate	1	1	2	1	1

Legge modificatrice	l.r. 11/16	l.r. 12/16	l.r. 13/16	l.r. 15/16	l.r. 16/16
n. leggi modificate	1	1	2	1	1

Legge modificatrice	l.r. 17/16	l.r. 18/16	l.r. 19/16	l.r. 20/16	l.r. 21/16
n. leggi modificate	1	11	1	1	13

Legge modificatrice	l.r. 23/16	l.r. 24/16	l.r. 26/16	l.r. 27/16	l.r. 30/16
n. leggi modificate	1	1	2	1	1


Legge modificatrice	l.r. 31/16	l.r. 33/16	l.r. 35/16	l.r. 37/16
n. leggi modificate	1	6	2	7

Totale interventi modificativi	69
Totale leggi modificate	53³²

³² Leggere note da 21 a 30.


Leggi promulgate e modificate nell'anno 2016

Leggi promulgate	37
di cui	
➤ leggi modificatrici di leggi precedenti 29	
Leggi modificate	53
➤ interventi modificativi su leggi precedenti 69	




Leggi promulgate e modificate e interventi modificativi X legislatura differenziate per anno


Leggi	2015 (giu./dic.)	2016	Totale
promulgate	13	37	50
modificate	27	53	80
interventi modificativi	31	69	100




Ripartizione % leggi promulgate X legislatura differenziate per anno



Ripartizione % leggi modificate durante la X legislatura differenziate per anno



Leggi promulgate e modificate durante la X legislatura



4. Regolamenti abrogati


Nel anno 2016 sono stati abrogati 4 regolamenti regionali, mentre nel periodo giugno-dicembre 2015, primo anno della X legislatura, è stato abrogato 1 regolamento regionale.

Nell'anno 2016 3 regolamenti sono stati abrogati da 1 legge regionale e 1 regolamento è stato abrogato da 1 regolamento.

Regolamenti emanati e abrogati anno 2016

Regolamenti emanati	4
Regolamenti abrogati	4
di cui	
• abrogati con legge 3	
• abrogati con regolamento 1	

Regolamenti emanati e abrogati nell'anno 2016



Regolamenti emanati e abrogati X legislatura differenziati per anno


Regolamenti	2015 (giu./dic.)	2016	Totale
emanati	2	4	6
abrogati	1	4	5

5. Regolamenti vigenti

Dalla I legislatura fino al 31 dicembre 2016 la Regione Marche ha emanato 131 regolamenti, di cui 2 nel periodo giugno - dicembre 2015 e 4 nell'anno 2016, e ne ha abrogati 51; pertanto i regolamenti vigenti ammontano a 80.

Stato della produzione regolamentare al 31 dicembre 2016

Regolamenti	Termine IX leg.	al 31 dic. 2015	al 31 dic. 2016
emanati	125	127	131
abrogati	46	47	51
vigenti	79	80	80



Le tabelle che seguono evidenziano l'andamento dell'attività di riordino connessa ai regolamenti regionali.

Nella prima tabella viene riportato il numero dei regolamenti emanati in ciascuno degli anni compresi nell'arco temporale 1970 – 2016, con indicazione del numero dei relativi regolamenti abrogati e vigenti alla data del 31 dicembre 2016. Nella tabella successiva vengono fornite le stesse informazioni ma in riferimento ad ogni legislatura.

Regolamenti emanati, abrogati e vigenti per anno fino al 31 dicembre 2016


Anno	Reg.ti emanati	Reg.ti abrogati	Reg.ti vigenti
1970	---	---	---
1971	---	---	---
1972	1	1	---
1973	1	---	1
1974	2	2	---
1975	---	---	---
1976	---	---	---
1977	2	2	---
1978	1	1	---
1979	3	2	1
1980	1	---	1
1981	---	---	---
1982	2	1	1
1983	1	1	---
1984	3	2	1
1985	---	---	---
1986	2	2	---
1987	1	1	---
1988	---	---	---
1989	4	2	2
1990	4	2	2
1991	2	1	1
1992	3	1	2
1993	1	---	1

Anno	Reg.ti emanati	Reg.ti abrogati	Reg.ti vigenti
1994	5	3	2
1995	2	---	2
1996	4	3	1
1997	3	1	2
1998	4	1	3
1999	1	1	---
2000	---	---	---
2001	2	1	1
2002	3	2	1
2003	5	5	---
2004	13	4	9
2005	1	1	---
2006	4	2	2
2007	4	1	3
2008	2	---	2
2009	8	3	5
2010	1	---	1
2011	7	2	5
2012	6	---	6
2013	6	---	6
2014	4	---	4
2015	8	---	8
2016	4	---	4
Totale	131	51	80

L'intervento di pulizia dell'ordinamento giuridico realizzato con l'abrogazione del 39% dei regolamenti emanati dalla I legislatura all'anno 2016 dimostra che sono oggetto di un periodico riordino anche le normative di secondo livello. Le abrogazioni sono disposte, in genere, laddove gli obiettivi posti dalle norme di riferimento risultano già raggiunti, ma anche nei casi in cui il testo del regolamento risulta obsoleto in quanto la materia da questo disciplinata è stata successivamente regolamentata.

Regolamenti emanati, abrogati e vigenti per legislatura


Legislatura	Regolamenti promulgati	Regolamenti abrogati	Regolamenti vigenti
I	4	3	1
II	7	5	2
III	6	4	2
IV	10	7	3
V	13	5	8
VI	13	6	7
VII	24	13	11
VIII	19	6	13
IX	29	2	27
X	6	---	6
Totale	131	51	80



Il settore regolamentare maggiormente disciplinato fino al 31 dicembre 2016 è: Sviluppo economico e attività produttive.

Stato dei regolamenti emanati per macrosettore X legislatura differenziato per anno


Leggi	termine IX legisl.	al 31 dic. 2015	al 31 dic. 2016
A. Ordinamento istituzionale	18	18	18
B. Sviluppo economico e attività produttive	38	39	41
C. Territorio ambiente e infrastrutture	18	18	19
D. Servizi alla persona e alla comunità	38	39	39
E. Finanza regionale	13	13	14
Totale	125	127	131



Il settore che, al 31 dicembre 2016, ha subito, in rapporto ai regolamenti emanati, la maggiore percentuale di abrogazioni è: Finanza regionale (50%).

Stato dei regolamenti abrogati per macrosettore X legislatura differenziato per anno


Leggi	termine IX legisl.	al 31 dic. 2015	al 31 dic. 2016
A. Ordinamento istituzionale	7	7	7
B. Sviluppo economico e attività produttive	11	12	12
C. Territorio ambiente e infrastrutture	6	6	6
D. Servizi alla persona e alla comunità	16	16	19
E. Finanza regionale	6	6	7
Totale	46	47	51



Il settore con il maggior numero di regolamenti in vigore al 31 dicembre 2016 è: Sviluppo economico e attività produttive.

Stato dei regolamenti vigenti per macrosettore X legislatura differenziato per anno


Leggi	termine IX legisl. ³³	31 dic. 2015	31 dic. 2016
A. Ordinamento istituzionale	11	11	11
B. Sviluppo economico e attività produttive	27	27	29
C. Territorio ambiente e infrastrutture	12	12	13
D. Servizi alla persona e alla comunità	22	23	20
E. Finanza regionale	7	7	7
Totale	79	80	80



³³ In "Rapporto sullo stato della legislazione della Regione Marche e sull'attività istituzionale dell'Assemblea. Gennaio 2015 – Maggio 2015 e Sintesi della IX Legislatura" la tabella relativa ai regolamenti vigenti contiene degli errori materiali. Nella presente tabella sono riportati i dati corretti.

Stato della produzione regolamentare per macrosettore al 31 dicembre 2016

Macrosettori	Regolamenti emanati	Regolamenti abrogati	Regolamenti vigenti
A. Ordinamento istituzionale	18	7	11
B. Sviluppo economico e attività produttive	41	12	29
C. Territorio ambiente e infrastrutture	19	6	13
D. Servizi alla persona e alla comunità	39	19	20
E. Finanza regionale	14	7	7
Totale	131	51	80



6. Regolamenti modificati


Nell'anno 2016 sono stati modificati 2 regolamenti regionali.

Regolamenti modificati con indicazione del regolamento modificatore

Regolamento modificatore	N. regolamenti modificati
r.r. 4/2016	2

Regolamenti emanati e modificati anno 2016

Regolamenti emanati	4
Regolamenti modificati	2
di cui	
• modificati con legge	0
• modificati con regolamento	2



CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

1. Premessa

Il capitolo è dedicato al contenzioso costituzionale di specifico interesse della Regione Marche per proseguire e aggiornare l'indagine già avviata con i Rapporti precedenti.

Il contenzioso considerato concerne:

- ✚ i giudizi di costituzionalità promossi nel 2016 dal Governo in via principale avverso atti normativi della Regione Marche;
- ✚ i giudizi promossi in via incidentale nel corso di altri giudizi civili, penali o amministrativi, avverso atti normativi della Regione Marche, prendendo in considerazione le eventuali ordinanze di rimessione e le decisioni della Corte emesse nel 2016.

2. Ricorsi del Governo

Nel corso del 2016 nessuna delle 32 leggi regionali esaminate dal Governo, di cui 7 promulgate nell'anno 2015 e 25 promulgate nell'anno 2016, sono state impugnate. Inoltre, il Governo non ha impugnato le 2 deliberazioni legislative statutarie sottoposte al suo esame.

3. Sentenze e ordinanze

Nel corso del 2016 sono stati definiti:

- n. 3 giudizi su ricorsi del Governo relativi alle seguenti leggi regionali:
 - l.r. 11 novembre 2014, n. 29 (Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 “Testo unico in materia di commercio”, alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo” e

alla legge regionale 29 aprile 2008, n. 8 “Interventi di sostegno e promozione del commercio equo e solidale”³⁴ – sentenza n. 39/2016;

- l.r. 13 aprile 2015, n. 16 (Disposizioni di aggiornamento della legislazione regionale. modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 36 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 della Regione. Legge finanziaria 2015” e alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 37 “Bilancio di previsione per l’anno 2015 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017”) – sentenza n. 178/2016;
- l.r. 20 aprile 2015, n. 17 (Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia) – sentenza n. 282/2016;

■ n. 1 giudizio promosso in via incidentale:

- l.r. 6 agosto 1997, n. 51 (Norme per il sostegno dell’informazione e dell’editoria locale) – ordinanza 172/2016.

In particolare, la Corte ha accolto gran parte dei rilievi sollevati dal Governo e ha dichiarato l’incostituzionalità:

- **del comma 1 dell’art. 10 della l.r. 13 aprile 2015, n. 16, nella parte in cui modifica l’art. 35 della l.r. 4 dicembre 2014, n. 33 (Assestamento del bilancio 2014), sostituendo, all’espressione originaria «ovvero di ogni altra trasformazione», la diversa espressione «e di ogni trasformazione», per i seguenti motivi.**

L’art. 10 sostituisce l’art. 35 della l.r. 33/2014 inserendo la parola «e» in luogo di «ovvero» e sopprimendo la parola «altra», all’interno del testo originario di quella disposizione. Secondo il Governo, le due indicate modifiche lessicali, hanno determinato un mutamento di significato della norma contenuta nel novellato art. 35, così da rendere possibili nche “interventi di carattere puntuale”, in violazione dell’art. 2-bis del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia

³⁴ La Corte ha stabilito di procedere alla estensione della questione prospettata dal ricorso anche nei confronti del sopravvenuto art. 7, commi 2 e 3, della l.r. 13 aprile 2015, n. 16 (Disposizioni di aggiornamento della legislazione regionale. Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 36 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 della Regione. Legge finanziaria 2015” e alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 37 “Bilancio di previsione per l’anno 2015 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017”), che modifica le disposizioni censurate della l.r. 29/2014.

edilizia – Testo A), che invece consente alle Regioni di «prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444», unicamente a condizione che quest'ultime si inseriscano «nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali».

Precisa la Corte che in tema di disciplina delle distanze fra costruzioni, il “punto di equilibrio” – tra gli ambiti di competenza, rispettivamente, “esclusiva”, dello Stato (in ragione dell'attinenza di detta disciplina alla materia «ordinamento civile») e, “concorrente”, della Regione, nella materia «governo del territorio» (per il profilo della insistenza dei fabbricati su territori che possono avere, rispetto ad altri, specifiche caratteristiche, anche naturali o storiche) – si rinviene nel principio, estraibile dall'ultimo comma dell'art. 9 del d.m. 1444/1968 (che la stessa Corte ha più volte ritenuto dotato di efficacia precettiva e inderogabile: sentenze n. 114 del 2012 e n. 232 del 2005; ordinanza n. 173 del 2011), per cui sono ammesse distanze inferiori a quelle stabilite dalla normativa statale, ma solo «nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche». Tale principio è stato sostanzialmente poi recepito dal legislatore statale con l'art. 30, comma 1, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, della l. 9 agosto 2013, n. 98, che ha inserito, dopo l'art. 2 del d.p.r. 380/2001, l'art. 2-bis, a norma del quale «Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali». Ne consegue che la legislazione regionale che interviene sulle distanze, interferendo con l'ordinamento civile, è legittima solo in quanto persegue chiaramente finalità di carattere urbanistico, demandando l'operatività dei suoi precetti a «strumenti urbanistici funzionali ad un assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio» (sentenza n. 232 del 2005). Di-

versamente, «le norme regionali che, disciplinando le distanze tra edifici, esulino, invece, da tali finalità, risultano invasive della materia «ordinamento civile», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (sentenza n. 134 del 2014).

Alla luce dei suesposti principi, è innegabile secondo la Corte che, nel contesto del novellato art. 35 della legge della Regione Marche n. 33 del 2014, la sostituzione della parola «ovvero», con la parola «e», e l'espunzione dell'aggettivo «altra» (sicché la frase originaria «ovvero di ogni altra trasformazione» diventa «e di ogni trasformazione») sia idonea a superare il collegamento tra gli interventi – di demolizione e costruzione «in deroga ai limiti di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444» – di cui è menzione dopo quella «e», e le finalità di qualificazione, o riqualificazione urbana, fissate nell'incipit della disposizione stessa. Con la conseguenza di estendere, come paventato dal ricorrente, la competenza, in deroga, della Regione anche ad “interventi puntuali” o comunque non attinenti a complessivi strumenti urbanistici, al di là di quanto previsto dal predetto art. 35, del quale non si spiegherebbe altrimenti la sostituzione operata dalla disposizione censurata;

- **della lettera a) del comma 1 dell'art. 4 della l.r. 20 aprile 2015, n. 17»,** per le motivazioni di seguito riportate.

La lettera a) riconduce all'edilizia libera i «movimenti di terra strettamente necessari alla rimodellazione di strade di accesso e aree di pertinenza degli edifici esistenti, sia pubblici che privati, purché non comportino realizzazione di opere di contenimento e comunque con riporti o sterri complessivamente di altezza non superiore a metri 1,00». Tale previsione, secondo il Governo, contrasterebbe con l'art. 6, comma 1, lettera d), del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)», di seguito TUE

La Corte rileva che l'art. 6, comma 1, lettera d), del TUE, prevede che nessun titolo abilitativo è richiesto per i movimenti di terra, ma soltanto se essi sono strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e alle pratiche agro-silvo pastorali. L'esenzione è giustificata dal fatto che si tratta di modificazioni della forma del territorio, non accompagnate dalla realizzazione di opere edilizie, inerenti all'usuale pratica agricola, che verrebbe altrimenti disincentivata con effetti pregiudizievoli anche per la buona manutenzione del territorio. Le attività di sbancamento del terreno finalizzate a usi diversi da

quelli agricoli, se destinate a incidere sul tessuto urbanistico del territorio, sono invece assoggettate a titolo abilitativo edilizio. Al fine di stabilire se i movimenti di terreno costituiscano o meno una trasformazione urbanistica del territorio, occorre valutare l'entità dell'opera che si intende realizzare, potendo gli stessi costituire, sia spostamenti insignificanti sotto il profilo dell'insediamento abitativo, per i quali non è necessario alcun titolo abilitativo, sia rilevanti trasformazioni del territorio, in quanto tali subordinate al preventivo rilascio del permesso di costruire (Corte di cassazione, terza sezione penale, 24 novembre 2011, n. 48479; Corte di cassazione, terza sezione penale, 5 marzo 2008, n. 14243). I movimenti di terra previsti dalla norma regionale, in quanto «strettamente necessari alla rimodellazione di strade di accesso e aree di pertinenza degli edifici esistenti, sia pubblici che privati, purché non comportino realizzazione di opere di contenimento e comunque con riporti o sterri complessivamente di altezza non superiore a metri 1,00», potenzialmente includono anche opere di sbancamento che, sebbene non preordinate a una successiva costruzione, sono idonee ad alterare la morfologia del territorio, determinando una trasformazione permanente del suolo non edificato.

Per la Corte, la scelta del legislatore regionale non è, dunque, coerente con le ragioni giustificatrici che sorreggono, secondo le previsioni dell'art. 6 del TUE, le corrispondenti ipotesi di sottrazione a permesso di costruire e SCIA;

- **della lettera b) del comma 1 dell'art. 4 della l.r. 20 aprile 2015, n. 17**, per i motivi sotto riportati.

La lettera b) riporta «le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, compresa l'eventuale necessaria rimodellazione del terreno anche per aree di sosta nei limiti indicati alla lettera a), che siano contenute entro l'indice di permeabilità ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrato». Il Governo lamenta che, in difformità dall'art. 6, comma, 2, lettera c), del TUE, la norma regionale, da un lato, non prevede l'obbligo di presentare la comunicazione di inizio lavori (CIL); dall'altro consentirebbe la realizzazione di intercapedini interamente interrato senza riprodurre il limite della loro non accessibilità.

La Corte evidenzia che mentre la norma statale subordina la medesima tipologia di interventi alla previa comunicazione dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato al comune, la previsione regionale non impone analogo onere formale. Peraltro la Corte ha recentemente statuito, «[l]e regioni possono

sì estendere la disciplina statale dell'edilizia libera ad interventi "ulteriori" rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 6 del TUE, ma non anche differenziarne il regime giuridico, dislocando diversamente gli interventi edilizi tra le attività deformalizzate, soggette a CIL e CILA. L'omogeneità funzionale della comunicazione preventiva (asseverata o meno) rispetto alle altre forme di controllo delle costruzioni (permesso di costruire, DIA, SCIA), deve indurre a riconoscere alla norma che la prescrive – al pari di quelle che disciplinano i titoli abilitativi edilizi – la natura di principio fondamentale della materia del "governo del territorio", in quanto ispirata alla tutela di interessi unitari dell'ordinamento e funzionale a garantire un assetto coerente su tutto il territorio nazionale, limitando le differenziazioni delle legislazioni regionali» (sentenza n. 231 del 2016). Ne consegue che è precluso al legislatore regionale di discostarsi dalla disciplina statale e di rendere talune categorie di opere totalmente libere da ogni forma di controllo, sia pure indiretto mediante denuncia.

La rilevata antinomia non è superabile in via di interpretazione conforme. Il significato fatto palese dalla lettera dell'art. 4, comma 1, è chiaro nel senso che gli interventi in essa individuati sono eseguibili senza necessità di comunicazione preventiva. Solo gli interventi indicati nel successivo art. 5 sono effettuati previa CIL. È vero che l'art. 1, comma 3, della legge regionale impugnata rinvia alla normativa statale vigente «per quanto da essa non espressamente previsto», ma tale ultima precisazione non consente di rimodulare in via interpretativa l'impianto sistematico in cui si colloca la previsione censurata, connotato da una rigida classificazione delle categorie di opere edilizie e del loro regime giuridico.

Anche il profilo di censura relativo alla inclusione nel regime della edilizia libera delle «intercapedini interamente interrato», senza che sia riprodotto il limite della loro "non accessibilità", appare fondato. L'accessibilità dell'intercapedine, infatti, ne altera la funzione da volume tecnico a vero e proprio "vano" potenzialmente utilizzabile a diversi fini.

Secondo la Corte, dunque, la Regione ha individuato e liberalizzato un intervento edilizio "nuovo" e non semplicemente "ulteriore" rispetto alle previsioni dell'art. 6 del TUE;

- **della lettera c) del comma 1 dell'art. 4 della l.r. 20 aprile 2015, n. 17**, per i seguenti motivi.

La lettera c), riguardante «la realizzazione di rampe e pedane per l'abbattimento e superamento delle barriere architettoniche per dislivelli inferiori a metri 1,00», viene impugnata dal Governo per contrasto con l'articolo 6, comma 1, lettera b), del TUE.

Ritiene la Corte che gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche che «comportino la realizzazione di rampe o ascensori esterni» sono espressamente esclusi dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del TUE dal regime dell'attività edilizia libera. Le opere necessarie alla loro realizzazione, compresi i manufatti che alterino la sagoma, rientrano invece nell'ambito applicativo dell'art. 22 del TUE e sono quindi soggette a SCIA (Consiglio di Stato, sezione sesta, 24 novembre 2010, n. 7129).

Secondo la Corte, con tali previsioni, da considerare come principi fondamentali della materia, la norma regionale si pone quindi in contrasto.

- **della lettera d) del comma 1 dell'art. 4 della l.r. 20 aprile 2015, n. 17**, per i seguenti motivi.

La lettera d) – nella parte in cui non prevede l'obbligo di presentare la CIL per gli interventi consistenti nella realizzazione di «aree ludiche senza fini di lucro» e di «elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici senza creazione di volumetria e con esclusione delle piscine» – violerebbe, secondo il Governo, l'art. 6, comma 2, lettera e), del TUE, che subordina tale tipologia di intervento a previa comunicazione.

La Corte chiarisce che mentre la norma statale subordina la stessa tipologia di interventi alla previa comunicazione dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato, la previsione regionale non impone analogo onere formale. Il contrasto con la disciplina statale non è escluso dalla precisazione, contenuta nella norma regionale, che la realizzazione delle aree ludiche e delle opere di arredo non deve comportare «creazione di volumetria» e che da esse va esclusa la realizzazione «delle piscine». Anche l'art. 6, comma 2, lettera e), del TUE, deve essere interpretato nel senso di escludere dal suo ambito applicativo, sia gli interventi volti alla creazione di nuove volumetrie (ad esempio: spogliatoi e docce), sia la costruzione di piscine, in quanto opere comportanti l'effettuazione di scavi e, come tali, del tutto estranee alla nozione di edilizia libera; ma questo non rileva quanto alla circostanza che la norma regionale non subordina a CIL gli interventi in essa previsti, mentre tale subordinazione non può essere omessa, alla stregua di quanto previsto, come principio, dalla legge statale;

- **della lettera h) del comma 1 dell'art. 4 della l.r. 20 aprile 2015, n. 17**, per le motivazioni di seguito riportate.

La lettera h) – che, nel suo combinato disposto con l'art. 5, commi 1 e 2, esclude dall'obbligo di presentare la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato (CILA) «le opere interne a singole unità immobiliari, ivi compresi l'eliminazione, lo spostamento e la realizzazione di aperture e pareti divisorie interne che non costituiscono elementi strutturali, sempre che non comportino aumento del numero delle unità immobiliari o implicino incremento degli standard urbanistici» – si pone, secondo il Governo, in contrasto con l'art. 6, comma 2, lettera a), e comma 4, del TUE, che subordina gli interventi di manutenzione straordinaria a tale adempimento.

La Corte sostiene che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a), del TUE, sono soggetti a CILA «gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio». La manutenzione straordinaria è dunque sottoposta a CILA quando interessi la rinnovazione o sostituzione di parti interne delle singole unità immobiliari e quelle esterne non strutturali. Le corrispondenti categorie di opere prese in considerazione dalla impugnata lettera h) non sono invece assoggettate a comunicazione asseverata (CILA), e neppure a comunicazione semplice (CIL).

Per la Corte, il contrasto con la norma statale non è escluso – come sostiene la Regione – dal fatto che si tratta di interventi di minimo impatto, giacché nella disciplina statale i sopra indicati interventi di manutenzione straordinaria sono sempre soggetti a previa comunicazione, anche quando «non comportino aumento del numero delle unità immobiliari o non implicino incremento degli standard urbanistici»;

- **della lettera m) del comma 1 dell'art. 4 della l.r. 20 aprile 2015, n. 17**, per i motivi poi indicati.

La lettera m) – riferita alle «opere necessarie a consentire lavorazioni eseguite all'interno di locali chiusi, anche comportanti modifiche nell'utilizzo dei locali adibiti a esercizio d'impresa» – contrasta secondo il Governo con l'art. 6, comma 2, lettera e-bis, del TUE, che espressamente assoggetta a CILA le «modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, sempre che non riguardino le parti

strutturali, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa». La previsione statale evocata dal Governo a parametro interposto ha la finalità di semplificare le trasformazioni edilizie preordinate allo svolgimento di attività d'impresa.

Secondo la Corte la questione è fondata sotto un duplice profilo. In primo luogo, la norma regionale, a differenza di quella statale, non prescrive alcuna comunicazione preventiva, neppure semplice, per la realizzazione dei lavori individuati, mentre alla Regione non è consentito di discostarsi dalle scelte legislative statali attinenti al regime dei titoli edilizi, alla luce di quanto esposto sopra circa la loro natura di principi fondamentali della materia. In secondo luogo, il legislatore statale limita espressamente la possibilità di realizzare mediante CILA interventi sui fabbricati adibiti a esercizio di impresa ai soli casi in cui non interessino le parti strutturali ovvero modifichino la destinazione d'uso dei locali adibiti a esercizio d'impresa.

Sostiene la Corte che nessuna delle due limitazioni ricorre nella disposizione impugnata;

- **del comma 2 dell'art. 6 della l.r. 20 aprile 2015, n. 17**, per le seguenti ragioni.

Secondo il Governo le previsioni di cui al comma 2 dell'art. 6 contrastano con l'art. 22, comma 3, del TUE, che devono ritenersi principi fondamentali in materia di governo del territorio, afferenti al regime dei titoli abilitativi.

Per la Corte la questione è fondata perché il citato comma 2 assoggetta a SCIA gli interventi di ristrutturazione cosiddetta "pesante", gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi, gli interventi di nuova costruzione direttamente esecutivi di strumenti urbanistici generali, mentre per tali categorie di opere, l'art. 22, comma 3, del TUE, prescrive invece il permesso di costruire o, alternativamente, la "super DIA";

- **dell'art. 9 della l.r. 20 aprile 2015, n. 17**, per i seguenti motivi.

Il Governo ha impugnato l'art. 9, commi 1, 2 e 6, della l.r. n. 17 del 2015. La parte in cui prevede che il Comune «può autorizzare a titolo temporaneo interventi edilizi» riguardanti opere pubbliche o di pubblico interesse e attività produttive, «ancorché difformi dalle previsioni degli strumenti urbanistici comunali adottati o approvati, destinati al soddisfacimento di documentate esigenze di carattere improrogabile e transitorio non altrimenti realizzabili» si porrebbe in contrasto innanzitutto con l'art. 7, comma 1, lettera b), del

TUE, che esenta le opere pubbliche da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e opere pubbliche di interesse statale dal rispetto delle norme del titolo del TUE, a condizione che sia accertata la «conformità con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni». Per altro verso, la disposizione regionale contrasterebbe anche con l'art. 14, comma 1, del TUE, che non consente il rilascio di permesso di costruire in deroga per le attività produttive. Aggiunge ancora il ricorrente che, attraverso il permesso di costruire "temporaneo", la norma censurata avrebbe inoltre introdotto un nuovo titolo abilitativo, non previsto dalla legislazione statale, invadendo così la competenza legislativa statale in materia di «governo del territorio».

Per la Corte il tenore delle censure investe l'intero contenuto dell'art. 9, il quale delinea la disciplina unitaria di un medesimo istituto.

Precisa la Corte che l'art. 9 contraddice, in primo luogo, con le norme statali che disciplinano il regime edilizio delle opere pubbliche e di interesse pubblico (art. 7 del TUE). Per le «opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale» e per le «opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici», oltre a non essere dovuto il contributo di costruzione (art. 17, comma 3, del TUE), non è necessario acquisire il permesso di costruire, né presentare la denuncia di inizio attività (art. 7, comma 1, lettera b, del TUE), essendo prescritto, in luogo di essi, l'accertamento della conformità urbanistica ed edilizia delle opere, tramite lo specifico procedimento disciplinato dal d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale).

Mentre dunque la norma statale non prescrive un titolo abilitativo per le opere pubbliche o di interesse pubblico, ma le sottopone alla osservanza delle prescrizioni edilizie e urbanistiche tramite un apposito procedimento di controllo, la norma regionale ha coniato, per le medesime opere, un atto di assenso "precario" non riconducibile ad alcuno dei "tipi" disciplinati dal testo unico dell'edilizia.

Poi lo stesso art. 9 contraddice anche l'art. 14 del TUE che consente, a talune condizioni, il rilascio del permesso di costruire in deroga alla disciplina urbanistica ed edilizia.

Il permesso di costruire in deroga, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del TUE, può essere rilasciato solo per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio comunale, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza. Il permesso in deroga può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza fra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi e può essere disposto solo se sussiste uno specifico interesse pubblico prevalente rispetto agli interessi che hanno trovato considerazione e riconoscimento negli atti di pianificazione territoriale (sul punto, Consiglio di Stato, sezione quinta, 20 dicembre 2013, n. 6136).

La possibilità di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali, che l'art. 14, comma 1, del TUE riserva agli edifici e agli impianti pubblici e di interesse pubblico, è stata recentemente integrata da una nuova previsione (comma 1-bis), introdotta dall'art. 17, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 133 del 2014. In particolare, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree industriali dismesse, è prevista la possibilità di costruire «anche in deroga alle destinazioni d'uso». La previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico è peraltro subordinata alla condizione che il mutamento di destinazione d'uso non comporti un aumento della superficie coperta esistente prima del programmato intervento di ristrutturazione.

Alla luce di quanto esposto, per la Corte è evidente che l'autorizzazione temporanea introdotta dalla disposizione regionale censurata contrasta sotto più profili con la disciplina statale del permesso di costruire in deroga.

Le difformità concernono: il procedimento, poiché la disciplina statale richiede una previa deliberazione del Consiglio comunale, mentre l'art. 9 della l.r. 17/2015 stabilisce soltanto che l'autorizzazione temporanea «è rilasciata secondo le modalità previste nel regolamento edilizio comunale» (comma 3); i presupposti, in quanto la disciplina statale non prevede, come invece la norma regionale, alcuna possibilità di deroga per gli interventi edilizi riguardanti generiche «attività produttive», a meno che non si tratti di ristrutturazione edilizia (di cui all'art. 14, comma 1-bis, del TUE); le finalità, in quanto l'istituto statale è volto a soddisfare esigenze costruttive stabili e non «esigenze di carattere improrogabile e transitorio non altrimenti realizzabili» (comma 1 dell'art. 9 della legge regionale); gli effetti, in quanto il permesso disciplinato dall'art. 14 del TUE consente di derogare (in via definitiva) ai soli limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza fra i fabbricati,

mentre la norma regionale sembra autorizzare qualsivoglia difformità rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali adottati o approvati.

Ne consegue che, anche sotto questo profilo, il legislatore regionale ha introdotto una deroga non consentita al regime statale dei titoli abilitativi, il quale come più volte ricordato costituisce principio fondamentale della materia concorrente «governo del territorio».

La Corte rimarca poi, quale ulteriore motivo di accoglimento della questione, che è in ogni caso precluso al legislatore regionale di introdurre atti di assenso all'esecuzione di opere edilizie del tutto "atipici" rispetto a quelli disciplinati dal testo unico dell'edilizia. Il regime dei titoli abilitativi – quanto a presupposti, procedimento ed effetti – costituisce principio fondamentale della materia concorrente del «governo del territorio» rimesso alla potestà legislativa dello Stato;

- **dell'art. 12 della l.r. 20 aprile 2015, n. 17**, per le motivazioni sotto indicate.

Secondo il Governo l'art. 12 contrasta con i principi fondamentali delle materie «protezione civile» e «governo del territorio» desunti dagli artt. 84 e 88 del TUE. Quest'ultimo articolo, in particolare, riconoscerebbe soltanto al Ministro per le infrastrutture e i trasporti la possibilità di concedere deroghe all'osservanza delle norme tecniche di costruzione nelle zone considerate sismiche.

Alla luce del fatto che la giurisprudenza costituzionale ha costantemente ricondotto disposizioni di leggi regionali che incidono sulla disciplina degli interventi edilizi in zone sismiche all'ambito materiale del «governo del territorio» e a quello relativo alla «protezione civile» per i profili concernenti «la tutela dell'incolumità pubblica» (sentenza n. 254 del 2010). In entrambe le materie, di potestà legislativa concorrente, spetta allo Stato fissare i principi fondamentali (tra le tante, sentenze n. 300 e n. 101 del 2013, n. 201 del 2012, n. 254 del 2010, n. 248 del 2009, n. 182 del 2006). La stessa giurisprudenza assegna inoltre valenza di «principio fondamentale» alle disposizioni contenute nel Capo IV della Parte II del d.P.R. n. 380 del 2001, intitolato «Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche», che prevedono adempimenti procedurali, quando questi ultimi rispondano a esigenze unitarie, particolarmente pregnanti di fronte al rischio sismico.

La disciplina statale che rimette a decreti del Ministro l'approvazione delle norme tecniche per le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche (artt. 83 e 84 del TUE), costituisce chiara espressione di un principio fondamentale, come tale vincolante anche per le Regioni. Il legislatore statale ha inteso dettare una disciplina unitaria a tutela dell'incolumità pubblica, con l'obiettivo di garantire, per ragioni di sussidiarietà e di adeguatezza, un regime unico, valido per tutto il territorio nazionale, in un settore nel quale entrano in gioco valutazioni altamente tecniche.

Per le stesse ragioni, anche l'art. 88 del TUE – il quale riconosce soltanto al Ministro per le infrastrutture e i trasporti la possibilità di concedere deroghe all'osservanza delle norme tecniche di costruzione nelle zone considerate sismiche – esprime, secondo la giurisprudenza della stessa Corte, un principio fondamentale della materia (sentenza n. 254 del 2010).

L'intera normativa riguardante le opere da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ha come punto di riferimento del proprio ambito applicativo, non il concetto di nuova costruzione, bensì quello di «tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità» (art. 83 del TUE). Il legislatore applica cioè una nozione trasversale, indifferente e autonoma rispetto a quella utilizzata ai fini di altre classificazioni operanti nella disciplina edilizia, e tale da essere tendenzialmente omnicomprensiva di tutte le vicende in cui venga in questione la realizzazione di una opera edilizia rilevante per la pubblica incolumità (Consiglio di Stato, sezione quarta, 12 giugno 2009, n. 3706). Pertanto, la circostanza che l'opera da realizzare consista in interventi sul patrimonio edilizio esistente non mette in dubbio il fatto che possa trattarsi comunque di una costruzione da realizzarsi in zona sismica, e quindi ricompresa nell'ambito di applicazione degli artt. 84 e 88 del TUE.

Ciò premesso, secondo la Corte l'art. 84 TUE non consente che l'art. 12 della l.r. 17/2015 introduca deroghe per l'inserimento di (peraltro non meglio precisati) «elementi strutturali finalizzati, nell'ambito di un progetto complessivo, a ridurre la vulnerabilità sismica dell'intero edificio». Tanto meno consente che venga introdotto un complesso rilevante di deroghe come quello previsto nella legge regionale impugnata, consistenti in: incrementi di altezza; riduzioni delle distanze dal confine di proprietà; mancato computo ai fini del calcolo della volumetria delle superfici, delle altezze e delle distanze; possibilità di rilasciare il titolo abilitativo in difformità rispetto a quanto

stabilito negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi comunali (sia pure fatte salve eventuali limitazioni imposte da specifici vincoli storici, ambientali, paesaggistici, igienico-sanitari e di sicurezza); inapplicabilità delle disposizioni in materia di densità edilizia e di altezza per le edificazioni nelle zone di tipo E di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della l. 6 agosto 1967, n. 765).

La Corte ha invece dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale:

- **degli artt. 11 e 17, comma 1, della l.r. 17 novembre 2014, n. 29, e dell'art. 7, commi 2 e 3, della l.r. 13 aprile 2015, n. 16.**

Anche se successivamente alla proposizione del ricorso è stata promulgata la l.r. 13 aprile 2015, n. 16, che ha tacitamente abrogato gli artt. 11 e 17, comma 1, della l.r. 29/2014, la Corte non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in quanto la modifica non è idonea a ritenere soddisfatte le pretese del ricorrente, volte ad escludere ogni forma di coinvolgimento delle organizzazioni individuate in tali articoli per contrasto con l'art. 14, numero 6), della direttiva n. 2006/123/CE, il quale vieta «il coinvolgimento diretto o indiretto di operatori concorrenti, anche in seno agli organi consultivi, ai fini del rilascio di autorizzazioni o ai fini dell'adozione di altre decisioni delle autorità competenti, ad eccezione degli organismi o ordini e delle associazioni professionali o di altre organizzazioni che agiscono in qualità di autorità competente».

Peraltro, la Corte ha proceduto alla estensione della questione prospettata dal ricorso anche nei confronti del sopravvenuto art. 7, commi 2 e 3, della l.r. 16/2015, perché presenta una portata precettiva paragonabile alla prima sotto il profilo della potenziale lesività dei principi costituzionali invocati dal Governo: il vizio lamentato nei confronti della prima colpisce, dunque, anche la seconda nonostante la variazione normativa intervenuta. D'altra parte, considerato il diverso ambito temporale di efficacia delle due leggi – essendo la prima rimasta in vigore dal 18 novembre 2014 al 14 aprile 2015, e la

seconda a partire dal 14 aprile 2015 –, occorre che lo scrutinio di legittimità costituzionale investa tanto la disposizione originaria, quanto quella sopravvenuta, nel testo sostitutivo (sentenza n. 21 del 2016).

Come la Corte ha avuto modo di affermare (sentenze n. 98 del 2013 e n. 291 del 2012), la direttiva n. 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, persegue, in via prioritaria, finalità di massima liberalizzazione delle attività economiche. In conformità a tale obiettivo si pone il suo art. 14, che, attraverso espliciti divieti, circoscrive l'ambito dei regimi di autorizzazione, per evitare che gli stati membri introducano requisiti che rendano più gravosa la procedura di avvio degli esercizi commerciali. La liberalizzazione nell'esercizio delle attività commerciali è recepita come principio dell'ordinamento nazionale (sentenza n. 165 del 2014) e, come la stessa Corte ha chiarito (sentenze n. 200 del 2012, n. 247 e n. 152 del 2010, n. 167 del 2009 e n. 388 del 1992), «prelude a una razionalizzazione della regolazione, che elimini, da un lato, gli ostacoli al libero esercizio dell'attività economica che si rivelino inutili o sproporzionati e, dall'altro, mantenga le normative necessarie a garantire che le dinamiche economiche non si svolgano in contrasto con l'utilità sociale». La libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio, infatti, deve avvenire senza limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso, l'ambiente urbano, e dei beni culturali (art. 31, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011).

Alla luce del quadro normativo comunitario e nazionale, quindi, è precluso al legislatore regionale prevedere requisiti ulteriori rispetto a quelli ammessi dalle discipline comunitaria e statale, trattandosi di regolamentazione normativa riconducibile alla materia «tutela della concorrenza» (ex plurimis, sentenze n. 165 e n. 104 del 2014, n. 98 del 2013), di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Poichè la legge della Regione Marche non ha inteso introdurre requisiti ulteriori al rilascio dell'autorizzazione, ma piuttosto stabilire la necessità, per la determinazione della procedura di autorizzazione, di un preventivo confronto con le organizzazioni rappresentative, è ritenuta non fondata la questione di legittimità costituzionale;

● **dell'art. 6, comma 1, lettere c) e g) della l.r. 20 aprile 2015, n. 17.**

La Corte ritiene non fondata la questione di legittimità costituzionale perché le previsioni contestate non contraddicono il regime edilizio dettato dal

TUE. L'art. 6, comma 1, si apre infatti con la precisazione che sono soggetti alla SCIA gli interventi non riconducibili al permesso di costruire. Esso va quindi pianamente interpretato nel senso che si riferisce soltanto agli interventi di ristrutturazione edilizia cosiddetta "leggera", che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del TUE, non sono subordinati al rilascio del permesso di costruire;

● **dell'art. 13, comma 1, lettere a) e b) della l.r. 20 aprile 2015, n. 17:**

Per la Corte il contrasto tra la norma regionale e l'art. 2-bis del TUE non sussiste nel merito. La norma regionale si limita a stabilire che «sono consentiti, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, il recupero a fini abitativi e l'agibilità, senza modifica della sagoma dell'edificio, dei sottotetti esistenti alla data del 30 giugno 2014, legittimamente realizzati o condonati», purché siano rispettati una serie di limiti di altezza e di rapporto "illuminotecnico". Non solo dunque la norma non autorizza alcuna deroga alle distanze minime tra fabbricati e agli standard urbanistici, ma si deve ritenere che faccia salvo il rispetto di questi parametri, come è confermato anche dall'art. 1, comma 3, della medesima legge reg. Marche n. 17 del 2015, in cui l'art. 13 impugnato si inserisce, secondo il quale: «[p]er quanto non previsto, si applica la normativa statale vigente».

La Corte ha poi dichiarato la cessazione della materia del contendere della questione di legittimità costituzionale **degli artt. 7, comma 1; 8, comma 4, e 13 della l.r. 17 novembre 2014, n. 29**, alla luce del fatto che successivamente alla proposizione del ricorso è stata promulgata la l.r. 13 aprile 2015, n. 16. Secondo il costante orientamento della Corte, per addivenire a tale esito, devono congiuntamente verificarsi due condizioni: che la sopravvenuta abrogazione o modificazione delle norme censurate possa ritenersi soddisfattiva della pretesa avanzata con il ricorso e che le norme abrogate o modificate non abbiano ricevuto, medio tempore, applicazione (ex plurimis, sentenze n. 149 e n. 32 del 2015, n. 165 del 2014). Nello specifico, la novella legislativa ha abrogato le disposizioni della l.r. 29/2014 che implicavano l'introduzione della tipologia di esercizio commerciale definita "parco commerciale", ogni riferimento a tale tipologia, pertanto lo ius superveniens, incidendo specificamente sulle disposizioni oggetto della questione di legittimità costituzionale è stato ritenuto dalla Corte soddisfattivo delle ragioni del ricorrente. Per la Corte anche la seconda condizione è stata soddisfatta. A sostegno della mancata attuazione delle norme

sospettate di illegittimità costituzionale milita il breve lasso temporale intercorso tra le due discipline, per cui la disciplina non ha ricevuto, medio tempore, applicazione.

La Corte ha invece dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale:

- **della lettera l) del comma 1 dell'art. 4 della l.r. 20 aprile 2015, n. 17**, che si compone di una pluralità di proposizioni normative alquanto articolate e diverse, mentre il ricorso non specifica in relazione a quali parti delle plurime norme statali evocate a parametro interposto si determinerebbe il lamentato contrasto. Pertanto l'indiscriminata impugnazione di previsioni dal contenuto assai eterogeneo determina una inevitabile genericità e oscurità delle censure, senza raggiungere «quella soglia minima di chiarezza e completezza cui è subordinata l'ammissibilità delle impugnative in via principale (cfr. ex plurimis, sentenza n. 312 del 2013 e n. 88 del 2014);
- **del comma 3 dell'art. 8 della l.r. 20 aprile 2015, n. 17**, per il fatto che il ricorso è formulato in termini meramente assertivi, generici e formali, ponendo a confronto il testo della norma regionale con quella statale avente ad oggetto la disciplina delle difformità parziali, senza motivare specifici profili di contraddizione tra le due disposizioni e senza tenere conto del fatto che si tratta di disposizioni aventi un oggetto diverso: la norma regionale esemplifica le variazioni essenziali al progetto assentito (in attuazione dell'art. 32, comma 1, del TUE), mentre la norma statale, evocata a parametro interposto, disciplina le sanzioni per gli «interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire». La carenza assoluta di argomenti a sostegno dell'impugnativa e l'impossibilità di ricostruirne altrimenti il senso ne preclude irrimediabilmente lo scrutinio nel merito (ex plurimis, sentenze n. 8 del 2014, n. 272, n. 22 e n. 8 del 2013).

Sono state inoltre respinte, per manifesta inammissibilità, le questioni di costituzionalità **dell'art. 7, comma 3, della l.r. 6 agosto 1997, n. 51**, sollevate in via incidentale per mancata esplicitazione delle argomentazioni atte a suffragare la censura.

Parte II

Attività istituzionale dell'Assemblea


SEDUTE E ATTI ¹

1. Sedute dell'Assemblea

Nell'anno 2016 l'Assemblea legislativa delle Marche si è riunita in 37 sedute, la prima il 12 gennaio 2016 e l'ultima il 27 dicembre 2016.

Numero sedute Assemblea legislativa X legislatura distinto per anno

Anno	Sedute
2015 (giu./dic.)	15
2016	37
Totale	52



¹ Il presente capitolo è stato redatto in base ai dati rinvenuti dal sito istituzionale dell'Assemblea legislativa della Regione Marche


2. Atti approvati

L'Assemblea legislativa regionale nell'anno 2016 ha approvato 172 atti, di cui 38 deliberazioni legislative, nessuna deliberazione regolamentare, 29 deliberazioni, 65 mozioni, 10 ordini del giorno, 22 risoluzioni e 8 nomine.

Atti approvati anno 2016 distinti per tipologia

Deliberazioni legislative	38
Deliberazioni regolamentari	---
Deliberazioni (paa – pdd)	29
Mozioni	65
Ordini del giorno	10
Risoluzioni	22
Nomine	8
Totale	172

Percentuale atti approvati anno 2016 distinti per tipologia



SINDACATO ISPETTIVO ¹


1. Atti di sindacato ispettivo

Nell'anno 2016 sono stati presentati 250 atti di sindacato ispettivo; in particolare 8 interpellanze e 242 interrogazioni, di cui 214 a risposta orale e 28 a risposta scritta.

Nel medesimo anno sono stati discussi/evasi 194 atti ispettivi; in particolare 8 interpellanze e 186 interrogazioni, di cui 173 a risposta orale e 13 a risposta scritta.

Atti di sindacato ispettivo presentati e discussi/evasi anno 2016

Atti		Presentati	Discussi/Evasi
Interpellanze		8	8
Interrogazioni	risposta orale	214	173
	risposta scritta	28	13
Totale		250	194




¹ Il presente capitolo è stato redatto in base ai dati rinvenuti dal sito istituzionale dell'Assemblea legislativa della Regione Marche

2. Iniziativa degli atti di sindacato ispettivo


Valutando i dati sotto il profilo dell'iniziativa, si rileva la prevalenza quantitativa di atti presentati dalla minoranza e la quasi assenza di iniziativa mista (iniziativa, cioè, congiunta maggioranza/minoranza).

Atti di sindacato ispettivo presentati per tipo di iniziativa anno 2016

Iniziativa	Interpellanze	Interrogazioni	Totale
Maggioranza	1	59	60
Minoranza	7	181	188
Mista	---	2	2
Totale	8	242	250




Distribuzione percentuale atti di sindacato ispettivo presentati per tipo di iniziativa anno 2016



Atti di sindacato ispettivo presentati X legislatura distinti per tipo di iniziativa e per anno

Iniziativa	Interpellanze	Interrogazioni	Totale
Anno 2015 (giu/dic.)			
Maggioranza	---	24	24
Minoranza	2	72	74
Mista	---	1	1
Totale	2	97	254
Anno 2016			
Maggioranza	1	59	60
Minoranza	7	181	188
Mista	---	2	2
Totale	8	242	250



3. Tasso di successo dell'iniziativa degli atti di sindacato ispettivo

Valutando i dati sotto il profilo del tasso di successo dell'iniziativa e, cioè, il rapporto tra gli atti presentati nel e quelli discussi o che hanno avuto risposta, come nel caso delle interrogazioni a risposta scritta, si rileva che nel 2016 le interpellanze hanno avuto un tasso di successo del 100%, mentre le interrogazioni del 69,83%.

Tasso di successo iniziativa interpellanze anno 2016 distinto in base al soggetto dell'iniziativa

Interpellanze iniziativa	Interpellanze presentate	Interpellanze discusse	Tasso di successo singola iniziativa	Tasso di successo complessivo
Maggioranza	1	1	100,00%	
Minoranza	7	7	100,00%	
Mista	---	---		
Totale	8	8		100,00%

Tasso di successo iniziativa interrogazioni anno 2016 distinto in base al soggetto dell'iniziativa

Interrogazioni iniziativa	Interrogazioni presentate	Interrogazioni discusse	Tasso di successo singola iniziativa	Tasso di successo complessivo
Maggioranza	59	47	79,66%	---
Minoranza	181	121	66,85%	---
Mista	2	---	---	---
Totale	242	168	---	69,42%

Si rileva che nel periodo giugno/dicembre 2015 le interpellanze hanno avuto un tasso di successo del 100%, mentre le interrogazioni del 75,26%.

INDIRIZZO POLITICO ¹

1. Atti di indirizzo politico


Nell'anno 2016 sono stati presentati 171 atti di indirizzo politico; in particolare: 133 mozioni, 12 ordini del giorno e 26 risoluzioni.

Nel medesimo periodo sono stati, invece, discussi 138 atti di indirizzo politico; in particolare: 100 mozioni, 12 ordini del giorno e 26 risoluzioni.

Atti di indirizzo politico anno 2016

Atti	Mozioni	Ordini del giorno	Risoluzioni	Totale
Presentati	133	12	26	171
Discussi	100	12	26	138
Approvati	65	10	22	97
Non approvati	28	1	4	33
Ritirati	7	1	---	8
Decaduti	---	---	---	---


E' da segnalare che 9 mozioni sono state approvate con risoluzione e che nelle mozioni discusse sono state anche incluse le mozioni ritirate.



¹ Il presente capitolo è stato redatto in base ai dati rinvenuti dal sito istituzionale dell'Assemblea legislativa della Regione Marche

Atti di indirizzo politico X legislatura differenziati per anno

Tipologia	Presentati	Discussi
2015 (giu./dic.)		
Mozioni	72	42
Ordini del giorno	10	8
Risoluzioni	6	6
Totale	88	56
2016		
Mozioni	133	100
Ordini del giorno	12	12
Risoluzioni	26	26
Totale	171	138




2. Iniziativa degli atti di indirizzo politico


Valutando i dati sotto il profilo dell'iniziativa, si rileva che gli atti presentati da maggioranza e minoranza si equivalgono sotto il profilo quantitativo.

Atti di indirizzo politico presentati per tipo di iniziativa anno 2016

	Iniziativa	Mozioni	Ordini del giorno	Risoluzioni	Totale
	Maggioranza	32	2	11	45
	Minoranza	92	6	7	105
	Mista	9	4	8	21
	Totale	133	12	26	171




Distribuzione percentuale atti di indirizzo politico presentati per tipo di iniziativa anno 2016





■ Maggioranza ■ Minoranza ■ Mista

Atti di indirizzo politico presentati X legislatura distinti per tipo di iniziativa e per anno

Iniziativa	Mozioni	Ordini del giorno	Risoluzioni	Totale
2015 (giu./dic.)				
Maggioranza	30	1	---	31
Minoranza	40	8	3	51
Mista	2	1	3	6
Totale	72	10	6	88
2016				
Maggioranza	32	2	11	45
Minoranza	92	6	7	105
Mista	9	4	8	21
Totale	133	12	26	171
Totale legislatura	205	22	32	259



Atti di indirizzo politico presentati X legislatura distinti per tipologia*Distribuzione percentuale atti di indirizzo politico presentati X legislatura distinti per tipologia*

3. Tasso di successo dell'iniziativa degli atti di indirizzo politico

Esaminando i dati sotto il profilo del tasso di successo dell'iniziativa, cioè il rapporto tra gli atti presentati nell'anno 2016 e quelli discussi si rileva che le mozioni hanno avuto un tasso di successo del 75,18 %, mentre gli ordini del giorno e le risoluzioni rispettivamente del 100% e del 100%.

Tasso di successo delle mozioni, distinto in base al soggetto dell'iniziativa nell'anno 2016

Mozioni iniziativa	Mozioni presentate	Mozioni discusse	Tasso di successo singola iniziativa	Tasso di successo complessivo
Maggioranza	32	31	---	96,87%
Minoranza	92	61	---	66,30%
Mista	9	8	---	88,88%
Totale	133	100		75,18%

Tasso di successo iniziativa ordini del giorno anno 2016 distinto in base al soggetto dell'iniziativa

Ordini del giorno iniziativa	Ordini del giorno presentati	Ordini del giorno discussi	Tasso di successo singola iniziativa	Tasso di successo complessivo
Maggioranza	2	2	100%	---
Minoranza	6	6	100%	---
Mista	4	4	100,00%	---
Totale	12	12	---	100,00%

Tasso di successo iniziativa risoluzioni anno 2016 distinto in base al soggetto dell'iniziativa

Risoluzioni iniziativa	Risoluzioni presentate	Risoluzioni discusse	Tasso di successo singola iniziativa	Tasso di successo complessivo
Maggioranza	11	11	100%	---
Minoranza	7	7	100%	---
Mista	8	8	100,00%	---
Totale	26	26	---	100,00%

Si rileva che nel periodo giugno/dicembre 2015 le mozioni hanno avuto un tasso di successo del 58,33%, mentre gli ordini del giorno e le risoluzioni rispettivamente del 80% e del 100%.

NOMINE E DESIGNAZIONI

1. Premessa

Le nomine di spettanza della Regione sono disciplinate dalla legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 e successive modifiche e integrazioni.

Tale legge si applica a tutte le nomine e designazioni da effettuarsi a cura degli organi statutari della Regione sulla base di leggi, regolamenti, Statuti e convenzioni in organi di enti e soggetti pubblici e privati diversi dalla Regione.

Le nomine effettuate dall'Assemblea legislativa regionale non esauriscono il totale delle nomine di spettanza della Regione, in quanto le norme istitutive degli organismi attribuiscono anche alla Giunta regionale e al Presidente della Giunta la relativa competenza.

In particolare, spettano all'Assemblea legislativa regionale oltre le nomine e designazioni previste nella citata l.r. 34/1996, anche quelle a essa espressamente attribuite da norme di legge statale, dallo Statuto regionale, dagli Statuti di altri enti e da norme regionali, nonché quelle per le quali sono previsti la garanzia della presenza della minoranza o il voto limitato o quando i rappresentanti della Regione da eleggere sono in numero superiore a due.

Sono invece di competenza della Giunta regionale le nomine e le designazioni attribuite genericamente alla Regione e quelle non spettanti all'Assemblea legislativa o non attribuite al Presidente della Giunta regionale dalle vigenti leggi dello Stato.


2. Analisi delle nomine e designazioni

Nell'anno 2016 l'Assemblea legislativa ha effettuato nomine relative a 7 organismi di 7 distinti enti e nessuna designazione.

In particolare nell'anno di riferimento sono state fatte 13 nomine. Nessuna delle 13 cariche è stata conferita dal Presidente dell'Assemblea legislativa nell'esercizio dei poteri sostitutivi.

Nomine e designazioni X legislatura effettuate dall'Assemblea legislativa regionale e dal suo Presidente differenziate per anno e con indicazione del numero degli enti e degli organismi³⁵

organo	n. enti	n. organismi	n. nominati	n. designati	n. cariche conferite
2015 (giu./dic.)					
Assemblea	10	14	14	13	27
Presidente	1	1	2	0	2
2016					
Assemblea	7	7	13	0	13
Presidente	0	0	0	0	0
totale X legislatura			29	13	42



Nel 2016, come previsto dalla relativa normativa istitutiva, a seguito della designazione comunicata dalle competenti organizzazioni, è stato, con decreto del Presidente dell'Assemblea legislativa, confermato 1 componente del Consiglio delle autonomie locali (CAL) e sostituito 1 componente del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL).


³⁵ Nelle tabelle e figure di questo capitolo per "eletti" o "cariche conferite" si intendono i soggetti nominati e designati dall'Assemblea legislativa regionale o dal suo Presidente anche nell'esercizio dei poteri sostitutivi.

Nomine e designazioni X legislatura effettuate dall'Assemblea legislativa regionale e dal suo Presidente differenziate per anno e con indicazione della tipologia di potestà e del numero degli enti e degli organismi


ASSEMBLEA LEGISLATIVA					
tipo potestà	enti	organismi	nomine	designazioni	n. cariche conferite
2015 (giu./dic.)					
l.r. 34/1996	10	14	14	13	27
normativa istitutiva dell'organismo	1	1	21	0	21
2016					
l.r. 34/1996	7	7	13	0	13
normativa istitutiva dell'organismo	0	0	0	0	0
totale	18	22	48	13	61
PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA					
tipo potestà	enti	organismi	nomine	designazioni	n. cariche conferite
2015 (giu./dic.)					
l.r. 34/1996 poteri sostitutivi	1	1	2	0	2
normativa istitutiva dell'organismo	1	2	28	0	28
2016					
l.r. 34/1996	0	0	0	0	0
normativa istitutiva dell'organismo	1	2	2	0	2
totale	3	5	32	0	32
<i>totale X legislatura</i>			80	13	93

Nomine e designazioni complessive X legislatura effettuate dall'Assemblea legislativa regionale e dal suo Presidente

Soggetto che ha effettuato la nomina o designazione	n. eletti
Assemblea legislativa	61
Presidente dell'Assemblea	32
Totale	93




Percentuale nomine e designazioni complessive effettuate dall'Assemblea legislativa e dal suo Presidente X legislatura



Nomine e designazioni X legislatura effettuate dall'Assemblea legislativa regionale e dal suo Presidente distinte per anno e con indicazione del numero degli organismi e di quelle ope legis³⁶

Anno	Organismi		Eletti Assemblea			Eletti Presidente Assemblea			Totale Eletti		
				CPO	T.		CAL CREL	T.		OPE LEGIS	T.
2015 (giu./dic.)	18	15	27	21	48	2	28	30	29	49	78
		3									
2016	9	7	13	0	13	0	2	2	13	2	15
		2									
Totale X legislatura			40	21	61	2	30	32	42	51	93



³⁶ La Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna (CPO) è composta da 21 donne nominate dall'Assemblea legislativa su proposta dell'Ufficio di presidenza.

Con decreto del Presidente dell'Assemblea legislativa regionale viene costituito il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) i cui componenti, che rivestono cariche politiche negli enti locali, sono individuati come da normativa istitutiva.

I componenti del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL) sono nominati dal Presidente dell'Assemblea legislativa a seguito di designazione da parte delle organizzazioni indicate nella normativa istitutiva.

3. Analisi della rappresentanza di genere³⁷

L'articolo 3 dello Statuto della Regione Marche sancisce come principio fondamentale la parità di accesso a donne e a uomini alle cariche elettive ed agli incarichi la cui nomina o designazione è di competenza dell'Assemblea legislativa regionale, della Giunta regionale o del suo Presidente.

In attuazione del suddetto articolo 3, la legge regionale 23 luglio 2012, n. 23, ha novellato la legge in materie di nomine e designazioni di spettanza della Regione. In particolare ha aggiunto l'articolo 9 ter alla l.r. 34/1996, per cui se sul totale delle nomine e designazioni effettuate in un anno non è stata garantita la presenza dei due generi negli organismi collegiali, gli organi statuari della Regione sono tenuti, nell'anno successivo, per quanto di competenza, a nominare o designare un numero maggiore di persone del genere sotto rappresentato, in modo da favorire il riequilibrio della presenza dei due generi.

Poi, in attuazione della citata l.r. 23/2012, è stato adottato dalla Giunta il regolamento regionale 20 maggio 2014, n. 2, che all'art. 2 dispone che l'obbligo di presentare, per ogni singolo organismo, la candidatura di una donna e di un uomo, non sussiste solo quando:

- a) la normativa stabilisce che i componenti dell'organismo sono di un solo genere: è il caso della l.r. 9/1986, che istituisce la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, ma anche quello in cui si deve sostituire un componente del collegio sindacale di una società partecipata secondo il genere richiesto in forza del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251;
- b) per mancanza di candidature o quando queste risultano in tutto o in parte inidonee, è necessario provvedere alla presentazione di candidature ai sensi dell'articolo 6, commi 5 e 6, della l.r. 34/1996: è il caso in cui la I Commissione assembleare o il Presidente dell'Assemblea legislativa nell'esercizio dei poteri sostitutivi possono presentare proprie candidature.

Nell'anno 2016 l'Assemblea legislativa ha nominato i componenti di 4 organi collegiali: di entrambi i generi in 3 organi e di un solo genere in 1 organo.

³⁷ In questo paragrafo non sono riportati i dati relativi alle nomine all'interno della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, del Consiglio delle autonomie locali (CAL) e del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL).


Relativamente agli organi collegiali, nell'anno 2015 il genere sotto rappresentato è quello maschile, mentre nell'anno 2016 è quello femminile.

Nomine e designazioni di competenza dell'Assemblea legislativa, distinte per anno e organo che le ha effettuate, con indicazione del numero di organi collegiali e del genere dei componenti

Rappresentanza di genere in organi collegiali	2012		2013		2014		2015	
	Ass.	Pres.	Ass.	Pres.	Ass.	Pres.	Ass.	Pres.
donne e uomini	1	1	1	1	1	2	5	2
Solo donne	---	---	---	---	---	---	1	---
Solo uomini	3	5	---	1	1	---	---	---
<i>totale organi</i>	<i>10</i>		<i>3</i>		<i>4</i>		<i>8</i>	

Rappresentanza di genere in organi collegiali	2016	
	Ass.	Pres.
donne e uomini	3	---
Solo donne	---	---
Solo uomini	1	---
<i>totale organi</i>	<i>4</i>	

Nomine e designazioni di competenza dell'Assemblea distinte per anno e con indicazione della rappresentanza di genere negli organi collegiali³⁷




Nell'anno 2016 sono stati nominati 5 donne e 8 uomini, pertanto poco più del 40% del totale delle nomine e designazioni effettuate nella X legislatura è rappresentato dal genere femminile.


Nomine e designazioni effettuate dall'Assemblea legislativa regionale e dal suo Presidente X legislatura, differenziate per genere e anno, con indicazione del numero degli organismi³⁷

Anno	Organismi		Assemblea			Presidente Assemblea			Totale Eletti		
			D.	U.	T.	D.	U.	T.	D.	U.	T.
2015 (giu./dic.)	15	14	11	16	27				12	17	29
		1			1	1	2				
2016	7	7	5	8	13				5	8	13
		0			0	0	0				
Totale X legislatura			16	24	40	1	1	2	17	25	42


Legenda: D. = donne U. = uomini T. = totale



Percentuale della presenza femminile e maschile nelle nomine e designazioni anno 2016



Percentuale della presenza femminile e maschile nelle nomine e designazioni X legislatura



CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

1. Sedute del Consiglio delle autonomie locali

Il Consiglio delle Autonomie Locali nel corso del 2016 si è riunito tre volte (*Tabella 1*). La riduzione del numero di sedute, rispetto ad uno storico, che aveva registrato una periodicità di almeno una volta al mese (*Tabella 2*), è stata anche conseguenza dell'accresciuta richiesta da parte sia della Giunta regionale che dell'Assemblea legislativa delle Marche di pareri accompagnati da significative riduzioni di termini che, per la loro espressione, hanno comportato la conseguente adozione della procedura online.

Tabella 1

Anno	Sedute dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 (X Legislatura regionale)	Totale
2016	3	3

Va tenuto presente che, con deliberazione del 14 aprile 2015, n. 129, l'Assemblea legislativa ha modificato il suo Regolamento interno, confermando per l'espressione dei pareri obbligatori la tempistica di quindici giorni dalla relazione delle Commissioni ma prevedendo, per quella dei pareri facoltativi, quindici giorni dalla loro assegnazione.

Il Consiglio ha comunque puntualmente svolto le sue funzioni consultive con particolare riguardo agli aspetti istituzionali relativi agli enti locali, nonché a temi quali lo sviluppo economico, le attività produttive e l'ambiente, l'agricoltura, i trasporti, la scuola, le politiche abitative, i servizi alla persona e la sanità.

Tabella 2

Anno	Numero sedute
2009	3
2010	8
2011	15
2012	16
2013	14
2014	14
2015	11
2016	3

2. Atti

Le successive tabelle 3 e 4 riepilogano, distinti per tipologie, il numero degli atti assegnati al CAL nel 2016, rispettivamente dalla Giunta regionale e dall'Assemblea legislativa delle Marche.

Tabella 3

Atti Assegnati dalla Giunta regionale	2016
DGR	30

Tabella 4

Atti assegnati dall'Assemblea legislativa regionale	2016
PAA	20
PDL	51
PDD	4
PDR	2
RPT	0
Totale	77

Più specificamente dalla Giunta regionale tutti gli atti sono stati assegnati per l'espressione del parere obbligatorio mentre, per ciò che concerne l'Assemblea legislativa, gli atti assegnati hanno riguardato ventisette pareri obbligatori e cinquanta pareri facoltativi (*Tabella 5*).

Tabella 5

Atti assegnati dall'Assemblea legislativa regionale	Atti per pareri	2016
PAA	facoltativi	5
	obbligatori	15
PDL	facoltativi	39
	obbligatori	12

PDD	facoltativi	4
	obbligatori	0
PDR	facoltativi	2
	obbligatori	0
RPT	facoltativi	0
	obbligatori	0
Totale/Anno	facoltativi	50
	obbligatori	27

La successiva tabella 6 indica il numero di relazioni delle competenti commissioni consiliari regionali trasmesse al CAL sugli atti assegnati per l'espressione del parere obbligatorio (*Tabella 6*).

Tabella 6

Relazioni delle Commissioni sugli atti assegnati per l'espressione del parere obbligatorio ex art. 11, comma 2, l.r. 4/2007	2016
PAA	16
PDL	13
PDD	0
PDR	0
RPT	0
Totale/Anno (*)	29

(*) Le relazioni trasmesse dalle commissioni sono superiori al numero di atti per l'espressione del parere obbligatorio a seguito di richiesta da parte del CAL.

3. Pareri

Le tabelle 7 e 8 riportano i pareri espressi dal CAL, rispettivamente sugli atti della Giunta e su quelli dell'Assemblea legislativa regionale nel corso del 2016.

Tabella 7

Pareri alla Giunta regionale	Atti assegnati	Pareri espressi
DGR	30	26

Tabella 8

Pareri all'Assemblea legislativa regionale	Atti assegnati	Pareri espressi
PAA	20	10
PDL	51	20
PDD	4	4
PDR	2	1
RPT	0	0
Totale	77	35

Per corrispondere tempestivamente alle richieste di parere, anche con riduzione dei termini o sopperire all'impossibilità di convocazione del CAL, a partire dal 2014 sono state definite le procedure per l'espressione del parere on-line, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 19 del Regolamento interno del CAL. (*Tabella 9*)

Si fa presente che nel 2016 sono state disposte riduzioni termini complessivamente per ventotto atti, di cui sei da parte della Giunta regionale e ventidue da parte dell'Assemblea legislativa.

Tabella 9

Pareri per procedura di approvazione	Procedura	2016
DGR	Online	18
	Ordinaria	8
PAA	Online	9
	Ordinaria	1
PDL	Online	16
	Ordinaria	4
PDD	Online	4
	Ordinaria	0
PDR	Online	1
	Ordinaria	0
RPT	Online	0
	Ordinaria	0
Totale/Anno	Online	48
	Ordinaria	13

Nel 2016 sono stati espressi sessantuno pareri, di cui tredici approvati con procedura ordinaria e quarantotto con procedura online. I pareri favorevoli sono stati, complessivamente cinquantanove, di cui quindici con condizioni, sedici con osservazioni e quattro con osservazioni e condizioni; due sono stati i pareri contrari. (*Tabelle 10 e 11*)

Tabella 10

Tipologia atto	Pareri esito	2016
DGR	favorevole	26
	contrario	0
	contrario a maggioranza	0
PAA	favorevole	13
	contrario	0
	contrario a maggioranza	0
PDL	favorevole	24
	contrario	2
	contrario a maggioranza	0
PDD	favorevole	4
	contrario	0
	contrario a maggioranza	0
PDR	favorevole	1
	contrario	0
	contrario a maggioranza	0
RPT	favorevole	0
	contrario	0
	contrario a maggioranza	0

Tabella 11

Pareri	DGR	PAA	PDL	PDR	PDD	Totale
solo favorevole	9	2	8	1	4	24
con condizioni	8	3	4	0	0	15
con osserva- zioni	8	5	3	0	0	16
con osserva- zioni e con condizioni	1	0	3	0	0	4

La successiva tabella 12 riepiloga, anche percentualmente, i pareri espressi in rapporto alla tipologia degli atti e delle relazioni trasmesse dalle rispettive Commissioni consiliari.

Tabella 12

Tipologia atti	Atti assegnati	DGR e relazioni	Pareri	Pareri (% colonne 3-4)
DGR	30	30	26	86,67%
PAA	20	21	10	47,62%
PDL	51	52	20	38,46%
PDD	4	4	4	100,00%
PDR	2	2	1	50,00%
RPT	0	0	0	100%

(*) la percentuale è calcolata sulle colonne 2-4 perché, a seguito della modifica del regolamento interno dell'Assemblea legislativa, gli atti assegnati per un parere facoltativo, non prevedono, da parte del CAL, l'espressione del parere sulla proposta di relazione licenziata dalla Commissione referente.

L'allegato 1 riepiloga l'insieme dei pareri espressi sugli atti esaminati che, in particolare hanno riguardato materie quali: agricoltura, ambiente, beni e attività culturali, bilancio, internazionalizzazione, politiche comunitarie, politiche per la montagna, politiche sociali e abitative, riordino istituzionale, sanità, scuola, territorio, turismo, università.

4. I Rapporti con la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo delle Marche

L'articolo 7, comma 8, della legge 131/2003 stabilisce che le richieste di parere da parte degli Enti locali alla Corte dei Conti debbano, di norma, essere inoltrate tramite CAL.

Insieme alla espressione dei pareri sugli atti dell'Assemblea legislativa delle Marche e della Giunta regionale, anche questa attività ha reso maggiormente significativo il ruolo del CAL quale luogo di dialogo, di confronto e di rappresentanza degli enti locali del territorio.

A seguito del monitoraggio avviato nel 2013 dei pareri espressi sulle richieste degli enti locali da parte della Sezione regionale della Corte dei Conti delle Marche, su richiesta della stessa e previo un puntuale e significativo confronto e accordo, nella seduta del Consiglio delle autonomie locali del 26 marzo 2014, è stata definita la procedura ed adottato un facsimile di domanda per accedere, da parte degli enti locali, alla funzione consultiva in materia di contabilità pubblica, che la norma sopra richiamata ha assegnato alla Sezione regionale della Corte dei Conti.

Preliminarmente, ai fini di eventuali osservazioni e ad adozione avvenuta, il facsimile è stato trasmesso ai Comuni e alle Province delle Marche, con posta elettronica certificata. E' stato, inoltre, pubblicato nel banner CAL della pagina web dell'Assemblea legislativa, alla voce "Pareri della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per le Marche", pagina web riepilogativa delle deliberazioni della Corte, Sezione Regionale di Controllo per le Marche, con il link diretto alla sua banca dati.

La tabella 13 riepiloga l'attività del CAL relativa alla trasmissione alla Corte dei Conti - Sezione delle Marche delle richieste dei pareri avanzate tramite CAL per il 2016.

L'allegato 2 riassume i pareri emessi dalla Corte dei Conti, Sezione regionale delle Marche, relativi ai quesiti inoltrati.

Tabella 13

Quesiti ex articolo 7, comma 8, legge 131/2003	2016 *
Quesiti pervenuti al CAL	17
Quesiti trasmessi tramite CAL	15
Rinvii da CAL	2
Pareri emessi dalla Corte dei Conti (Allegato 2)	10
Rimessione al Presidente delle Corte dei conti	1

** I numeri non sono bilanciati perché i pareri emessi possono riguardare quesiti presentati precedentemente l'anno solare considerato, così come quelli richiesti possono ricadere nella espressione di pareri relativi all'anno successivo.*

Allegato 1

Pareri favorevoli

PARERE	ATTO	PARERE OBBLI- GAT.	PROCE- DURA	CONDIZIONI	OSSERVA- ZIONI	OGGETTO
1-16	DGR 1092- 15	SI	ONLINE	NO	SI	Richiesta di parere alla competente Commissione assembleare e al Consiglio delle autonomie locali sullo schema di deliberazione concernente: Modifica alla deliberazione di Giunta regionale n. 61/2015 "Disposizioni applicative art. 2, paragrafo 3 della legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 - Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufige-no"
2-16	PAA 11-16	SI	ONLINE	SI	NO	D.A. n. 5 del 22 settembre 2015 - Programmazione rete scolastica per l'anno scolastico 2016/2017

PARERE	ATTO	PARERE OBBLIGAT.	PROCEDURA	CONDIZIONI	OSSERVAZIONI	OGGETTO
3-16	DGR 082-15	SI	ORDINARIA	SI	NO	Richiesta di parere al Consiglio delle autonomie locali sullo schema di deliberazione concernente: "D.L. n. 104/2013, convertito, dalla L. n. 128/2013, DM 23.01.2015: recanti misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca - Disposizioni attuative per la formazione del piano annuale 2016 nell'ambito del piano regionale triennale 2015-2017 di edilizia scolastica"
4-16	PDL 18-15	NO	ORDINARIA	NO	NO	Istituzione del servizio civile volontario degli anziani

PARERE	ATTO	PARERE OBBLI- GAT.	PROCE- DURA	CONDIZIONI	OSSERVA- ZIONI	OGGETTO
5-16	DGR 1127- 15	SI	ORDI- NARIA	NO	SI	Richiesta di parere al Consiglio delle autonomie locali sullo schema di deliberazione concernente: "Richiesta di parere alla Commissione assembleare competente e al Consiglio delle autonomie locali sullo schema di deliberazione avente ad oggetto: "Disciplina delle serre solari ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 20 aprile 2015, n. 17 (Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia)"
6-16	DGR 1134- 15	SI	ORDI- NARIA	NO	NO	Richiesta di parere al Consiglio delle autonomie locali sullo schema di deliberazione concernente: "DGR n. 1373/2012 - Deroga applicativa per il trasferimento delle risorse dell'annualità 2014 all'Ambito Territoriale Sociale n. 6"

PARERE	ATTO	PARERE OBBLIGAT.	PROCEDURA	CONDIZIONI	OSSERVAZIONI	OGGETTO
7-16	PDL 35-16	NO	ONLINE	SI	NO	Modifica della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche)
8-16	PDL 31-16	NO	ONLINE	NO	NO	'Modifica della l.r. n. 4 del 2010 "Norme in materia di beni e attività culturali"
9-16	DGR 93-16	SI	ONLINE	NO	NO	Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: "DGR 496/2012 - Proroga Piani personalizzati di Vita Indipendente in favore di persone con grave disabilità motoria per l'anno 2016"

PARERE	ATTO	PARERE OBBLIGAT.	PROCEDURA	CONDIZIONI	OSSERVAZIONI	OGGETTO
10-16	DGR 92-16	SI	ONLINE	NO	NO	Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: "Attuazione D.A. n. 132/2004 - Progetto "Servizi di Sollievo" in favore di persone con problemi di salute mentale e delle loro famiglie. Criteri per l'assegnazione delle risorse"
11-16	DGR 63-16	SI	ONLINE	NO	NO	Richiesta di parere al Consiglio delle autonomie locali sullo schema di deliberazione concernente: "Modifica dell'Allegato A alla DGR n. 161 del 13.02.2012 recante: "Art. 2, comma 1 lett. g) della L.R. n. 24/2009 "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" - Criteri per la determinazione di idonee misure compensative"

PARERE	ATTO	PARERE OBBLI- GAT.	PROCE- DURA	CONDIZIONI	OSSERVA- ZIONI	OGGETTO
13-16	DGR 97-16	SI	ONLINE	NO	NO	Richiesta di parere alla Commissione assembleare competente e al Consiglio delle autonomie locali sullo schema di deliberazione avente a oggetto: "Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale concernente: Modalità di esercizio delle attività di tatuaggio e piercing, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 18 novembre 2013, n. 38 (Disciplina dell'attività di tatuaggio e piercing)"
14-16	PAA 12-16	SI	ORDI- NARIA	NO	SI	Approvazione del Documento strategico regionale per la programmazione unitaria dei Fondi Comunitari 2014-2020

PARERE	ATTO	PARERE OBBLI- GAT.	PROCE- DURA	CONDIZIONI	OSSERVA- ZIONI	OGGETTO
15-16	DGR 117-16	SI	ORDI- NARIA	NO	NO	Richiesta di parere alla Commissione Consiliare competente ed al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: "Recepimento dell'Intesa approvata in sede di Conferenza Unificata del 7 maggio 2015, relativa all'attuazione del Piano per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi per la prima infanzia"
16-16	DGR 120-16	SI	ORDI- NARIA	NO	SI	Richiesta di parere al Consiglio delle autonomie locali sullo schema di deliberazione concernente: "Art. 19, L.R. 18/2008. Criteri di riparto del fondo per la montagna"

PARERE	ATTO	PARERE OBBLIGAT.	PROCEDURA	CONDIZIONI	OSSERVAZIONI	OGGETTO
17-16	DGR 192-16	SI	ORDINARIA	SI	SI	Richiesta di parere alle Province marchigiane, al Consiglio delle autonomie locali e al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro sullo schema di deliberazione concernente: "Disposizioni necessarie al trasferimento alla Regione delle risorse strumentali e dei rapporti giuridici correlati alle funzioni provinciali da trasferire, in attuazione degli artt. 2 e 3, L.R. 13/2015"
18-16	DGR 191-16	SI	ORDINARIA	SI	NO	Richiesta di parere alle Province marchigiane, al Consiglio delle autonomie locali e al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro sullo schema di deliberazione concernente: "Disposizioni necessarie al trasferimento alla Regione delle risorse umane correlate alle funzioni provinciali da trasferire, in attuazione degli artt. 2 e 3, L.R. 13/2015"

PARERE	ATTO	PARERE OBBLI- GAT.	PROCE- DURA	CONDIZIONI	OSSERVA- ZIONI	OGGETTO
19-16	PDL 39-16	NO	ONLINE	NO	SI	Modifica della legge regionale 21 settembre 2015, n. 23 (Disposizioni urgenti sugli Enti regionali per il diritto allo studio universitario - ERSU)
20-16	PDL 41-16	SI	ONLINE	NO	NO	Modifiche della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 30 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2016/2018 della Regione Marche. Legge di stabilità 2016), e della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 31 (Bilancio di previsione 2016/2018 della Regione Marche. Legge di stabilità 2016), e della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 31 (Bilancio di previsione 2016/2018)
21-16	PDL 34-16	NO	ONLINE	NO	NO	Modifiche alla legge regionale 20 aprile 2015, n. 19 (Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici)

PARERE	ATTO	PARERE OBBLI- GAT.	PROCE- DURA	CONDIZIONI	OSSERVA- ZIONI	OGGETTO
22-16	PAA 13-16	SI	ONLINE	NO	SI	LR 30/2008 art. 4 - Piano integrato per l'internazionalizzazione e la promozione all'estero - Anni 2016 - 2018
23-16	DGR 330-16	SI	ONLINE	NO	SI	Richiesta di parere alla competente Commissione consiliare e al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: "Attuazione L.R. n. 32/2008 "Interventi contro la violenza sulle donne" - art. 12: Criteri e modalità per la concessione di contributi ai Centri Antiviolenza e alle Case di Accoglienza (Case Rifugio)"
24-16	DGR 381-16	SI	ONLINE	NO	NO	Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente "Attuazione legge 196/2000 Riparto Fondo Nazionale per le attività delle Consigliere e dei Consiglieri di parità, annualità 2014"

PARERE	ATTO	PARERE OBBLIGAT.	PROCEDURA	CONDIZIONI	OSSERVAZIONI	OGGETTO
25-16	PDL 48-16	NO	ONLINE	SI	NO	Modifica alla legge regionale n. 13 dell'8 marzo 1990 'Norme edilizie per il territorio agricolo'
26-16	PAA 16-16	NO	ONLINE	NO	NO	Approvazione, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera d) dello Statuto della Regione Marche, dell'accordo di collaborazione tra la Regione Marche e la Repubblica di San Marino in campo sanitario e socio-sanitario
27-16	PDR 2-16	NO	ONLINE	NO	NO	Modifica al regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2 (Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della regione per finalità turistiche ricreative)

PARERE	ATTO	PARERE OBBLIGAT.	PROCEDURA	CONDIZIONI	OSSERVAZIONI	OGGETTO
29-16	DGR 532-16	SI	ORDINARIA	NO	SI	Richiesta di parere al Consiglio delle autonomie locali sullo schema concernente: "Decreto Legge n. 39/2009 convertito con Legge n. 77/2009 articolo 11. Contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico. Direttive per gli interventi di cui all'articolo 2 comma 1 punti "b) e c)" dell'Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 293/2015, annualità 2014"
30-16	PDL 61-16	NO	ORDINARIA	SI	SI	Disposizioni in materia di molluschi bivalvi
31-16	PDL 56-16	NO	ORDINARIA	NO	SI	Modificazioni della legge regionale 1 dicembre 1997 n. 71: (Norme per la disciplina delle attività estrattive)
32-16	PDL 60-16	SI	ORDINARIA	NO	NO	Variazione generale al bilancio di previsione 2016-2018 ai sensi del comma 1 articolo 51, D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118

PARERE	ATTO	PARERE OBBLIGAT.	PROCE-DURA	CONDIZIONI	OSSERVAZIONI	OGGETTO
33-16	PDL 5-15	SI	ONLINE	SI	SI	Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio sanitari pubblici e privati
34-16	PDL 66-16	NO	ONLINE	NO	SI	Interventi regionali per favorire la vita indipendente delle persone con disabilità
35-16	PAA 18-16	SI	ONLINE	SI	NO	Programma quinquennale per le aree protette (PQuAP) 2016/2020, art. 7 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 15
36-16	DGR 708-16	SI	ONLINE	NO	NO	Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: "Criteri ed indirizzi per la ripartizione delle risorse finanziarie per la difesa della costa bilancio 2016-2018 annualità 2016 e 2017. Capitolo 2090120054 euro 2.500.000,00"

PARERE	ATTO	PARERE OBBLIGAT.	PROCEDURA	CONDIZIONI	OSSERVAZIONI	OGGETTO
37-16	DGR 709-16	SI	ONLINE	NO	SI	Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: "criteri ed indirizzi per la ripartizione delle risorse finanziarie per la manutenzione dei porti e degli approdi di competenza regionale - bilancio 2016-2018 annualità 2016 e 2017 Capitoli 2100310001 e 2100320010
38-16	PAA 14-16	SI	ONLINE	SI	NO	Nuovo piano telematico regionale: la strategia della Regione Marche per la banda ultra larga
39-16	DGR 906-16	SI	ONLINE	SI	NO	Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: "Art.7 l.r. 13/2016. Criteri per il riparto del fondo regionale straordinario per gli enti locali

PARERE	ATTO	PARERE OBBLI- GAT.	PROCE- DURA	CONDIZIONI	OSSERVA- ZIONI	OGGETTO
40-16	DGR 805-16	SI	ONLINE	SI	NO	Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie locali sullo schema di deliberazione concernente: "L.R. 36/2005, art. 12 - Modalità funzionamento del fondo per il sostegno all'accesso agli alloggi in locazione anno 2016"
41-16	DGR 806-16	SI	ONLINE	NO	SI	Richiesta di parere al Consiglio delle autonomie locali sullo schema di deliberazione concernente: "Art. 21, L.R. 18/2008. Criteri per il riparto del fondo regionale per le fusioni di Comuni. Revoca DGR n. 808 del 7 luglio 2014"

PARERE	ATTO	PARERE OBBLI- GAT.	PROCE- DURA	CONDIZIONI	OSSERVA- ZIONI	OGGETTO
42-16	PDD 12-16	NO	ONLINE	NO	NO	Indizione del referendum consultivo in merito alla proposta di legge concernente l'istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Pievebovigliana e Fiordimonte, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordino territoriale dei comuni e delle province nella Regione Marche)
43-16	PDD 13-16	NO	ONLINE	NO	NO	Indizione del referendum consultivo in merito alla proposta di legge concernente l'istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Barchi, Orciano di Pesaro, Piagge e San Giorgio di Pesaro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordino territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche)"

PARERE	ATTO	PARERE OBBLIGAT.	PROCEDURA	CONDIZIONI	OSSERVAZIONI	OGGETTO
44-16	PDD 14-16	NO	ONLINE	NO	NO	Indizione del referendum consultivo in merito alla proposta di legge concernente l'istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Montemaggiore al Metauro, Saltara e Ser-rungarina, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordina-mento territoriale dei Comuni e delle Pro-vince nella Regione Marche) - rettifica DGR n. 430 del 2/5/2016"
45-16	PDL 69-16	NO	ONLINE	NO	NO	Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Pievebovigliana e Fiordimonte, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordina-mento territoriale dei comuni e delle provin-ce nella Regione Marche)

PARERE	ATTO	PARERE OBBLIGAT.	PROCEDURA	CONDIZIONI	OSSERVAZIONI	OGGETTO
46-16	PDL 82-16	NO	ONLINE	SI	NO	Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Barchi, Orciano di Pesaro, Piagge e San Giorgio di Pesaro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 1995. n. 10 (Norme sul riordino territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche)
47-16	PDL 83-16	NO	ONLINE	SI	NO	Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serungarina ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 1995. n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche)
48-16	PAA 24-16	SI	ONLINE	NO	SI	LR 7/09 Art. 3. Piano annuale per le attività cinematografiche anno 2016 - euro 150.000,00 Bilancio 2016/2018

PARERE	ATTO	PARERE OBBLI- GAT.	PROCE- DURA	CONDIZIONI	OSSERVA- ZIONI	OGGETTO
49-16	DGR 1108- 16	SI	ONLINE	NO	SI	Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: "Interventi in favore delle persone in condizioni di disabilità - Criteri e modalità di attuazione degli interventi - anno 2016"
50-16	PAA 25-16	NO	ONLINE	NO	SI	Art. 138 - D.Lgs 112/98 - Linee guida per la programmazione della rete scolastica del sistema educativo marchigiano per il triennio 2017/2020

PARERE	ATTO	PARERE OBBLIGAT.	PROCEDURA	CONDIZIONI	OSSERVAZIONI	OGGETTO
51-16	DGR 1144-16	SI	ONLINE	SI	NO	Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomi Locali sullo schema di deliberazione concernente: "LR 24/2009 ed attuazione del Piano Regionale per la gestione dei rifiuti. Atto di indirizzo per la ripartizione dei fondi regionali di cui ai capitoli nn. 2090310009, 2090310010 e 2090310012 del Bilancio 2016/2018 annualità 2016. Importo complessivo Euro 254.900,00"
52-16	PDL 74-16	NO	ONLINE	NO	NO	Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 2009 n. 22 "Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile

PARERE	ATTO	PARERE OBBLI- GAT.	PROCE- DURA	CONDIZIONI	OSSERVA- ZIONI	OGGETTO
53-16	PDD 15-16	NO	ONLINE	NO	NO	Proposta di legge alle camere concernente: Modifica al Decreto Legge n. 223 del 4 luglio 2006 convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e successive modificazioni recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale"
54-16	PAA 20-16	NO	ONLINE	NO	NO	Piano del Parco del Sasso Simone e Simoncello, approvato con deliberazione amministrativa n. 61 del 10/07/2007 - Piano Particolareggiato dell'Area speciale dell'Eremo della Madonna del Faggio - Norme di indirizzo e norme prescrittive - Interpretazione autentica

PARERE	ATTO	PARERE OBBLI- GAT.	PROCE- DURA	CONDIZIONI	OSSERVA- ZIONI	OGGETTO
55-16	DGR 1268- 16	SI	ONLINE	SI	NO	Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: "Legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24, articolo 18 - Piani d'Ambito Diffida ad adempiere"

PARERE	ATTO	PARERE OBBLIGAT.	PROCEDURA	CONDIZIONI	OSSERVAZIONI	OGGETTO
56-16	DGR 1321-16	SI	ONLINE	SI	NO	Richiesta di parere alla competente Commissione assembleare e al Consiglio delle autonomie locali sullo schema di deliberazione avente a oggetto: "Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale concernente: "Modifica dei regolamenti regionali 2 marzo 2015, n. 1 (Disciplina delle attività di commercio in sede fissa, in attuazione del Titolo II, Capo I, della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 - Testo unico in materia di commercio), e 4 dicembre 2015, n. 8 (Disciplina delle attività di commercio su aree pubbliche, in attuazione del Titolo II, Capo II, della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 - Testo unico in materia di commercio)"

PARERE	ATTO	PARERE OBBLIGAT.	PROCE-DURA	CONDIZIONI	OSSERVAZIONI	OGGETTO
57-16	PDL 33-16, 45-16, 58-16, 59-16	NO	ONLINE	SI	SI	TESTO UNIFICATO "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network"
58-16	DGR 1460- 16	SI	ONLINE	NO	NO	Richiesta di parere al Consiglio delle autonomie locali sullo schema di deliberazione concernente: "Misure finanziarie urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni provinciali di cui alla L.R. 13/2015"
59-16	PDL 98-16	SI	ONLINE	NO	NO	Assestamento del bilancio di previsione 2016-2018

PARERE	ATTO	PARERE OBBLIGAT.	PROCEDURA	CONDIZIONI	OSSERVAZIONI	OGGETTO
60-16	DGR 1524-16	SI	ONLINE	SI	NO	Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: "DGR n. 1072/2016 - Decreto Interministeriale 26 maggio 2016 concernente l'avvio del Sostegno all'Inclusione Attiva (SIA) di cui all'Accordo 11.2.2016 tra Governo, Regioni, Province Autonome e Autonomie locali. Indicazioni regionali in attuazione delle Linee Guida nazionali
61-16	PAA 27-16	SI	ONLINE	NO	SI	Modifica della DACR n. 115 del 09.12.2014 recante Piano Regionale di Edilizia Residenziale (triennio 2014-2016)

Pareri contrari

PARERE	ATTO	PROCEDURA	OGGETTO
12-16	PDL 37-16	ONLINE	Modifica alla legge regionale 3 aprile 2015, n. 13 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province"
28-16	PDL 51-16	ONLINE	Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 "Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle Leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica"

Allegato 2

Delibere della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per le Marche, quesiti ex articolo 7, comma 8, legge 131/2003

RICHIEDENTE	DELIB.	TRAMITE CAL	REQUISITO SOGGETTIVO	REQUISITO OGGETTIVO	PARERE	ARGOMENTO
COMUNE DI TAVOLETO	160 del 01/12/2016	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	Limite compensi amministratori società pubbliche
COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	159 del 01/12/2016	SÌ	SÌ	NO	NO	Regolamento fondo progettazione e innovazione
COMUNE DI JESÌ	13/SSRRCO del 25/07/2016	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ sezioni riunite	Espropri - Copertura debiti fuori bilancio con mutui
COMUNE DI TAVOLETO	123 del 15/06/2016	SÌ	SÌ	SÌ	Sospeso per rimessione al Presidente della Corte dei Conti	Commissario Prefettizio – Durata consiliatura organi sostituiti – ripiano ex art.188 TUEL
COMUNE DI MACERATA	122 del 15/06/2016	SÌ	SÌ	SÌ (parziale)	SÌ	Interpretazione art.3,comma 4 dl 95/12- Locazione immobili tra enti pubblici
COMUNE DI PERGOLA	121 del 15/06/2016	NO	NO	NO	NO	Diritto di rogito-Compensi Vicesegretari non dirigenti
COMUNE DI MACERATA	120 del 15/06/2016	SÌ	SÌ	NO	NO	Personale-Trattamento economico accessorio supporto organi politici
COMUNE DI LORETO	90 del 20/04/2016	SÌ	SÌ	SÌ (parziale)	SÌ	Diritto di rogito - Compensi Vicesegretari non dirigenti.

RICHIEDENTE	DELIB.	TRAMITE CAL	REQUISITO SOGGETTIVO	REQUISITO OGGETTIVO	PARERE	ARGOMENTO
COMUNE DI MONTE PORZIO	81 del 11/04/2016	SÌ	SÌ	NO	NO	Bilancio - Rimborso spese legale
COMUNE DI SASSOFERRATO	76 del 25/03/2016	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	Bilancio - Tesoreria – Saldo di competenza mista
COMUNE DI ANCONA	74 del 25/03/2016	SÌ	SÌ	SÌ (parziale)	SÌ (parziale)	Bilancio - Rimborso spese legali amministratori
COMUNE DI LORETO	73 del 25/03/2016	SÌ	SÌ	NO	NO	Codice della strada – accertamenti elettronici
PROVINCIA DI PESARO E URBINO	18 del 21/01/2016	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ (parziale)	Ambito territoriale - Gestione servizio idrico.

RAPPORTI CON L'ORDINAMENTO EUROPEO

1. Partecipazione alla formazione del diritto europeo

Anche nel corso del 2016 l'Assemblea legislativa ha svolto in modo costante l'attività di partecipazione alla formazione del diritto europeo, attraverso le attività istruttorie svolte dalla II Commissione consiliare.

Nel merito, la prima risoluzione proposta e votata dall'Aula ha riguardato, come di consueto, il programma di lavoro della Commissione europea per il 2016; con questa risoluzione l'Assemblea legislativa regionale ha individuato i temi ritenuti prioritari a livello europeo, seguendo il criterio generale del possibile impatto sull'ordinamento e sul tessuto socio – economico della Regione. La Risoluzione è stata approvata dall'Aula nel corso della seduta del 19 gennaio 2016.

Per quanto riguarda il merito delle proposte, l'Assemblea legislativa regionale ha preso parte procedure di seguito illustrate:

- 1) Partecipazione alla procedura di verifica dell'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità ai sensi del protocollo n. 2 del trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea - Dialogo politico con le Camere del Parlamento italiano in merito:
 - alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare" - COM (2015) 614 final;
 - alla proposta di direttiva del parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti - COM (2015) 594 final;
 - alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti - COM (2015) 595 final;
 - alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio - COM (2015) 596 final – Approvata dall'Assemblea legislativa nel corso della seduta del 2 febbraio 2016.

- 2) Partecipazione alla procedura di verifica dell'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità ai sensi del protocollo n. 2 del trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea - Dialogo politico con le Camere del Parlamento italiano in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni (COM 2015 - 635 final) – Approvata dall'Assemblea legislativa nel corso della seduta del 22 marzo 2016.
- 3) Proposta di Risoluzione avente ad oggetto: Partecipazione alla procedura di verifica dell'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità ai sensi del protocollo n. 2 del trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea - Dialogo politico con le Camere del Parlamento italiano in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi - COM (2016 128) – Approvata dall'Assemblea legislativa nel corso della seduta del 26 aprile 2016.

Come di consueto, ogni Risoluzione proposta dalla II Commissione ed approvata dall'Aula è stato il frutto del lavoro di esame da parte della struttura tecnica della II Commissione e dei contributi forniti dal partenariato che ha preso parte alle sedute della Commissione stessa.

2. Funzione di indirizzo e controllo nei confronti della Giunta

Sul fronte dell'attività di indirizzo e controllo nei confronti della Giunta regionale, la sessione comunitaria dell'Assemblea legislativa regionale si è tenuta il 19 aprile 2016. La sessione è stata dedicata all'esame del rapporto sullo stato di attuazione delle politiche comunitarie adottato dalla giunta regionale il del 21 settembre 2015. Nel corso della Sessione comunitaria, la II Commissione ha sottoposto all'approvazione dell'aula la Relazione sullo stato di attuazione degli interventi cofinanziati con risorse europee aggiornata a fine 2015 e una proposta di Risoluzione che impegna la Giunta regionale ha fornire all'Assemblea legislativa

regionale i dati riguardanti l'attuazione fisica e finanziaria degli interventi cofinanziati con i programmi operativi della programmazione 2007-2013, sotto il profilo della capacità di mantenimento e di creazione di occupazione, in particolare di occupazione giovanile.

ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE E CLAUSOLE VALUTATIVE

1. Funzione di controllo e valutazione

E' proseguita nell'anno 2016 l'attenzione della Assemblea legislativa alla attività di valutazione delle politiche pubbliche regionali. Su tale versante una particolare rilevanza ha assunto l'approvazione in seconda lettura della riforma statutaria (delibera legislativa n. 42 del 27/9/2016) con cui sono state introdotte incisive disposizioni in materia. E' stato infatti istituito un apposito organismo assembleare, il Comitato di controllo e valutazione delle politiche, per supportare il concreto esercizio delle funzioni di controllo sull'esecutivo (attuazione del programma di governo regionale e verifica dell'operato della Giunta), sull'attuazione delle leggi e sugli effetti delle politiche regionali.

Significativa è inoltre la disposizione statutaria che demanda alla legge regionale non solo la disciplina delle attività del Comitato, ma anche la determinazione degli effetti del controllo e delle valutazioni condotte. Lo Statuto rinvia invece al regolamento interno dell'Assemblea legislativa l'individuazione delle modalità di composizione, costituzione e funzionamento del Comitato.

Una specifica attenzione è stata poi dedicata dalla riforma statutaria alla qualità formale e sostanziale della normazione nella parte in cui si prescrive che la legge regionale individua i contenuti degli elaborati di analisi tecnico normativa e di impatto della regolamentazione che devono corredare gli atti normativi.

In relazione all'attività ordinariamente svolta dal Consiglio regionale in materia di controllo e valutazione delle politiche, si ricorda l'introduzione di una nuova clausola valutativa nella legge regionale 27 giugno 2016, n. 14 (Disposizioni in materia di gestione dei molluschi bivalvi). Pertanto le norme complessivamente vigenti al 31.12.2016 che impongono all'Esecutivo, agli Enti e agli Organismi dipendenti dalla Regione, di rendicontare al Consiglio sullo stato di attuazione e sugli effetti delle politiche legislative introdotte, oltre a quella succitata, sono le seguenti:

1. art. 63 della legge regionale 28 ottobre 1977, n. 42 (Attuazione delle direttive 72/159-160-161/CEE, 75/268/CEE e delle leggi 9.5.1975, n. 153 e 10.5.1976, n. 352 per la riforma dell'agricoltura);
2. art. 21 della legge regionale 18 aprile 1979, n. 17 (Legge dei lavori pubblici della Regione Marche);

3. art. 7 della legge regionale 24 marzo 1986, n. 6 (Partecipazione della Regione Marche alla costituenda società Aerodorica – Sogesam S.p.A.);
4. art. 5 del 1° agosto 1989, n. 20 (Costituzione del fondo Regionale per l'Assistenza finanziaria e per la garanzia dei fidi a breve e medio termine);
5. art. 34 del 26 marzo 1990, n. 16 (Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale);
6. art. 2 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale);
7. art. 31 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale);
8. art. 8 della legge regionale 2 settembre 1996, n. 39 (Contributi per interventi urgenti a favore dei beni mobili o affreschi di interesse artistico e storico);
9. art. 1 della legge regionale 15 novembre 1996, n. 46 (Contributi per l'attività inerente l'assistenza tecnica attuata dalla Finanziaria regionale Marche S.p.A.);
10. art. 14 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa);
11. art. 4 della legge regionale 25 maggio 1999, n. 13 (Disciplina regionale della difesa del suolo);
12. art. 29 della legge regionale 22 ottobre 2001, n. 22 (Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato);
13. art. 7 della legge regionale 14 novembre 2001, n. 28 (Norme per la tutela dell'ambiente esterni e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche);
14. art. 20 sexiesdecies della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative);
15. art. 8 della legge regionale 2 ottobre 2006, n. 14 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Marche al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie)
16. art. 24 della legge regionale 26 febbraio 2008, n. 5 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – IPAB - e disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona);

17. art. 9 della legge regionale 29 aprile 2008, n. 8 (Interventi di sostegno e promozione del commercio equo e solidale);
18. art. 13 della legge regionale 17 giugno 2008, n. 14 (Norme per l'edilizia sostenibile);
19. art. 4 della legge regionale del 26 giugno 2008, n. 17 (Adesione della Regione ed enti, fondazioni, associazioni, comitati ed altri organismi);
20. art. 3 della legge regionale 13 ottobre 2008, n. 28 (Sistema regionale integrato degli interventi a favore dei soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria ed a favore degli ex detenuti);
21. art. 2bis della legge regionale 11 novembre 2008, n. 32 (Interventi contro la violenza sulle donne);
22. art. 4 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 36 (Legge comunitaria regionale 2008);
23. art. 4 della legge regionale 7 luglio 2009, n. 15 (Norme in materia di delocalizzazione e incentivi alle imprese);
24. art. 6 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 (Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo);
25. art. 7 della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni ed attività culturali);
26. art. 5bis della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 8 (Disposizioni contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere);
27. art. 48 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura);
28. art. 20 della legge regionale 5 dicembre 2011, n. 24 (Norme in materia di politiche giovanili);
29. art. 9 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 23 (Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione. Modifiche alla Legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 “Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione” e alla Legge regionale 11 novembre 2008, n. 32 “Interventi contro la violenza sulle donne”);
30. art. 6 della legge regionale 22 gennaio 2013, n. 1 (Disposizioni organizzative relative all'utilizzo di talune tipologie di farmaci nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale);

31. art. 5 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 3 (Interventi regionali per il recupero, la restituzione e la donazione ai fini del riutilizzo di medicinali in corso di validità);
32. art. 3 della legge regionale 30 settembre 2013, n. 30 ("Limes" - Territori di confine - Proposte e progetti condivisi e cofinanziati per lo sviluppo e l'integrazione delle aree di confine);
33. art. 17 della legge regionale 7 luglio 2014, n. 16 (Disposizioni per l'attuazione delle politiche regionali per la promozione della cultura della legalità);
34. art. 15 della legge regionale 9 ottobre 2014, n. 25 (Disposizioni in materia di disturbi dello spettro autistico);
35. art. 45 della legge regionale 16 febbraio 2015 n. 3 (Legge di innovazione e semplificazione amministrativa);
36. art. 6 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 6 (Riconoscimento dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio);
37. art. 5 della legge regionale 24 marzo 2015, n. 11 (Disposizioni per l'istituzione della banca regionale della terra e per favorire l'occupazione del settore agricolo).

Sempre nell'ambito delle azioni finalizzate ad incentivare il controllo sull'attuazione degli interventi legislativi e sui loro effetti, è proseguita nel corso del 2016 l'adesione dell'Assemblea legislativa al Progetto Capire (Controllo delle Assemblee sugli interventi e sulle politiche regionali) promosso dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative per supportare il pieno svolgimento delle funzioni citate. Una particolare attenzione nell'ambito della suddetta attività è stata dedicata a livello interregionale al tema delle "missioni valutative", cioè alla realizzazione studi di breve durata commissionati per approfondire questioni di rilevante interesse per la collettività.

In tale ambito è stata svolta, in collaborazione con il Senato della Repubblica, una analisi sullo stato di attuazione da parte delle Regioni della legge 56/2014 per quanto attiene al riordino delle funzioni non fondamentali delle Province.

Una ulteriore forma di controllo, tradizionalmente esercitata dall'Assemblea legislativa, è quella sulle attività degli organismi di garanzia che, sulla base di specifiche leggi regionali, sono tenute a trasmettere al Consiglio relazioni e report sulle azioni poste in essere nell'anno precedente e sulle problematiche

relative ai settori su cui gli stessi operano. Analoga forma di controllo è esercitata sul Consiglio delle autonomie locali e sul Consiglio regionale dell'economia e del lavoro i quali sono tenuti, sulla base delle rispettive leggi istitutive, a presentare relazioni sull'attività svolta nell'anno precedente. Le suddette relazioni sono di consueto predisposte dai suddetti organismi e pubblicate nei rispettivi siti istituzionali.

2. Rendicontazioni degli organismi indipendenti Autorità di Garanzia

Sono pervenute al Consiglio regionale le relazioni dell'Ombudsman, del Co.re.com e della Commissione pari opportunità tra uomo e donna.

2.1. Ombudsman

L'Ombudsman svolge le funzioni di Difensore Civico, di Garante dei diritti dei cittadini stranieri immigrati, di Garante per l'infanzia e l'adolescenza, di Garante dei diritti dei detenuti.

Il rapporto è redatto ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale istitutiva (l.r. n. 23/2008) e dell'articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 2008 n. 3, (legge, quest'ultima, abrogata successivamente alla presentazione del rapporto). Sulla base delle suddette disposizioni il Garante è tenuto ad inviare entro il 31 marzo di ogni anno al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, che la trasmette ai Consiglieri regionali e al Presidente della Giunta regionale, una relazione sull'attività svolta, corredata da osservazioni e proposte. Può inviare al Presidente dell'Assemblea e della Giunta regionale apposite relazioni nei casi di particolare importanza ed urgenza. Le relazioni suddette sono discusse in Assemblea secondo le modalità indicate dal Regolamento interno della medesima e sono pubblicate integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

La relazione, relativa all'anno 2015, contiene per ciascuna delle funzioni attribuite, indicazioni e dati sull'attività svolta nell'anno di riferimento, organizzati secondo tre aspetti essenziali: il primo relativo agli elementi formali dei procedimenti amministrativi (numero dei fascicoli, esito dei casi trattati, provenienza degli utenti, rendiconto finanziario); il secondo relativo alla definizione del contesto e delle modalità di intervento mediante l'indicazione di dati stati-

stici, delle problematiche esistenti ed affrontate, delle azioni poste in essere per trattare tali problematiche; il terzo relativo ai progetti intrapresi quali l'attività di promozione della difesa civica con la società civile, la somministrazione di questionari alle scuole marchigiane sugli interventi messi in campo per gestire l'integrazione scolastica dei minori stranieri, le ricerche e azioni sulla promozione di comportamenti prosociali e sulla riduzione di comportamenti aggressivi in bambini prescolari.

2.2. *Co.re.com.*

Il Comitato regionale per le Comunicazioni (Co.re.com.) svolge funzioni di governo, di controllo e di consulenza in materia di comunicazioni, secondo le disposizioni della legge statale e della legge regionale. Il Co.re.com. opera nella duplice veste di organo della Regione, per conto della quale svolge funzioni essenzialmente consultive, e di organo funzionale dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, per l'esercizio sul territorio di funzioni delegate. Il Co.re.com. è tenuto, ai sensi della l.r. 8/2001 e della legge regionale che disciplina il funzionamento degli organismi di garanzia, a presentare alla Giunta e trasmettere contestualmente al Consiglio regionale e all'AGCOM una relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con particolare riferimento al settore radiotelevisivo e dell'editoria, nonché sull'attività svolta nell'anno precedente, dando conto nella stessa anche della gestione della propria dotazione finanziaria, sia per la parte relativa alle funzioni proprie sia per quella relativa alle funzioni delegate.

La relazione del Co.re.com. relativa al 2015 contiene dati ed informazioni in ordine alla attività svolta dall'organismo in relazione sia alle funzioni proprie, sia alle funzioni delegate (comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione "par condicio", conciliazioni, definizione delle controversie tra gestori di servizi di telecomunicazione e utenti in ambito locale, diritto di rettifica, gestione del registro degli operatori delle comunicazioni, tutela dei minori).

2.3. *Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna*

La Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna ha il compito di rimuovere le discriminazioni, dirette ed indirette, nei confronti delle donne e di

promuovere pari opportunità tra i sessi. Ai sensi della legge istitutiva (l.r. 9/1986) e della legge regionale che disciplina il funzionamento gli organismi di garanzia (legge regionale 3/2008, sostituita dalla legge regionale 30/2016) ha il compito di inviare al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e redigere un rapporto annuale sullo stato di applicazione della normativa generale riguardante la condizione femminile.

La relazione della Commissione per le pari opportunità relativa al 2015 contiene dati ed informazioni relative all'attività svolta dall'organismo e la rendicontazione delle spese effettuate. Il report contiene inoltre dati inerenti l'imprenditoria femminile in Italia e il tasso di occupazione delle donne nonché informazioni disaggregate per genere relative al sistema produttivo delle Marche.

3. Relazioni di risposta alle clausole valutative

Si è consolidata nella X legislatura la procedura di esame delle relazioni di risposta alle clausole valutative o a norme che comunque prevedono forme di rendicontazione da parte dell'esecutivo. I report predisposti dalla Giunta regionale vengono assegnati alla Commissione competente per materia, la quale provvede al suo esame e alla nomina dei relatori. I report, su richiesta della Commissione referente, vengono iscritti in Aula e discussi in apposita seduta.

Permane tuttavia una timida attuazione delle disposizioni di legge che impongono una rendicontazione al Consiglio da parte dell'esecutivo.

Più precisamente è pervenuto nel corso del 2016 un'unica relazione di risposta a clausole valutative: il rapporto sullo stato di attuazione della legge 32/2008 che prevede politiche di contrasto alla violenza di genere.

La relazione è stata trasmessa in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 2 bis della l.r. 32/2008 che recita:

“Art. 2 bis - (Rapporto sul fenomeno della violenza)

1. La Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa, entro il 10 novembre di ogni anno, un rapporto illustrativo sul fenomeno della violenza contro le donne nella Regione Marche, nonché sullo stato di attuazione della presente legge e sui suoi effetti.

2. L'Assemblea legislativa è convocata, in apposita seduta, per l'esame del rapporto indicato al comma 1. La seduta è convocata nel mese di novembre di ogni anno. Alla seduta possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, esponenti delle Associazioni femminili maggiormente rappresentative a livello regionale.”.

Il rapporto contiene dati ed informazioni:

- sulle modalità di funzionamento dei servizi rivolti alle vittime di violenza di genere (centri antiviolenza) e sulle tipologie di intervento richiesto dalle utenti (consulenza legale, psicologica, informazioni, sostegno, ecc);
- sulle caratteristiche delle donne che accedono ai centri antiviolenza (età, titolo di studio, patologie, condizione lavorativa) nonché su quelle degli autori della violenza;
- sulla tipologia di violenza denunciata (fisica, psicologica, ecc);
- sul trend del fenomeno rilevato.

Il rapporto è stato assegnato ed esaminato alla Commissione competente in materia di sanità e servizi sociali che aveva redatto la relativa clausola valutativa. Successivamente è stato iscritto in Aula e discusso in seduta aperta. Alla seduta hanno partecipato il Procuratore della repubblica di Ancona, la Presidente della Commissione pari opportunità tra uomo e donna, un'esperta in materia (psicologa e criminologa).

Una procedura diversa è stata invece seguita in relazioni a due disposizioni di rendicontazione contenute rispettivamente nella legge regionale 3 Aprile 2009, n. 11 (Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo) e nella legge 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni ed attività culturali) in base alle quali la Giunta regionale è tenuta a presentare un rapporto sullo stato di attuazione e sui risultati raggiunti dalla pianificazione nei settori disciplinati dalle leggi suddette.

Le informazioni richieste dalla normativa citata sono state inserite nella delibera di Giunta regionale 212/2016 (Richiesta di parere alla competente commissione consiliare sullo schema di deliberazione concernente “Approvazione del documento di programmazione annuale culturale”). Su tale documento la Commissione consiliare competente ha espresso il proprio parere.

Per quanto attiene infine al rapporto sullo stato di attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 8 della legge 14/2006 si rinvia alle considerazioni contenute nell'apposito capitolo.

A P P E N D I C E

SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE DEI MACROSETTORI E DELLE MATERIE DI INTERVENTO LEGISLATIVO

A. ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

A.1. ASPETTI ISTITUZIONALI

- A.1.1. Statuto - Stemma e gonfalone
- A.1.2. Organi regionali
- A.1.3. Consiglieri e assessori regionali - Gruppi consiliari
- A.1.4. Organismi di garanzia e altri organismi regionali
- A.1.5. Elezioni
- A.1.6. Partecipazione
- A.1.7. Rapporti interregionali e con lo Stato
- A.1.8. Rapporti internazionali e con l'Unione Europea
- A.1.9. Adesione a enti, fondazioni associazioni e organismi vari

A.2. AMMINISTRAZIONE REGIONALE

- A.2.1. Disposizioni generali
- A.2.2. Attività amministrativa
- A.2.3. Ordinamento degli uffici e del personale
- A.2.4. Enti, aziende, agenzie e società regionali o interregionali

A.3. ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI

- A.3.1. Disposizioni generali
- A.3.2. Riordino territoriale - Modifiche denominazioni
- A.3.3. Polizia locale - Agenti di vigilanza
- A.3.4. Enti a carattere regionale

B. SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

B.1. ARTIGIANATO - INDUSTRIA

- B.1.1. Disposizioni generali

B.2. LAVORO - OCCUPAZIONE - SVILUPPO

- B.2.1. Disposizioni generali
- B.2.2. Professioni Mestieri

- B.3. COOPERAZIONE**
 B.3.1. Disposizioni generali
 B.3.2. Cooperazione agricola
 B.3.3. Cooperazione extragricola
- B.4. ENERGIA**
 B.4.1. Disposizioni generali
- B.5. MINIERE E RISORSE GEOTERMICHE**
 B.5.1. Disposizioni generali
 B.5.2. Cave e torbiere - Miniere
 B.5.3. Acque minerali e termali
- B.6. COMMERCIO**
 B.6.1. Disposizioni generali
 B.6.2. Fiere e mercati
 B.6.3. Tutela dei consumatori
- B.7. TURISMO**
 B.7.1. Disposizioni generali
 B.7.2. Strutture ricettive
 B.7.3. Agriturismo - Turismo rurale
- B.8. AGRICOLTURA E FORESTE**
 B.8.1. Disposizioni generali del settore agricolo e agro-alimentare
 B.8.2. Prodotti e produttori agricoli - Produzione animale e vegetale
 B.8.3. Boschi e foreste - Prodotti del sottobosco e tartufi - Collina e montagna
 B.8.4. Usi civici
- B.9. CACCIA - PESCA - ACQUACOLTURA**
 B.9.1. Disposizioni generali
 B.9.2. Protezione della fauna - Attività venatoria
 B.9.3. Pesca - Acquacoltura
- C. TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE**
- C.1. URBANISTICA**
 C.1.1. Disposizioni generali
- C.2. EDILIZIA**
 C.2.1. Disposizioni generali
 C.2.2. Edilizia abitativa
 C.2.3. Edilizia non abitativa

- C.3. AMBIENTE**
- C.3.1. Disposizioni generali
- C.3.2. Tutela e valorizzazione del paesaggio
- C.3.3. Protezione della natura - Parchi e riserve naturali
- C.3.4. Difesa del suolo - Risorse idriche - Bonifica
- C.3.5. Inquinamenti - Squilibri ambientali - Gestione dei rifiuti

- C.4. OPERE PUBBLICHE**
- C.4.1. Disposizioni generali
- C.4.2. Disciplina degli appalti

- C.5. VIABILITA'**
- C.5.1. Disposizioni generali

- C.6. TRASPORTI**
- C.6.1. Disposizioni generali
- C.6.2. Servizi di trasporto
- C.6.3. Porti - Aeroporti e aviosuperfici

- C.7. PROTEZIONE CIVILE**
- C.7.1. Disposizioni generali
- C.7.2. Eventi calamitosi

D. SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'

- D.1. SANITA'**
- D.1.1. Disposizioni generali
- D.1.2. Strutture e personale sanitari e ospedalieri
- D.1.3. Alimentazione
- D.1.4. Farmacie
- D.1.5. Veterinaria

- D.2. SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA**
- D.2.1. Disposizioni generali
- D.2.2. Minori, anziani, inabili e tossicodipendenti
- D.2.3. Strutture assistenziali
- D.2.4. Volontariato e associazionismo
- D.2.5. Interventi di solidarietà
- D.2.6. Previdenza complementare e integrativa

- D.3. ISTRUZIONE - FORMAZIONE**
 D.3.1. Disposizioni generali
 D.3.2. Istruzione scolastica e universitaria
 D.3.3. Formazione professionale
- D.4. BENI E ATTIVITA' CULTURALI**
 D.4.1. Disposizioni generali
 D.4.2. Beni culturali
 D.4.3. Attività culturali - Celebrazioni
 D.4.4. Spettacolo
- D.5. RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA**
 D.5.1. Disposizioni generali
- D.6. INFORMAZIONE - COMUNICAZIONE**
 D.6.1. Disposizioni generali
 D.6.2. Editoria - Telecomunicazione
- D.7. SPORT - TEMPO LIBERO**
 D.7.1. Disposizioni generali
- E. FINANZA**
- E.1. CONTABILITA' - PROGRAMMAZIONE**
 E.1.1. Disposizioni generali
 E.1.2. Bilanci - Leggi finanziarie
 E.1.3. Economato - Tesoreria
- E.2. TRIBUTI**
 E.2.1. Disposizioni generali
- E.3. SANZIONI AMMINISTRATIVE**
 E.3.1. Disposizioni generali
- E.4. DEMANIO E PATRIMONIO**
 E.4.1. Disposizioni generali

Stampato nel mese di giugno
dal Centro Stampa Digitale
dell'Assemblea legislativa delle Marche